



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Area Metropolitana di Bari

## REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

(Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 18/11/2021, pubblicato all'albo pretorio informatico dell'Ente in data 21/12/2021 ed entrato in vigore dal 06/01/2022)

## INDICE

Disposizioni generali

### TITOLO I – FUNZIONI E ORDINAMENTO

#### CAPO I – FUNZIONI

- Art. 1 – Configurazione del Corpo di Polizia Locale
- Art. 2 – Funzioni del Sindaco
- Art. 3 – Funzioni, Compiti e Ambito territoriale del Corpo di Polizia Locale
- Art. 4 – Funzioni di Polizia Giudiziaria
- Art. 5 – Funzioni di Pubblica Sicurezza
- Art. 6 – Funzioni di Polizia Stradale
- Art. 7 – Sicurezza urbana integrata
- Art. 8 – Attività di Protezione civile
- Art. 9 – Servizi non essenziali svolti su richiesta di terzi
- Art. 10 – Finalità generali dei servizi di Polizia Locale
- Art. 11 – Obbligo di intervento e di rapporto
- Art. 12 – Collaborazione con le altre Forze di Polizia
- Art. 13 – Personale ausiliario e volontario

#### CAPO II - ORDINAMENTO

- Art. 14 – Dotazione organica
- Art. 15 – Ordinamento strutturale
- Art. 16 – Articolazione del Corpo e distintivi di grado
- Art. 17 – Rapporto gerarchico
- Art. 18 – Funzioni del Comandante
- Art. 19 – Funzioni del Vice Comandante
- Art. 20 – Funzioni degli Ufficiali
- Art. 21 – Funzioni degli Ispettori di Polizia Locale
- Art. 22 – Funzioni di Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti
- Art. 23 – Pari opportunità

### TITOLO II – ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE

#### CAPO I – ACCESSO AL CORPO

- Art. 24 – Requisiti per l'accesso
- Art. 25 – Requisiti fisico-funzionali
- Art. 26 – Requisiti psico-attitudinali
- Art. 27 – Prove di selezione
- Art. 28 – Distacco – Comando – Mobilità – Missioni
- Art. 29 – Mutamento di mansioni
- Art. 30 – Relazioni sindacali

#### CAPO II – FORMAZIONE

- Art. 31 – Formazione professionale
- Art. 32 – Addestramento fisico e pratica sportiva

## TITOLO III – NORME RELATIVE AI SERVIZI E MODALITA' DI ESECUZIONE

### CAPO I – DISCIPLINA DEI SERVIZI

- Art. 33 – Programmazione dei servizi
- Art. 34 – Tipologia dei Servizi
- Art. 35 – Ordini di servizio giornaliero
- Art. 36 – Elementi organizzativi del servizio
- Art. 37 – Orario e turni di servizio
- Art. 38 – Inizio e termine del servizio
- Art. 39 – Servizi a carattere continuativo

### CAPO II – ISTITUTI CONTRATTUALI

- Art. 40 – Turnazione
- Art. 41 – Reperibilità
- Art. 42 – Riposi – Permessi – Congedi – Ferie

## TITOLO IV - DOTAZIONI

- Art. 43 – Uniformi
- Art. 44 – Tesserino di riconoscimento e distintivo di servizio
- Art. 45 – Strumenti di autotutela
- Art. 46 – Caratteristiche degli spray antiaggressione
- Art. 47 – Caratteristiche dei distanziatori
- Art. 48 – Caratteristiche dei giubbotti di protezione balistica
- Art. 49 – Caratteristiche dei guanti antitaglio
- Art. 50 – Formazione e addestramento all'uso
- Art. 51 – Veicoli di servizio

## TITOLO V - ARMAMENTO

- Art. 52 – Campo di applicazione– Disposizioni generali
- Art. 53 – Numero delle armi in dotazione
- Art. 54 – Tipo delle armi in dotazione
- Art. 55 – Requisiti per l'assegnazione dell'arma
- Art. 56 – Requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma
- Art. 57 – Servizi svolti con armi in via continuativa
- Art. 58 – Assegnazione dell'arma
- Art. 59 – Ritiro cautelare dell'arma
- Art. 60 – Riconsegna dell'arma
- Art. 61 – Modalità di porto dell'arma
- Art. 62 – Servizi di collegamento e di rappresentanza
- Art. 63 – Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto
- Art. 64 – Prelevamento e deposito dell'arma
- Art. 65 – Doveri dell'assegnatario
- Art. 66 – Istituzione e caratteristiche dell'armeria
- Art. 67 – Funzionamento dell'armeria e custodia delle armi
- Art. 68 – Consegnatario e sub consegnatario di armeria
- Art. 69 – Doveri del consegnatario e sub consegnatario di armeria
- Art. 70 – Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni
- Art. 71 – Registri obbligatori

- Art. 72 – Prescrizioni per la sicurezza
- Art. 73 – Scarico armi
- Art. 74 – Controlli e sorveglianza
- Art. 75 – Addestramento al tiro obbligatorio
- Art. 76 – Addestramento al tiro facoltativo
- Art. 77 – Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno
- Art. 78 – Norme di rinvio e finali per l'armamento
- Art. 79 – Violazione delle norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale

#### TITOLO VI – NORME DI COMPORTAMENTO E RELATIVE SANZIONI DISCIPLINARI

- Art. 80 – Finalità e ambito di applicazione
- Art. 81 – Norme generali di condotta
- Art. 82 – Imparzialità
- Art. 83 – Veicoli e apparecchiature in dotazione
- Art. 84 – Rapporti interni al Corpo
- Art. 85 – Celebrazioni e riunioni generali del Corpo
- Art. 86 – Saluto
- Art. 87 – Forme di saluto
- Art. 88 – Rapporti esterni
- Art. 89 – Rapporti con gli utenti
- Art. 90 – Regali e altre utilità
- Art. 91 – Incompatibilità, incarichi, divieti e autorizzazioni per attività esterne
- Art. 92 – Comportamento in servizio
- Art. 93 – Comportamento nella vita sociale
- Art. 94 – Obbligo di comunicazione
- Art. 95 – Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni
- Art. 96 – Procedimento disciplinare
- Art. 97 – Patrocinio legale e copertura assicurativa
- Art. 98 – Fondo di integrazione per assistenza e previdenza in favore del personale di polizia locale

#### TITOLO VII – ONORIFICENZE

- Art. 99 – Tipologie di onorificenze
- Art. 100 – Onorificenza per anzianità di servizio
- Art. 101 – Encomio scritto del Comandante
- Art. 102 – Encomio scritto del Sindaco
- Art. 103 – Encomio d'onore deliberato dal Consiglio comunale
- Art. 104 – Medaglia Regione Puglia per meriti speciali

#### TITOLO VIII – FESTA DELLA POLIZIA LOCALE E BANDIERA

- Art. 105 – Festa annuale del Corpo di Polizia Locale
- Art. 106 – Bandiera del Corpo
- Art. 107 – Spirito di Corpo

#### TITOLO IX – NORME DI RINVIO E FINALI

- Art. 108 – Norme di rinvio e finali

## Disposizioni generali

Il presente Regolamento disciplina le materie di cui:

- agli artt. 1, 4 e 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e s.m.i.;
- alla Legge Regionale 14 dicembre 2011, n. 37 e s.m.i., recante “*Ordinamento della polizia locale*”;
- al Regolamento Regionale 18 aprile 2014, n. 8 e s.m.i., recante “*Codice deontologico e di comportamento per il personale della polizia locale*”;
- al Regolamento Regionale 11 aprile 2017, n. 11 e s.m.i., recante “*Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 37/2011*”;
- al Regolamento Regionale 18 dicembre 2018, n. 19 e s.m.i., recante il Regolamento “*Scuola Regionale di Polizia Locale*”, adottato in applicazione dell'art. 20 della citata L.R. n. 37/2011 e s.m.i. .

Il presente Regolamento costituisce, nel proprio esclusivo ambito di applicazione, norma di carattere speciale rispetto al Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai regolamenti comunali di organizzazione dell'Ente ad esso connessi e al Regolamento delle procedure concorsuali, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 144 del 30/11/1995, esecutiva.

Il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Castellana Grotte, istituito con deliberazione di Consiglio comunale 19/03/1990, n. 75, come integrato con deliberazione, di chiarimenti alla Sezione di Provinciale di controllo, di Giunta Comunale del 14/05/1990, n. 385, ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65 e s.m.i. e della L.R. 24 gennaio 1989, n. 2 e s.m.i., recante “*Norme in materia di Polizia locale*”, abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c), della L.R. 14 dicembre 2011, n. 37 e s.m.i., assume, in conformità alla predetta Legge Regionale, la nuova denominazione di “*Corpo di Polizia Locale*” (in prosieguo, per brevità, anche “*Corpo*”).

Il Corpo di Polizia Locale ispira la propria organizzazione interna ai principi del “*Codice europeo di etica per le organizzazioni di Polizia*”, adottato come raccomandazione [REC (2001) 10] dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001 e del Codice deontologico e di comportamento per il personale della Polizia Locale.

L'organizzazione e il funzionamento del Corpo sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e dalle fonti normative statali e regionali.

Il Comune di Castellana Grotte è un ente privo di personale dipendente di qualifica dirigenziale e, ai fini dell'attuazione del Regolamento Regionale 11 aprile 2017, n. 11 e s.m.i., è ente di fascia demografica superiore a 15.000 abitanti.

## TITOLO I – FUNZIONI E ORDINAMENTO

### CAPO I – FUNZIONI

#### Art. 1 – Configurazione del Corpo di Polizia Locale

1. Nell'ambito dell'Amministrazione comunale, il Corpo di Polizia Locale è costituito da una struttura organica funzionale complessa corrispondente al Settore Polizia Locale.
2. Ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 37/2011 e s.m.i., il Corpo di Polizia Locale non può costituire servizio intermedio di settori amministrativi più ampi dell'Ente né può dipendere dal Responsabile apicale di diverso Settore amministrativo.

3. Il servizio di polizia locale è gestito nel Comune di Castellana Grotte in forma singola attraverso propri dipendenti. Il servizio può essere esercitato, nel rispetto della normativa vigente, anche in forma associata con altri Comuni limitrofi.
4. Al vertice del Corpo di Polizia Locale è posto il Comandante in virtù delle specifiche funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza attribuitegli dalla Legge n. 65/1986 e s.m.i. e dalla L.R. n. 37/2011 e s.m.i. .

## **Art. 2 – Funzioni del Sindaco**

1. Il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, stabilisce gli indirizzi politici dell'attività di polizia locale, e ne verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, adotta i provvedimenti previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Sindaco impartisce le direttive al Comandante, fissando gli obiettivi e le priorità operative che devono essere conseguiti nell'assolvimento delle funzioni di polizia locale.

## **Art. 3 – Funzioni, Compiti e Ambito territoriale del Corpo di Polizia Locale**

1. Le funzioni e i compiti di Polizia Locale comprendono l'insieme delle attività dirette a tutelare l'ordinata e civile convivenza, a favorire la coesione sociale, a garantire le condizioni di sicurezza e vivibilità nel centro urbano e in tutto il territorio, attraverso il controllo, la mediazione dei conflitti, la prevenzione e repressione dei comportamenti che violano le leggi o i regolamenti o che disturbano la quiete dei cittadini.
2. Nello specifico, gli operatori di Polizia Locale esercitano, nell'ambito territoriale di competenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 65/1986 e s.m.i. e dell'art. 5 della L.R. n. 37/2011 e s.m.i., le seguenti funzioni:
  - a) polizia amministrativa locale;
  - b) polizia annonaria;
  - c) polizia commerciale e tutela del consumatore;
  - d) polizia edilizia;
  - e) polizia ambientale e mineraria;
  - f) polizia rurale, faunistica e ittico venatoria;
  - g) polizia stradale, ai sensi dell'art. 11 (Servizi di Polizia Stradale) e dell'art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia stradale), comma 1, lettere d-bis) ed e), del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. recante "*Nuovo Codice della Strada*";
  - h) polizia giudiziaria, nei casi e nei modi stabiliti dalla legislazione statale;
  - i) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legislazione statale;
  - j) vigilanza sull'osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze e provvedimenti amministrativi;
  - k) vigilanza sull'integrità e conservazione dei beni demaniali e del patrimonio pubblico;
  - l) polizia tributaria, con particolare riferimento alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali;
  - m) gestione dei servizi d'ordine, di vigilanza, d'onore e di scorta, necessari all'espletamento delle attività istituzionali nel territorio di competenza;
  - n) cooperazione nel soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;
  - o) supporto alle attività di controllo degli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - p) segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;

- q) assunzione di informazioni, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni d'istituto;
  - r) collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza del comune;
  - s) trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori, limitatamente all'assistenza al personale sanitario competente soltanto in caso di resistenza o violenza ed al servizio di scorta del personale sanitario incaricato dell'esecuzione di trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.) e accertamento sanitario obbligatorio (A.S.O.), ove strettamente necessario.
3. Competono alla Polizia Locale tutte le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni, nonché nell'attività di controllo del randagismo ai sensi della L.R. 7/02/2020, n. 2 e s.m.i., recante "*Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)*".
  4. Come previsto dalla L.R. n. 37/2011 e s.m.i., gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale non possono essere impiegati per lo svolgimento di funzioni e compiti diversi da quelli loro propri.
  5. Sono sempre consentite le seguenti attività esterne, al di fuori del territorio di appartenenza:
    - a) missioni esterne ai fini di collegamento o di rappresentanza e nell'ambito di indagini delegate dall'Autorità Giudiziaria;
    - b) operazioni esterne di polizia d'iniziativa dei singoli durante il servizio, in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
    - c) impiego del personale per rinforzare altri corpi o servizi, per la realizzazione di interventi integrati di polizia locale, previa intesa tra le Amministrazioni interessate.
  6. A tal fine l'Amministrazione comunale promuove la stipulazione di accordi e/o protocolli d'intesa con altri Comuni presso la Prefettura al fine di estendere le funzioni di Polizia Locale anche al di fuori del territorio di appartenenza - purché all'interno di quello di competenza degli Enti sottoscrittori - in occasione di rilevanti manifestazioni o eventi, in caso di eventi calamitosi e disastri, ovvero allo scopo di fornire supporto operativo, logistico e di personale.
  7. Detti accordi e/o protocolli d'intesa devono disciplinare i rapporti economici tra gli Enti sottoscrittori, le modalità di impiego e di pagamento del personale. In ogni caso il personale incaricato del Comune di Castellana Grotte opera alle dipendenze funzionali dell'Autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza organica dal Comune di Castellana Grotte agli effetti assicurativi e previdenziali, salvo il diritto di rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'Ente richiedente.
  8. Lo svolgimento delle attività di polizia locale è garantito in tutti i giorni dell'anno in uniforme e per almeno dodici ore, come stabilito dall'art. 6, comma 3, lett. g), della L.R. n. 37/2011 e s.m.i..
  9. L'assegnazione ad altri Settori del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, non comportante mutamento del profilo professionale, può essere richiesta dal Comandante per specifiche ed eccezionali esigenze di servizio, limitatamente al perdurare delle stesse, secondo quanto previsto all'art. 26 del presente regolamento.
  10. Fatte salve le prerogative gestionali del Comandante, gli operatori neo assunti vengono assegnati in prima istanza al Servizio Polizia stradale e Controllo del territorio dove rimangono per un congruo periodo tale da poter fare acquisire loro la necessaria esperienza professionale.

#### **Art. 4 – Funzioni di Polizia Giudiziaria**

1. Il personale, che svolge servizio di polizia locale, nell'ambito del territorio comunale di Castellana Grotte e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita funzioni di polizia giudiziaria assumendo la qualità di:
  - Agente di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del c.p.p. riferita agli operatori di cui ai prospetti E) ed F) dell'art. 9 del R.R. n. 11/2017 e s.m.i. (categoria degli Ispettori e categoria degli Agenti, Assistenti, Sovrintendenti);
  - Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 57, comma 3, del c.p.p. riferita al Comandante e agli Ufficiali di Polizia Locale di cui al prospetto D) dell'art. 8 del R.R. n. 11/2017 e s.m.i. (categoria dei Commissari), in quanto addetti al coordinamento ed al controllo.
2. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale, o Responsabile del Settore Polizia Locale, risponde, come primo referente, all'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 5 – Funzioni di Pubblica Sicurezza**

1. Il personale, che svolge servizio di polizia locale nel proprio ambito territoriale e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.
2. Il Prefetto, previa comunicazione del Sindaco, conferisce al suddetto personale la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza dopo aver accertato il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 7/03/1986, n. 65 e s.m.i..
3. La qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza viene dichiarata decaduta dal Prefetto nei casi in cui, sentito il Sindaco, venga accertato il venir meno dei requisiti prescritti dalle norme di legge.

#### **Art. 6 – Funzioni di Polizia Stradale**

1. Il personale, che svolge servizio di polizia locale nel proprio ambito territoriale e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche funzioni di polizia stradale, curando:
  - a) la prevenzione e l'accertamento degli illeciti in materia di circolazione stradale;
  - b) le rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali;
  - c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
  - d) i servizi di scorta per la sicurezza della circolazione.
2. Il personale di Polizia Locale concorre, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.

#### **Art. 7 - Sicurezza urbana integrata**

1. In attuazione del D.L. 20/02/2017, n. 14 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*", così come convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 18 aprile 2017, n. 4, il Corpo di Polizia Locale, nei limiti delle proprie competenze e finalità d'istituto nonché nel rispetto di intese intercorse tra le competenti Autorità pubbliche e il Sindaco, collabora e coopera con le altre Forze di Polizia, per la realizzazione di interventi coordinati sul territorio finalizzati, in linea con le vigenti norme statali, alla promozione di un sistema unitario ed integrato di sicurezza urbana, quale bene primario da tutelare per il benessere delle comunità

territoriali.

2. La Polizia Locale, inoltre, persegue gli obiettivi individuati dai “*Patti per l’attuazione della sicurezza urbana*” di cui all’art. 5 del succitato D.L. n. 14/2017, e s.m.i., così come convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 18/04/2017, n. 4, così specificati:
  - a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell’arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l’impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza;
  - b) promozione e tutela della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, compresi l’occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;
  - c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le Amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l’ente locale nell’individuazione di aree urbane su cui insistono plessi scolastici e sedi universitarie, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell’art. 9, comma 3, del medesimo D.L. n. 14/2017 e s.m.i.;
  - d) promozione dell’inclusione, della protezione e della solidarietà sociale mediante azioni e progetti per l’eliminazione di fattori di marginalità, anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.
3. I patti di cui all’art. 5 del succitato D.L. n. 14/2017, e s.m.i., e al presente articolo sono sottoscritti tra il Prefetto e il Sindaco.

### **Art. 8 – Attività di Protezione civile**

1. Il Corpo di Polizia Locale, quale struttura permanentemente operante sul territorio, incardina il Servizio Comunale di Protezione Civile assolvendo, per la parte di propria competenza, ai compiti di primo soccorso e agli altri compiti di istituto secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 02/01/2018, n. 1, recante “*Codice della protezione civile*” e dal Piano di Emergenza Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 30/12/2010, esecutiva.

### **Art. 9 - Servizi non essenziali svolti su richiesta di terzi**

1. Ai sensi dell’art. 22, comma 3-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50 e s.m.i., recante “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*”, così come aggiunto dalla legge di conversione 21/06/2017, n. 96, i servizi effettuati dal personale della Polizia Locale del Comune di Castellana Grotte, relativi a prestazioni richieste da terzi per l’espletamento di servizi di cui all’art. 168 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale, necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell’ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato con le modalità di cui ai successivi commi e con l’applicazione delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale.
2. I servizi di carattere privato possono essere effettuati sulle aree soggette alla disciplina del Codice

della Strada o sulle aree dove vengono svolte le manifestazioni a richiesta sia di enti, persone giuridiche che di persone fisiche, previo pagamento. I servizi diretti a disciplinare il traffico e la sicurezza riguardano:

- A- vigilanza sul traffico conseguente a cantieri stradali;
- B- servizi di scorta di veicoli o trasporti eccezionali;
- C- vigilanza del traffico e/o sicurezza conseguente a manifestazioni sportive;
- D- vigilanza del traffico e/o sicurezza conseguente a manifestazioni congressuali e similari;
- E- vigilanza del traffico e/o sicurezza conseguente a feste, sagre, manifestazioni folcloristiche o culturali, spettacoli teatrali, musicali, concerti e similari;
- F- vigilanza del traffico e/o sicurezza conseguente a riprese cinematografiche e televisive;
- G- vigilanza del traffico e/o sicurezza conseguente a tutte quelle funzioni residue ausiliarie non ascrivibili a funzioni obbligatorie di polizia locale e non ricomprese nei casi precedenti.

Sono in ogni caso ricomprese e soggette al pagamento le iniziative organizzate da privati, Enti Pubblici Economici, da società a partecipazione pubblica ma di diritto privato, e comunque per le quali l'ente richiedente agisca come imprenditore, e le società in house. Resta comunque ferma la priorità dei servizi d'istituto della Polizia Locale e che i servizi richiesti potranno essere svolti compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili.

3. Sono escluse le seguenti prestazioni:

- a) le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici essenziali così come definiti dall'art. 2 del CCNL 19/09/2002 relativo al comparto Regioni - Enti Locali;
- b) le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31/12/1983, già disciplinati da apposita normativa;
- c) le prestazioni che riguardano lo svolgimento di funzioni amministrative o comprese tra i servizi pubblici locali di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- d) quando sussistono i requisiti di necessità ed urgenza in caso di pericolo imminente per l'incolumità pubblica o privata;
- e) le prestazioni del personale di Polizia Locale al fine di rinforzare altri Comandi e svolti conformemente alla disciplina di cui alla Legge n. 65/1986 e s.m.i., nonché quelli svolti nell'ambito di servizi istituzionali previsti da leggi e regolamenti;
- f) le manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione comunale, organizzate dalle altre Amministrazioni pubbliche;
- g) le manifestazioni religiose alle quali partecipa l'Amministrazione comunale con il gonfalone e/o la fascia tricolore;
- h) le manifestazioni promosse da gruppi politici, organizzazioni sindacali o di categoria;
- i) le feste patronali e le cerimonie funebri;
- j) gli eventi sportivi di rilevante interesse pubblico espressamente esclusi con atto deliberativo dell'Amministrazione;
- k) gli altri eventi non compresi nei precedenti, espressamente previsti con atto deliberativo della Giunta Comunale.

4. I soggetti promotori di manifestazioni e/o attività per cui necessitano prestazioni di servizio, soggetti a pagamento, da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad inoltrare la domanda al Settore Polizia Locale almeno 30 (trenta) giorni prima dell'evento per il quale è richiesta la prestazione, ad eccezione dei casi che rivestano carattere di necessità ed urgenza. Nella domanda, da compilarsi secondo modello da predisporre ed approvarsi con determinazione del Comandante del Corpo di Polizia Locale (Responsabile del Settore Polizia Locale), dovrà essere specificato:

- a) il tipo di attività e/o manifestazione e le modalità di svolgimento;
- b) la data e la durata dell'evento (ora di inizio e fine);

- c) le generalità del richiedente complete con codice fiscale o partita iva;
  - d) le generalità e il recapito telefonico del soggetto individuato come referente per i rapporti con la Polizia Municipale;
  - e) la località e/o il percorso stradale interessato dall'evento;
  - f) indicazione generale dei servizi ritenuti necessari.
5. Ai fini dell'istruttoria della domanda, entro 20 giorni dalla ricezione della domanda il Comandante del Corpo di Polizia Locale (Responsabile del Settore Polizia Locale) valuta l'ammissione della richiesta, i servizi necessari per assicurare l'adeguato svolgimento dell'evento e, in caso di ammissibilità, ne quantifica i costi secondo le tariffe approvate dalla Giunta comunale. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale (Responsabile del Settore Polizia Locale), valutata nel complesso la manifestazione o l'attività privata e il suo impatto sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione, determinerà il numero necessario di operatori, la loro qualifica, gli orari di impiego e i mezzi con i quali il servizio verrà svolto. L'accoglimento della domanda è sospensivamente condizionato al pagamento della somma determinata.
6. Il presente comma disciplina gli oneri finanziari a carico del richiedente e le modalità di versamento. Le tariffe, quali corrispettivi per le prestazioni rese a terzi, sono approvate annualmente con apposita deliberazione di Giunta Comunale e, in ogni caso, dette tariffe sono aggiornate, con deliberazione di Giunta Comunale, contestualmente alla variazione del costo del lavoro del personale.

Tali tariffe compensano le prestazioni effettuate dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, compresi gli oneri a carico dell'Ente, nonché l'uso ed il deterioramento di mezzi ed attrezzature di proprietà dell'Ente per l'espletamento del servizio. Le somme, da corrispondere anche ai sensi dell'art. 56-ter (Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato) del CCNL relativo al personale dipendente del Comparto Funzioni locali sottoscritto in data 21/05/2018, dovranno ripagare anche gli oneri derivanti dalla corresponsione delle retribuzioni e dalla fruizione dei riposi compensativi, quando le prestazioni siano rese di domenica o nel giorno del riposo settimanale; a tale scopo al personale che operi la domenica o nel giorno di riposo settimanale, oltre al compenso, è riconosciuto un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa resa. Le tariffe orarie di pagamento del personale coinvolto terranno conto del livello retributivo contrattuale in cui è inquadrato il dipendente ed anche della diversa base di pagamento a seconda se il servizio si svolga in orario diurno, notturno o festivo.

Se il servizio si svolge per un periodo superiore alle 6 ore e 20 minuti dovrà essere corrisposto un buono pasto o un pasto presso un pubblico esercizio di ristorazione nel territorio del Comune di Castellana Grotte o nelle immediate vicinanze da concordarsi preventivamente con il servizio.

Gli importi relativi alle prestazioni di servizi di cui al presente articolo non sono assoggettabili ad iva ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i., in quanto trattasi di prestazioni rese dall'ente pubblico.

Le somme quantificate dovranno essere versate presso la Tesoreria Comunale anticipatamente almeno 7 (sette) giorni prima, con la dicitura "*Contributo per prestazione di servizi prestati dal Corpo della Polizia Locale in occasione ... (specificare la data e la manifestazione/evento) ...*".

Qualora, per cause di forza maggiore o per altre particolari circostanze da valutare da parte del Comandante del Corpo di Polizia Locale, il servizio già iniziato non possa essere portato a compimento, la somma quantificata in precedenza verrà limitata all'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione per la parte del servizio effettivamente reso.

In mancanza di preventivo pagamento e nell'impossibilità di non far effettuare l'iniziativa, verrà avviata una procedura di recupero delle somme non pagate. In questi casi si procederà al recupero secondo le regole di cui R.D. n. 639/1910 e s.m.i. (Testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, tramite ingiunzione fiscale).

7. L'impiego del personale è ordinato secondo i seguenti criteri:
  - i servizi a favore di privati vengono svolti, di norma, con prestazione di lavoro straordinario, purché la prestazione di lavoro straordinario del singolo dipendente non superi l'orario del turno di lavoro ordinario, nel rispetto del quadro normativo vigente in materia di pubblico impiego;
  - nei casi in cui vi sia la disponibilità di risorse umane e gli orari siano compatibili con le esigenze del servizio la prestazione potrà essere svolta eccezionalmente anche in orario ordinario;
  - adesione in via preventiva da parte del personale per la resa di servizi in orario straordinario si basa sulla disponibilità dichiarata dal dipendente, con pari possibilità per tutti gli aderenti di svolgere servizi indistintamente senza possibilità di scelta individuale;
  - le risorse impiegate per il pagamento delle ore di straordinario prestate dagli operatori di Polizia Locale non verranno conteggiate nel monte ore straordinario dei dipendenti dell'Ente.
8. Ai fini del rapporto di lavoro trova applicazione l'art. 56-ter (Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato) del CCNL relativo al personale dipendente del Comparto Funzioni locali sottoscritto in data 21/05/2018. E' comunque vietata ogni elargizione spontaneamente offerta e nessuna ulteriore remunerazione è dovuta al personale.

#### **Art. 10 – Finalità generali dei servizi di Polizia Locale**

1. Il Corpo di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.
2. L'organizzazione dei servizi e l'impiego del personale del Corpo di Polizia Locale devono essere impostati conformemente alle finalità sopra indicate.
3. I servizi di Polizia Locale possono essere svolti:
  - a) in forma appiedata  
Per quanto riguarda in particolare le attività di disciplina della circolazione, i predetti servizi si distinguono come segue:
    - servizio mobile appiedato lungo un itinerario o all'interno di un'area;
    - regolazione manuale del traffico sulle intersezioni e sulle strade;
    - presidio agli eventuali impianti semaforici con interventi occasionali di regolazione manuale;
    - servizi d'ordine, di rappresentanza e di scorta, secondo le esigenze contingenti;
  - b) a bordo di veicoli
    - servizi di controllo territorio con velocipedi;
    - servizi di controllo territorio e/o pronto intervento con motocicli/ciclomotori;
    - servizi di controllo territorio e/o pronto intervento con autovetture;
    - servizi di Ufficio Mobile e/o pronto intervento con furgone attrezzato.
4. Per l'espletamento dei compiti d'istituto tutti gli addetti al servizio devono essere abilitati alla guida dei veicoli disponibili. Detti veicoli, ove utilizzati per servizi di polizia stradale, devono essere debitamente allestiti secondo le prescrizioni di cui al R.R. 11/04/2017, n. 11 e s.m.i., e

all'occorrenza possono essere dotati di autovelox, etilometro, defibrillatore, sistemi di videosorveglianza mobile e di altre dotazioni specifiche per servizi di infortunistica stradale.

5. Ai servizi moto-montati e ciclo montati sono assegnati gli Agenti in possesso di particolari attitudini e requisiti stabiliti e accertati dal Comando, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
6. L'utilizzo quotidiano dei veicoli di servizio dovrà essere annotato, da parte del personale operante, su apposita scheda da consegnare prima del termine di servizio all'Ufficiale o Ispettore designato per il controllo dei servizi esterni.
7. I servizi esterni devono essere collegati al Comando con apparecchio ricetrasmittente o altra modalità tecnica idonea alla localizzazione al fine di garantire la tempestività degli interventi sul territorio e la sicurezza del personale.
8. Gli addetti muniti di radio devono mantenere costantemente attivo il collegamento con il Comando.
9. Gli appartenenti al Corpo impiegati in servizi esterni devono dare la posizione richiesta e seguire le istruzioni impartite. In assenza di comunicazioni seguono il programma di lavoro già assegnato.
10. I servizi di pronto intervento sono svolti con veicoli collegati via radio con il Comando e sono allertati per tutti i servizi di emergenza.
11. Gli addetti hanno il compito di intervenire nelle località indicate, secondo le istruzioni impartite dal Comando o dall'Ufficiale di turno, per tutte le necessità di pronto intervento inerenti alle funzioni d'istituto del servizio.
12. Vi è obbligo di comunicazione al Comando di tutti gli interventi eseguiti sul territorio ai fini dell'annotazione sull'apposito registro.

#### **Art. 11 - Obbligo di intervento e di rapporto**

1. Oltre che per l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.
2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.
3. In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è sempre obbligatorio.
4. Oltre i casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, gli appartenenti al Corpo devono redigere sempre una relazione di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per il quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.
5. Al termine del servizio tutti gli addetti ai servizi esterni devono compilare una scheda di servizio ove si dia contezza delle zone oggetto di controllo durante il servizio espletato motivando eventualmente le ragioni per cui non sia stato possibile attuare, anche in modo parziale, le disposizioni impartite nell'ordine di servizio giornaliero. La corretta compilazione di detta scheda è oggetto di verifica da parte dell'Ufficiale o Ispettore preposto al controllo dei servizi esterni.

6. Anche il personale addetto alla centrale operativa deve redigere un succinto rapporto di servizio ove siano evidenziate le richieste di intervento pervenute, il personale intervenuto e l'esito delle operazioni poste in essere o la motivazione dell'impossibilità ad adempiere.

### **Art. 12 – Collaborazione con le altre Forze di Polizia**

1. Nel rispetto delle rispettive competenze e finalità d'istituto, il Corpo di Polizia Locale promuove la massima collaborazione e cooperazione con le altre Forze di Polizia.
2. La Polizia Locale può vicendevolmente condividere personale, mezzi, risorse e servizi, anche realizzando pattuglie miste con le altre Forze di Polizia, condividere le informazioni, promuovere anche in via continuativa, canali di confronto e coordinamento, interscambiare esperienze e formazione in qualsiasi modo, stipulare protocolli d'intesa, sviluppare programmi comuni ed adottare qualsiasi progetto ed iniziativa utili alle finalità d'istituto del Corpo.
3. Il Corpo può realizzare interscambi professionali e di esperienze, gemellaggi ed altre iniziative anche con Polizie Straniere.

### **Art. 13 – Personale ausiliario e volontario**

1. Come previsto dall'art. 13 della L.R. 14/12/2011, n. 37 e s.m.i., il personale di cui ai commi 132 e 133 dell'art. 17 della Legge 15/05/1997, n. 127 e s.m.i., commi abrogati dall'art. 49, comma 5-duodecies, del D.L. 16/07/2020, n. 76 e s.m.i., così come convertito con modificazioni dalla legge 11/09/2020, n. 120, e ora previsto dall'art. 12-bis (Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo codice della strada), così come introdotto dall'art. 49, comma 5-ter, lett. D), del citato D.L. n. 76/2020 e s.m.i., ovvero il personale ausiliario del traffico, gli incaricati di funzioni ausiliarie ai servizi di polizia locale (ovvero personale di aziende concessionarie di servizi di igiene pubblica a cui sono attribuite dal Sindaco funzioni di accertamento e contestazioni delle violazioni amministrative delle ordinanze e regolamenti comunali in materia di igiene e conferimento di rifiuti) e il personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone a cui sono attribuite dal Sindaco funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea, sono soggetti al coordinamento tecnico-operativo del Comandante della Polizia Locale.
2. In conformità a quanto stabilito dal succitato art. 13, commi 3 e 4, della L.R. 14/12/2011, n. 37 e s.m.i., l'Amministrazione comunale può utilizzare personale messo a disposizione da organizzazioni di volontariato, iscritte negli appositi registri, nelle attività volte alla prevenzione degli illeciti e all'integrazione tra politiche di sicurezza e politiche sociali, educative, ambientali e territoriali. Le forme e modalità di collaborazione di cui al comma 3 sono stabilite in appositi protocolli sottoscritti o convenzioni stipulate con le organizzazioni interessate, nel rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 e s.m.i., recante "*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*" e dalle norme statali e regionali vigenti in materia.

## **CAPO II - ORDINAMENTO**

## Art. 14 – Dotazione organica

1. L'organizzazione, il funzionamento e la dotazione organica del Corpo di polizia locale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettere a) e b), della L.R. n. 37/2011 e s.m.i., sono disciplinati nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) previsione di almeno una unità operativa per ogni cinquecento abitanti, atteso che il Comune di Castellana Grotte è un ente a vocazione turistica, ferma restando la sostenibilità finanziaria e di bilancio della relativa spesa ed il rispetto dei limiti e vincoli alle assunzioni di personale, quali definiti dalle disposizioni normative nel tempo vigenti;
  - b) determinazione della dotazione organica e dell'organizzazione del Corpo di polizia locale in relazione agli indici di densità della popolazione residente, all'articolazione delle circoscrizioni o altre forme di decentramento, all'estensione e alle peculiarità del territorio, alla viabilità e all'intensità dei flussi di circolazione, al patrimonio ambientale, alle caratteristiche del tessuto sociale, all'affluenza turistica e a ogni altro rilevante parametro socio-economico pertinente anche all'estensione delle aree rurali e al tipo e quantità degli insediamenti industriali e commerciali;
  - c) articolazione del Corpo secondo la distinzione tra funzioni dirigenziali - alle quali sono assimilate, per gli enti privi della dirigenza, qual è il Comune di Castellana Grotte, e ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 108 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del vigente CCNL relativo al comparto Funzioni locali sottoscritto in data 21/05/2018, le funzioni svolte dai Responsabili incaricati di posizione organizzativa -, attività di coordinamento, attività di controllo e attività di servizio;
  - d) conferimento, anche se temporaneo e ad interim, del Comando del Corpo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, lett. d), della L.R. n. 37/2011 e s.m.i. e dagli artt. 16 e 18 del presente regolamento;
  - e) adeguamento delle dotazioni e procedure di sicurezza a tutela degli operatori di polizia locale impiegati nel servizio notturno in relazione al maggior rischio connesso a tale orario di servizio;
  - f) svolgimento delle attività e dei compiti di istituto in idonee strutture adeguatamente predisposte in relazione alle esigenze di sicurezza, tutela della salute, decoro ambientale e praticità di utilizzazione.
2. Così come previsto dall'art. 6, comma 7, della L.R. n. 37/2011 e s.m.i., la dotazione organica della Polizia Locale, come risultante dal precedente comma 1, è incrementata della percentuale del cinque per cento di posti da riservare al personale amministrativo per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
3. Il Corpo non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né può essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo dell'Ente, incaricato di posizione organizzativa, fatti salvi i casi di conferimento temporaneo di incarico interinale secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 3, del presente regolamento.
4. Il Corpo è il destinatario e il titolare della funzione di polizia locale che esercita in forma esclusiva ai sensi della normativa vigente.
5. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., compete alla Giunta comunale definire l'organizzazione degli uffici, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché approvare la dotazione organica del Corpo di Polizia Locale nell'ambito della Programmazione triennale dei fabbisogni del personale.
6. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni attinenti alla gestione operativa, al Sindaco, ovvero all'organo individuato ai sensi del comma 5 dell'art. 6 della

L.R. n. 37/2011 e s.m.i., nel caso di gestione associata del Corpo o del servizio di polizia locale, compete il potere di impartire gli indirizzi al Comandante del Corpo o al responsabile del servizio e il controllo sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale per l'efficace raggiungimento degli obiettivi assegnati.

7. Il Comandante del Corpo (o Responsabile del Settore Polizia locale) ha piena autonomia organizzativa e operativa nello svolgimento delle funzioni di direzione e di coordinamento dei servizi e del personale del Corpo.
8. Il Comandante del Corpo (o Responsabile del Settore Polizia locale), ferma restando la sua autonomia organizzativa e operativa, è responsabile esclusivamente verso il Sindaco, ovvero verso l'organo individuato ai sensi del comma 5 dell'art. 6 della L.R. n. 37/2011 e s.m.i., nel caso di gestione associata del Corpo o del servizio di polizia locale, della gestione delle risorse assegnate, dell'organizzazione e dell'impiego tecnico-operativo e della disciplina degli addetti alla polizia locale.
9. In considerazione dello stato giuridico rivestito e in conformità al CCNL relativo al personale dipendente del Comparto Funzioni locali, il Comandante assicura la presenza in servizio e organizza il proprio tempo di lavoro, nel rispetto dell'orario settimanale contrattualmente previsto, in modo flessibile rispetto alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità.

#### **Art. 15 – Ordinamento strutturale**

1. In ragione della complessità e rilevanza delle funzioni stabilite dall'art. 5 della L.R. n. 37/2011 e s.m.i., nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie da gestire, e fermo restando la competenza della Giunta comunale ad approvare l'organizzazione, il funzionamento e la dotazione del Corpo di Polizia Locale, così come previsto al precedente art. 14, il Corpo di Polizia Locale si articola in Uffici e Servizi, così come in precedenza approvati, la cui definizione di compiti e dotazioni di risorse umane e strumentali è rimessa a provvedimento adottato dal Comandante del Corpo, nell'esercizio dei poteri gestionali di direzione del Corpo.
2. In sede di prima applicazione l'articolazione del Corpo in Uffici e Servizi è la seguente:
  - a) Ufficio Segreteria Comando: gestione delle procedure amministrative e gestionali per le forniture e i servizi del Comando P.L.; gestione del rilascio contrassegno invalidi; gestione del protocollo; accesso agli atti; predisposizione di ordinanze per la viabilità; rilascio di autorizzazioni di competenza del Comando P.L.; servizi di segreteria per il Comando P.L.; informatizzazione degli Uffici del Comando di P.L.; pianificazione e gestione degli interventi di Protezione Civile da parte della Polizia Locale e di volontari;
  - b) Ufficio Servizi e notifiche atti: predisposizione dei servizi su indicazione del Comandante; turni di reperibilità del personale; pianificazione di progetti che riguardano l'impiego del personale; adempimenti per la notifica di atti richiesti dall'Autorità Giudiziaria e da altri Enti; comunicazioni di specifiche disposizioni di servizio adottate dal Comandante; gestione oggetti smarriti; gestione parco mezzi; pianificazione corsi di educazione stradale; gestione del vestiario; gestione delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale;
  - c) Ufficio Informazioni: accertamenti anagrafici; verifiche richieste da altri uffici comunali su beni immobili; accertamenti di proprietà immobiliari; accertamenti tributari; accertamenti e verifiche richieste da altri uffici e altri Enti;

- d) Ufficio Verbali e Contenzioso: gestione di tutte le fasi delle procedure sanzionatorie dei verbali del codice della strada e delle altre violazioni amministrative; rapporti con altri Enti per la notifica degli atti sanzionatori; adempimenti previsti da sanzioni accessorie del codice della strada; validazione di violazioni rilevate con l'utilizzo di sistemi automatici (autovelox, street control, targa system, ecc.); gestione informatizzazione dell'Ufficio verbali e del collegamento con le banche dati; gestione delle procedure di rateizzazione delle sanzioni; gestione delle procedure di riscossione coattiva; contabilizzazione incassi e redazione atti periodici accertamento somme per violazioni al c.d.s. e amministrative; gestione dei fermi amministrativi, dei sequestri, dei veicoli in custodia giudiziale e procedure per la loro alienazione; gestione della richiesta di annullamento in autotutela, dei ricorsi innanzi al Prefetto e al Giudice di Pace; rappresentanza del Comune nei giudizi innanzi al Giudice di Pace da parte di dipendenti appositamente delegati; ordinanze – ingiunzione di pagamento e ordinanze di archiviazione atti riguardanti violazioni amministrative;
- e) Servizio Polizia Stradale e Controllo del Territorio: pianificazione coordinamento e controllo dei servizi esterni disposti per il controllo della viabilità e per l'infortunistica stradale; gestione dei rapporti di infortunistica stradale; controlli del territorio per garantire la sicurezza urbana e il rispetto delle ordinanze e regolamenti comunali; gestione degli impianti di videosorveglianza urbana; servizi di rappresentanza e servizi di vigilanza presso la sede comunale; coordinamento dei servizi di Pubblica Sicurezza con altre Forze di Polizia; gestione dei TSO e degli ASO; gestione dei servizi di viabilità ordinari e per eventi e manifestazioni pubbliche;
- f) Servizio di Polizia Annonaria e Amministrativa: gestione delle aree mercatali; controlli delle attività artigianali, dei pubblici esercizi e delle attività commerciali sia in sede fissa che su area pubblica; controllo di dehors e occupazioni suolo pubblico; controlli previsti dal TULPS e da regolamenti comunali per la disciplina del commercio; controlli per l'inquinamento acustico determinato da pubblici esercizi; controlli da effettuarsi congiuntamente alla ASL per aspetti igienico – sanitari di attività economiche; controlli impianti pubblicitari; controlli inerenti l'esazione di canoni e tributi locali; controlliannonari e rilascio pareri su richiesta di altri Uffici Comunali o di altri Enti pubblici;
- g) Servizio di Polizia Giudiziaria e Ambientale: informative all'Autorità Giudiziaria per reati vari di competenza della Polizia Locale ed espletamento deleghe dell'A.G.; controlli in materia urbanistica – edilizia; controlli in materia ambientale a tutela di ogni forma di inquinamento; coordinamento dei controlli in materia ambientale da parte di associazioni di volontari convenzionate con l'Ente; verifiche e accertamenti richiesti dall'A.G., dall'UTC, dalla ASL e da altri Enti in materia edilizia ed ambientale; interventi di polizia veterinaria e polizia rurale ove di competenza della Polizia Locale; randagismo.

### **Art. 16 – Articolazione del Corpo e distintivi di grado**

1. Le funzioni e le attività del Corpo sono svolte, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. c), della L.R. n. 37/2011 e s.m.i., in base alla distinzione tra funzioni direttive, attività di coordinamento, attività di controllo e attività di servizio.
2. Nell'ambito della dotazione organica del Corpo di Polizia Locale e fermo restando che il Comandante riveste la qualifica e la posizione apicale previste per il personale dipendente dell'Ente secondo il modello organizzativo approvato dall'Ente e in conformità al vigente CCNL relativo al personale dipendente del comparto Funzioni locali sottoscritto in data 21/05/2018 e al vigente sistema di classificazione del medesimo personale, i profili di servizio, in relazione alle funzioni svolte, e i simboli distintivi di grado sono stabiliti dagli artt. 7, 8 e 9 e dall'allegato "C" del R.R. 11/04/2017, n. 11 e s.m.i..

3. I simboli distintivo di grado indossati dal personale della Polizia Locale hanno funzione simbolica e mirano a distinguere l'ordinazione dei ruoli e delle funzioni; essi non incidono sullo stato giuridico ed economico del personale addetto che è regolato esclusivamente dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalle norme di legge e regolamento vigenti in materia.
4. I simboli distintivo di grado sono stabiliti dal R.R. n. 11/2017 e s.m.i. e sono così distinti:

#### **A. Comandante del Corpo di Polizia Locale**

Riveste la categoria giuridica "D" secondo il vigente sistema di classificazione del personale di cui all'art. 12 del CCNL relativo al personale dipendente del Comparto Funzioni locali sottoscritto in data 21/05/2018. Riveste altresì la qualifica e la posizione apicale previste per il personale dipendente dell'Ente nell'ambito del Corpo di Polizia Locale. L'incarico di posizione organizzativa, con attribuzione delle relative responsabilità, è conferito dal Sindaco con apposito decreto.

In base al vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e ai regolamenti comunali di organizzazione dell'Ente e, in conformità al CCNL relativo al personale dipendente del Comparto Funzioni locali sottoscritto in data 21/05/2018 e al vigente sistema di classificazione del personale, tale posizione funzionale è attualmente ricoperta da un dipendente di ruolo di categoria giuridica "ex D3" (cui era ascritta l'VIII qualifica funzionale di cui al D.P.R. n. 333/1990).

In considerazione del carattere apicale di tale categoria giuridica "ex D3" come apicale e della struttura organizzativa che questo Ente si è dato nel corso degli anni, trova applicazione il disposto di cui all'art. 17 - Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative -, comma 1, del medesimo CCNL 21/05/2018, il quale stabilisce espressamente che negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13 del medesimo CCNL.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art.12, comma 4, del citato CCNL 21/05/2018, è stata disposta, all'interno della categoria "D", la soppressione di quei profili per i quali precedentemente, veniva riconosciuto un trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica "D3" e per i quali, conseguentemente, era previsto uno specifico punto di accesso dall'esterno, pure nella unicità della categoria "D". Conseguentemente, dalla data del 22 maggio 2018, all'interno della dotazione organica esistono solo profili ai quali viene riconosciuto il trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica "D1".

Pertanto, l'Ente, per il futuro, può assumere, nella categoria "D", dipendenti solo per i profili con posizione economica "D1". Viene, comunque, salvaguardata la posizione dei lavoratori attualmente già inquadrati in tali profili "D3", prevedendosi, per essi, la conservazione del profilo posseduto e la posizione economica acquisita nell'ambito della categoria "D".

In base alla classe demografica del Comune di Castellana Grotte, ente di fascia demografica superiore a 15.000 abitanti, così come determinata dall'art. 7, comma 1, Prospetto B), del R.R. n.11 dell'11/04/2017 e s.m.i., il Comandante ha il grado di Commissario Superiore.

Il segno distintivo di grado previsto è una stella a sei punte dorata bordata di rosso e torre.

Il segno distintivo di grado attribuito al Comandante non può essere attribuito ad altri appartenenti al medesimo Corpo, ai quali è assegnato quello immediatamente inferiore (art. 8, comma 3, del R.R. n. 11/2017).

#### **B. Vice Comandante, con funzioni vicarie**

Riveste la categoria giuridica “D”, secondo il vigente sistema di classificazione del personale di cui all’art. 12 del CCNL relativo al personale dipendente del Comparto Funzioni locali sottoscritto in data 21/05/2018.

Assume i gradi corrispondenti al proprio inquadramento con le stelle a sei punte dorate, bordate di colore azzurro (art. 8, comma 2, del R.R. n. 11/2017), così come determinati dall’art. 8, comma 1, Prospetto D), del R.R. n.11/2017.

### **C. Ufficiali di Polizia Locale non Comandanti**

Rivestono la categoria giuridica “D”, secondo il vigente sistema di classificazione del personale di cui all’art. 12 del CCNL relativo al personale dipendente del Comparto Funzioni locali sottoscritto in data 21/05/2018.

Assumono i gradi corrispondenti al proprio inquadramento, con le stelle a sei punte dorate, così come determinati dall’art. 8, comma 1, Prospetto D), del R.R. n.11/2017:

- Vice Commissario: l’Ufficiale di Polizia Locale nel suo primo inquadramento in categoria D e per i successivi tre anni; il distintivo di grado è una stella a sei punte dorata;
- Commissario: l’Ufficiale di Polizia Locale inquadrato nella categoria D, dopo tre anni di anzianità nel ruolo di Vice Commissario; il distintivo di grado è due stelle a sei punte dorate;
- Commissario Capo: l’Ufficiale di Polizia Locale inquadrato nella categoria D, dopo sette anni di anzianità nel ruolo di Commissario, oppure dopo tre anni di anzianità in tale ruolo previo superamento di un corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata da apposito decreto regionale; il distintivo di grado è tre stelle a sei punte dorate;
- Commissario Superiore: l’Ufficiale di Polizia Locale inquadrato nella categoria D, dopo sette anni di anzianità nel ruolo di Commissario Capo, oppure dopo tre anni di anzianità in tale ruolo previo superamento di un corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata da apposito decreto regionale; il distintivo di grado è una stella a sei punte dorata e torre.

### **D. Ispettori di Polizia Locale**

Rivestono la categoria giuridica “C”, secondo il vigente sistema di classificazione del personale di cui all’art. 12 del CCNL relativo al personale dipendente del Comparto Funzioni locali sottoscritto in data 21/05/2018.

Gli appartenenti alla categoria “C” che svolgono attività di coordinamento o di controllo indossano un distintivo di grado attribuito sulla base dei seguenti requisiti:

- Vice Ispettore: il personale della Polizia Locale, inquadrato da non meno di 12 anni nella categoria C dopo aver superato di apposito corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata da apposito decreto regionale; il distintivo di grado è un pentagono dorato iscritto in perimetro rettangolare dorato;
- Ispettore: il personale della Polizia Locale, inquadrato nella categoria C, dopo 4 anni di anzianità nella qualifica di Vice Ispettore; il distintivo di grado è due pentagoni dorati iscritti in perimetro rettangolare dorato;
- Ispettore Capo: il personale della Polizia Locale, inquadrato nella categoria C, dopo 4 anni di anzianità nella qualifica di Ispettore; il distintivo di grado è tre pentagoni dorati iscritti in perimetro rettangolare dorato;
- Ispettore Superiore: il personale della Polizia Locale, inquadrato nella categoria C, dopo 4 anni di anzianità nella qualifica di Ispettore Capo; il distintivo di grado è una stella a sei punte con barra inferiore contenente rombo centrale entrambi dorati e iscritti in perimetro rettangolare dorato.

## **E. Sovrintendenti, Assistenti e Agenti di Polizia Locale –**

Rivestono la categoria giuridica “C”, secondo il vigente sistema di classificazione del personale di cui all’art. 12 del CCNL relativo al personale dipendente del Comparto Funzioni locali sottoscritto in data 21/05/2018.

Gli appartenenti alla categoria “C” che svolgono attività di servizio indossano un distintivo di grado attribuito sulla base dei seguenti requisiti:

- Agente di Polizia Locale: il personale di Polizia Locale neo assunto, inquadrato nella categoria C (nessun grado e bottone dorato);
  - Agente Scelto: il personale di Polizia Locale inquadrato nella categoria C, con 5 anni di anzianità di servizio; il distintivo di grado è uno “chevron” di colore rosso iscritto in perimetro rettangolare dorato e bottone dorato;
  - Assistente: il personale di Polizia Locale, inquadrato nella categoria C, con 8 anni di anzianità di servizio; il distintivo di grado è due “chevron” di colore rosso iscritti in perimetro rettangolare dorato e bottone dorato);
  - Vice Sovrintendente: il personale di Polizia Locale, inquadrato nella categoria C, con 12 anni di anzianità di servizio; il distintivo di grado è una barra argentata e bottone dorato;
  - Sovrintendente: il personale di Polizia Locale, inquadrato nella categoria C, con 18 anni di anzianità di servizio; il distintivo di grado è due barre argentate e bottone dorato;
  - Sovrintendente Capo: il personale di Polizia Locale, inquadrato nella categoria C, con 22 anni di anzianità di servizio; il distintivo di grado è tre barre argentate e bottone dorato.
5. Ai fini dell'attribuzione dei gradi, così come specificati nel presente articolo, l'anzianità di servizio si calcola considerando anche gli anni di servizio prestati presso altra Amministrazione pubblica nell'area di vigilanza, nonché quelli prestati a tempo determinato e, in caso di rapporto di lavoro part-time, entrambe le anzianità di servizio vengono computate in proporzione alle ore settimanali svolte, come risultanti da contratto individuale di lavoro.
  6. Il personale amministrativo inserito organicamente nel Settore, non appartenente ai profili della Polizia Locale, ma assegnato al Settore P.L., è adibito all'espletamento di mansioni che non richiedono il possesso delle qualifiche di Agente di Pubblica Sicurezza, di Polizia Giudiziaria e di Polizia Stradale.
  7. L'anzianità di servizio maturata determina sovraordinazione gerarchica e funzionale in ragione della maggiore anzianità di servizio tra le qualifiche di Agente, Assistente e Sovrintendente di Polizia Locale, della maggiore anzianità nel grado fra le qualifiche di Ufficiali e Ispettori di Polizia Locale. A parità di anzianità nell'ambito della stessa qualifica, si dovrà tener conto dell'anzianità complessiva di servizio maturata eventualmente anche in altri Comandi di Polizia Locale e, in subordine, dell'anzianità anagrafica.
  8. Per il Comandante di Polizia Locale il riconoscimento formale dei distintivi di grado è disposto con decreto sindacale, contestualmente al conferimento delle funzioni dirigenziali di cui al combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ovvero al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa.
  9. Compete al Comandante, nella stretta osservanza del presente regolamento e della normativa regionale, l'attribuzione dei competenti distintivi di grado per il personale in organico.

10. Fermo restando le prescrizioni sopra indicate, di cui alla L.R. n. 37/2011 e s.m.i., costituiscono, ai sensi dell'art. 10, comma 7, della medesima legge regionale, condizioni per la progressione di grado:
- non aver conseguito valutazione annuale negativa nell'ultimo biennio, secondo il sistema permanente di valutazione delle performance individuale in vigore nell'Ente; se il dipendente è stato ritenuto non valutabile in dipendenza di assenza per malattia o maternità, il periodo di riferimento sarà esteso anche al biennio precedente;
  - l'assenza di procedimenti disciplinari che abbiano comportato nel precedente biennio l'applicazione di sanzioni più gravi del richiamo scritto, anche in assenza di procedimento penale.
11. Il mancato avanzamento nel grado per i motivi innanzi citati comporta lo slittamento nella progressione del grado di due anni.
12. In fase di prima attuazione del presente regolamento, così come previsto dall'art. 11 - Disposizioni transitorie - del R.R. 11/04/2017, n. 11 e s.m.i., attuativo dell'art. 12 della L.R. n. 37/2011 e s.m.i., si prende atto di situazioni e requisiti di professionalità e/o anzianità nel ruolo di operatori di Polizia Locale già maturati dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del predetto R.R. n. 11/2017, stabilendo la seguente disciplina transitoria:
- a) i Comandanti e gli Ufficiali di Polizia Locale che, alla data di entrata in vigore del R.R. n. 11/2017 e a seguito di provvedimento amministrativo definitivo, indossano distintivo di grado superiore a quello previsto dagli artt. 7 e 8 del R.R. n. 11/2017, possono continuare ad indossarlo purché lo stesso sia previsto nella tabella corrispondente alla propria categoria funzionale;
  - b) al personale di Polizia Locale, che alla data di entrata in vigore del R.R. n. 11/2017 e a seguito di provvedimento amministrativo definitivo, ai sensi dell'art. 29 del CCNL 14/09/2000 relativo al personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, comma 1, lettere b) e c), alle c.d. "figure ad esaurimento", ovvero divenuti sottufficiali successivamente a seguito di procedure concorsuali o selettive di cui all'art. 15, comma 5, e allegato A della abrogata L.R. n. 2/1989, è attribuita la denominazione di "Ispettore", attribuendo loro le denominazioni di grado di cui all'art. 9, comma 1, prospetto E) in relazione all'anzianità di servizio già acquisita nel ruolo;
  - c) si definiscono sovrintendenti gli appartenenti della Polizia Locale che, pur rimanendo inquadrati giuridicamente in categoria "C", con il requisito della sola anzianità di servizio, con provvedimenti ufficiali e definitivi indossino i distintivi di grado di cui all'art. 15, comma 5 e allegato A dell'abrogata L.R. n. 2/1989; ad essi è assegnato il corrispettivo di grado secondo la tabella di cui all'art. 9, prospetto F), del R.R. n. 11/2017;
  - d) per gli assistenti ed agenti scelti della Polizia Locale, a seconda degli anni di anzianità complessiva di servizio maturata è assegnato il corrispettivo di grado seguendo i criteri di cui all'art. 9 del R.R. n. 11/2017 – Tabella sovrintendenti, assistenti ed agenti – che prevede il requisito della sola anzianità di servizio.
13. Ai sensi dell'art. 10 del citato R.R. n. 11/2017 e s.m.i., le segnalazioni relative alla erronea applicazione delle norme del medesimo regolamento sono trasmesse al competente Servizio della Regione.
14. Per tutto quanto non previsto in materia di gradi del personale di Polizia Locale, si rinvia ai vigenti Regolamenti Regionali.

### **Art. 17 – Rapporto gerarchico**

1. L'ordinamento gerarchico del Corpo di Polizia Locale è rappresentato dalle categorie giuridiche e dai relativi profili professionali di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al Comparto Funzioni locali e, nell'ambito della medesima categoria giuridica e profilo professionale, dai distintivi di grado previsti dal R.R. n. 11/2017 e s.m.i. e dal presente regolamento.
2. Nella stessa categoria giuridica, a parità di profilo professionale, la dipendenza gerarchica è determinata dall'anzianità di servizio nella categoria medesima e, a parità di anzianità di servizio nella categoria, essa è determinata dall'anzianità anagrafica.
3. Il personale del Corpo di Polizia Locale è obbligato ad osservare ed eseguire gli ordini di servizio impartiti dal Comandante o dal soggetto che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, ovvero che ha la reggenza del Corpo. Solo per motivi contingenti, in assenza del Comandante, le disposizioni di servizio preventivamente pianificate e adottate possono essere modificate dal Vice Comandante, ove esistente. In tale evenienza le modifiche delle disposizioni impartite con ordine di servizio dal Comandante dovranno essere a questi rapportate nell'immediatezza a mezzo telefono per i casi urgenti ovvero con annotazione scritta per le altre ipotesi evidenziandone le motivazioni.
4. Ogni qualvolta il Vice Comandante, ove esistente, riscontri inosservanze alle disposizioni impartite o comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente regolamento, ha l'obbligo di segnalarle per iscritto al Comandante del Corpo con annotazione.
5. Resta fermo quanto previsto all'art. 21, comma 2, lett. g), del presente regolamento in ordine alle funzioni degli Ispettori di Polizia Locale e all'art. 22, comma 5, del presente regolamento in ordine alle funzioni di Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti.

### **Art. 18 – Funzioni del Comandante**

1. L'accesso alla funzione di Comandante del Corpo, cui corrisponde, nell'ambito della dotazione organica dell'Ente, una specifica posizione apicale, avviene, secondo le vigenti norme di legge e regolamento in materia di reclutamento del personale dipendente, tramite concorso pubblico per titoli ed esami, oppure a seguito di procedure di mobilità da effettuarsi nell'ambito del personale dell'area di vigilanza - Polizia Locale - e delle Forze dell'ordine di pari grado.
2. Restano ferme, secondo le vigenti norme di legge e contratto, le modalità di copertura della predetta posizione funzionale mediante l'utilizzo degli istituti del comando, dell'accordo di cui all'art. 14 del CCNL 22/01/2004, dell'esercizio in forma associata attraverso unione o convenzione, e di altri istituti previsti dalle vigenti norme di legge e contratto. Anche in caso di ricorso ai predetti istituti l'utilizzo dovrà riguardare personale dell'area di vigilanza - Polizia Locale -.
3. Il conferimento temporaneo o ad interim del Comando del Corpo, o della responsabilità del medesimo Settore della Polizia Locale, può avvenire, ove possibile e ne ricorrano i presupposti e le condizioni, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della L.R. n. 37/2011 e s.m.i. . In caso di vacanza della posizione funzionale di Comandante o di assenza o impedimento di questi, le relative funzioni vicarie o suppletive sono svolte dal Vice Comandante, ove esistente nell'organico del Corpo. In caso di vacanza della posizione funzionale di Comandante resta comunque ferma la facoltà dell'Ente di fare ricorso agli istituti di cui al precedente comma 2 del

presente articolo. In caso di assenza o impedimento del Comandante e della mancanza, nell'organico del Corpo, della figura del Vice Comandante, le relative funzioni suppletive sono conferite, con decreto del Sindaco, ad altro Responsabile di Settore dell'Ente incaricato di posizione organizzativa in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 5, comma 2, della citata L.R. n. 37/2011 e s.m.i..

4. Il Comandante del Corpo di Polizia locale riveste la qualifica e la posizione apicale previste per il personale dipendente dell'Ente, secondo quanto previsto agli artt. 14 e 16, comma 4, lettera A, del presente regolamento.
5. Come previsto dall'art. 9, comma 2, della L.R. n. 37/2011 e s.m.i., ferma restando la sua autonomia organizzativa e operativa, è responsabile esclusivamente verso il Sindaco e/o l'Assessore delegato, della gestione delle risorse assegnate, dell'organizzazione, dell'impiego tecnico-operativo e della disciplina del proprio personale; assicura, tenuto conto dello stato giuridico rivestito e in conformità alle vigenti norme di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al Comparto Funzioni locali, la presenza in servizio e organizza il proprio tempo di lavoro, nel rispetto dell'orario settimanale contrattualmente previsto, in modo flessibile rispetto alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità.
6. Oltre ai compiti ed alle funzioni stabilite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., nonché da leggi, Statuto e regolamenti e di quelle ulteriori attribuite dal Sindaco, il Comandante:
  - a) organizza, dirige e coordina i servizi e gli uffici, ovvero esercita i poteri di organizzazione di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., adottando, nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 165/2001 e con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità;
  - b) assicura l'osservanza delle direttive generali del Sindaco o dell'Assessore delegato, l'esecuzione delle attività funzionali alla realizzazione dei programmi approvati dagli Organi Comunali e l'attuazione dei provvedimenti legittimamente assunti;
  - c) emana direttive e disposizioni interne al Corpo per assicurare il perseguimento degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politico-amministrativi, nonché delle direttive generali impartite dal Sindaco o dall'Assessore delegato al ramo o dal Segretario Generale dell'Ente, in relazione alle funzioni allo stesso attribuite dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e dal Sindaco, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
  - d) risponde al Sindaco dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati e alle direttive ricevute;
  - e) impartisce disposizioni al personale mediante ordini di servizio;
  - f) propone all'Amministrazione Comunale atti e provvedimenti diretti ad incrementare l'efficienza dei servizi, nonché l'efficacia e la produttività dell'azione amministrativa di propria competenza;
  - g) attua ed emana disposizioni per l'attuazione del "*Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza*" e assicura l'osservanza delle direttive impartite dal Segretario Generale dell'Ente in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
  - h) provvede all'addestramento e alla formazione professionale degli addetti al Corpo di Polizia Locale;
  - i) promuove attività di studio, ricerca, elaborazioni di piani e di programmi, verificandone i relativi risultati;
  - j) coordina i servizi e le operazioni di protezione civile demandate alla Polizia Locale;
  - k) relaziona al Sindaco o all'Assessore delegato su fatti, situazioni e necessità di particolare importanza, predisponendo, nel caso, i consequenziali provvedimenti da adottare obbligatoriamente in virtù di norme cogenti;

- l) su delega del Sindaco, ha la rappresentanza dell'Ente nei contenziosi aventi ad oggetto impugnazioni di sanzioni per violazioni del codice della strada, nei quali è consentita la difesa in proprio ai sensi dell'art 82 codice procedura civile;
  - m) cura e mantiene i rapporti con l'Autorità Giudiziaria, con le Autorità di Pubblica Sicurezza e con le altre Autorità civili e militari, nello spirito di collaborazione e del migliore andamento del servizio in generale;
  - n) attua le disposizioni impartite dall'Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, collaborando con le stesse nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali;
  - o) rappresenta il Corpo di Polizia Locale nelle relazioni interne ed in occasione di funzioni, cerimonie, manifestazioni pubbliche, civili e religiose;
  - p) assegna il personale dipendente agli Uffici ed ai Servizi assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
  - q) verifica periodicamente la funzionalità dei servizi e degli uffici;
  - r) conferisce e propone encomi al personale distintosi in azioni di particolare valore sociale nel corso di fatti o avvenimenti di carattere eccezionale, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge e regolamento regionali e dal presente regolamento;
  - s) contesta gli addebiti inerenti comportamenti omissivi compiuti in violazione dei rispettivi doveri e cura i procedimenti disciplinari relativi al personale assegnato, ferme restando le competenze dell'Ufficio Competente per i procedimenti disciplinari dell'Ente;
  - t) coordina il servizio di Protezione Civile comunale.
7. Il Comandante, con proprio provvedimento motivato, nomina tra gli Ufficiali il Vice Comandante, al quale attribuisce funzioni vicarie in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, purché appartenente alla categoria giuridica "D", secondo quanto stabilito dal CCNL relativo al personale dipendente del Comparto Funzioni locali, e nel rispetto del R.R. n. 11/2017 e s.m.i. e dal vigente sistema di classificazione del personale, dal presente regolamento, tenuto conto del distintivo di grado posseduto e, a parità di grado, dell'anzianità di servizio maturata.
8. La nomina può essere revocata esclusivamente dal Comandante con proprio provvedimento motivato per gravi inadempimenti o gravi violazioni di legge.

### **Art. 19 – Funzioni del Vice Comandante**

1. Il Vice Comandante è nominato dal Comandante con le modalità previste dai precedenti artt. 16 e 18 del presente regolamento.
2. Il Vice Comandante coadiuva il Comandante nella direzione tecnica, amministrativa e disciplinare del Corpo e disimpegna gli incarichi che dal Comandante stesso gli sono affidati. In particolare:
  - a) esercita le funzioni interinali di direzione del Corpo in caso di assenza o impedimento temporaneo del Comandante, così come disposto dal precedente art. 18, comma 7;
  - b) esercita, in caso di vacanza della posizione funzionale di Comandante e previo conferimento dell'incarico con apposito decreto del Sindaco, le funzioni vicarie di direzione del Corpo nelle more della definizione del procedimento per la copertura del posto;
  - c) cura e sovrintende iniziative o interventi generali e trasversali ai vari servizi ed uffici del Corpo;
  - d) collabora direttamente con il Comandante nella programmazione e pianificazione generale e nel controllo gestionale delle risorse e dell'attività del Corpo nel suo complesso;
  - e) cura l'organizzazione e la gestione dei servizi secondo gli ordini e le direttive del Comandante;
  - f) esercita ogni altra funzione e compito stabiliti dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

## **Art. 20 – Funzioni degli Ufficiali**

1. Gli Ufficiali del Corpo di Polizia Locale espletano le funzioni previste dalla legge n. 65/1986 e s.m.i. e dalla L.R. n. 37/2011 e s.m.i. nonché le attività rientranti nella declaratoria del profilo professionale di appartenenza, secondo la disciplina contrattuale nazionale ed organizzativa interna.
2. Essi sono, altresì, preposti al coordinamento e controllo degli operatori, creando le migliori condizioni operative possibili ed accertando che l'esecuzione dei servizi sia conforme alle direttive e alle istruzioni impartite.
3. Controllano e verificano tutto ciò che attiene alla disciplina del servizio, al regolare e corretto svolgimento del lavoro, al rispetto dei turni, alla cura della persona degli operatori, al corretto utilizzo dell'uniforme e delle dotazioni.
4. Gli Ufficiali coordinano operativamente il personale assegnato all'Ufficio/Servizio di cui sono responsabili nei servizi interni ed esterni e forniscono istruzioni in conformità alle direttive impartite dal Comandante o dal soggetto che legittimamente lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o in caso di vacanza del posto.

## **Art. 21 – Funzioni degli Ispettori di Polizia Locale**

1. Espletano tutte le mansioni inerenti ai compiti d'istituto che rientrano nelle loro competenze. Prestano il loro operato come appiedati, automontati, motomontati o in bicicletta, utilizzando tutti gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi, così come assegnati ai servizi.
2. Oltre allo svolgimento dei compiti propri degli agenti di Polizia Locale, gli Ispettori sono responsabili anche del personale loro affidato dal Comandante. In particolare:
  - a) sono addetti al controllo delle attività svolte dal personale assegnato, al quale forniscono l'assistenza necessaria all'espletamento del servizio;
  - b) curano che i risultati dei servizi resi corrispondano alle direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio del personale subordinato;
  - c) redigono relazioni ed atti amministrativi che rientrano nelle proprie competenze;
  - d) istruiscono, predispongono e formano atti riferiti alle attività assegnate che necessitano di elaborazioni di dati ed attività di studio;
  - e) espletano ogni altro incarico loro affidato nell'ambito dei compiti istituzionali, per il tramite del superiore gerarchico;
  - f) assumono la responsabilità dei procedimenti afferenti l'ufficio di propria competenza salvo diversa assegnazione del Comandante;
  - g) l'Ispettore di Polizia Locale più alto in grado o con maggiore anzianità di servizio nel medesimo grado assume le funzioni di responsabile del servizio giornaliero in caso di assenza del Comandante, del Vice Comandante e di personale con la qualifica di Ufficiale di Polizia Locale. Qualora sia assente anche un Ispettore, il personale gerarchicamente superiore ha l'obbligo di impartire ogni utile disposizione per l'attuazione delle direttive di servizio programmate.

## **Art. 22 – Funzioni di Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti**

1. I Sovrintendenti, gli Assistenti e gli Agenti espletano tutte le mansioni inerenti ai compiti d'istituto che rientrano nelle loro competenze.

2. Prestano il loro operato come appiedati, automontati, motomontati o con velocipedi, utilizzando tutti gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi.
3. Loro dovere fondamentale è conoscere le norme da far rispettare ed intervenire per indirizzare o sanzionare con fermezza, equilibrio e imparzialità.
4. Insieme al senso di disciplina verso i superiori e di cortesia verso i colleghi devono tenere costantemente in pubblico contegni e modi corretti ed urbani, al fine di ispirare fiducia e credibilità verso l'istituzione di appartenenza.
5. In caso di assenza contestuale del Comandante, del Vice Comandante, del personale con la qualifica di Ufficiale di Polizia Locale e anche di un Ispettore, il personale gerarchicamente superiore ha l'obbligo di impartire ogni utile disposizione per l'attuazione delle direttive di servizio programmate.

### **Art. 23 - Pari opportunità**

1. Le regole di funzionamento del Corpo di Polizia Locale si uniformano al principio delle pari opportunità, intese come diritto di "*qualità di vita e parità sostanziale*" nel lavoro per donne e uomini senza discriminazione alcuna nell'assegnazione di qualsiasi servizio a personale di un sesso rispetto ad un altro.
2. È cura del Comandante, del Vice Comandante e degli Ufficiali del Corpo rendere operativo tale principio, eliminando ogni forma di discriminazione, con lo scopo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità.
3. Le lavoratrici in stato di gravidanza, ai sensi della normativa vigente, sono dispensate dall'attività lavorativa nell'ambiente "strada"; nel contempo vengono assegnate ad attività di supporto nei servizi interni. Le stesse, a richiesta, possono essere dispensate dai servizi serali e notturni.

## **TITOLO II – ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE**

### **CAPO I – ACCESSO AL CORPO**

#### **Art. 24 – Requisiti per l'accesso**

1. In relazione alle specificità che connotano le funzioni di Polizia Locale, con riguardo alle modalità operative necessarie per la loro esecuzione, che nell'iterazione con i cittadini possono comportare anche situazioni di tensione e di conflitto emotivo, per accedere al Corpo di Polizia Locale del Comune di Castellana Grotte sono di norma richiesti specifici requisiti fisico-funzionali e psico-attitudinali ulteriori e diversi rispetto a quelli ordinariamente richiesti ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale con altra categoria giuridica e altro profilo professionale.
2. I criteri e i sistemi di selezione del personale operante nella polizia locale nei loro contenuti generali e specifici sono finalizzati in primo luogo a promuovere i principi contenuti nel "*Codice Europeo di etica per le organizzazioni di polizia*" adottato come raccomandazione [REC (2001) 10] dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001.

3. Per la copertura dei posti in organico relativi alle categorie giuridiche e ai profili professionali dell'area di vigilanza - Polizia Locale - trovano applicazione le norme di legge relative alle modalità di accesso ai pubblici impieghi, nonché quelle stabilite dal Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e dal Regolamento comunale delle procedure concorsuali approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 144 del 30/11/1995, esecutiva, nelle parti applicabili in quanto compatibili con il presente regolamento.
4. L'accesso al Corpo della Polizia Locale mediante qualsiasi procedimento di selezione pubblica a posti di categoria giuridica "C", "D" e "D" in riferimento alla posizione funzionale di Comandante di Polizia Locale, è subordinato al possesso da parte degli aspiranti dei seguenti requisiti specifici, oltre ai requisiti generali previsti dalle norme di legge, dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal vigente regolamento comunale delle procedure concorsuali, dei concorsi, nelle parti applicabili in quanto compatibili con il presente regolamento:

A. LIMITI DI ETÀ:

1. per l'accesso a posti di categoria "C" attraverso procedure concorsuali, inclusa la procedura di utilizzo di candidati risultati idonei in valide graduatorie approvate da altra Amministrazione pubblica del medesimo comparto e in possesso dei requisiti generali e specifici stabiliti dai vigenti regolamenti comunali, è richiesta età non superiore ai 32 anni;
2. per l'accesso a posti di categoria "C" attraverso procedure di mobilità in ingresso è richiesta età non superiore ai 40 anni;
3. per l'accesso a posti di categoria "D", sia attraverso procedure concorsuali, inclusa la procedura di utilizzo di candidati risultati idonei in valide graduatorie approvate da altra Amministrazione pubblica del medesimo comparto e in possesso dei requisiti generali e specifici stabiliti dai vigenti regolamenti comunali, che attraverso mobilità in entrata, è richiesta età non superiore ai 55 anni;

non si applicano le elevazioni previste dalle leggi;

B. ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI PER LA NOMINA AD AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA:

1. godimento diritti civili e politici;
2. non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo, anche irrogata con sentenza prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento);
3. non essere stato e non essere al momento dell'immissione in servizio sottoposto a misure di prevenzione;
4. non essere stato espulso dalle Forze armate o da Corpi militarmente organizzati dello Stato, o destituito dai pubblici uffici;

C. ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE TITOLO DI STUDIO:

1. per l'accesso a posti di categoria "C", profilo professionale di agente di polizia locale: diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato da scuole statali o riconosciute a norma dell'ordinamento scolastico dello Stato, conseguito previo superamento di un corso di studi di durata quinquennale e che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
2. per l'accesso a posti di categoria "D", profilo professionale di istruttore direttivo specialista di vigilanza, uno dei seguenti titoli di studio:

I. Diploma di laurea in Giurisprudenza, o Economia e Commercio o Scienze Politiche o Scienze dell'Amministrazione, conseguito con l'ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/1999;

oppure

II. Corrispondente laurea specialistica/magistrale conseguita con il nuovo ordinamento secondo la tabella allegata al decreto interministeriale del 09/07/2009 pubblicato in G.U. n. 233 del 7/10/2009:

Laurea vecchio ordinamento DIPLOMA DI LAUREA (DL)	Laurea specialistica LAUREE SPECIALISTICHE DELLA CLASSE (DM n. 509/1999)	Laurea magistrale LAUREE MAGISTRALI DELLA CLASSE (DM n. 270/2004)
Economia e Commercio	64/S Scienze dell'Economia	LM-56 Scienze dell'economia
Economia e Commercio	84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Giurisprudenza	22/S Giurisprudenza	LMG/01 Giurisprudenza
Giurisprudenza	102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica	
Scienze Politiche	57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali	LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
Scienze Politiche	60/S Relazioni internazionali	LM-52 Relazioni internazionali
Scienze Politiche	64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
Scienze Politiche	70/S Scienze della politica	LM-62 Scienze della politica
Scienze Politiche	71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni	LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
Scienze Politiche	88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo	LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo
Scienze Politiche	9/S Sociologia	LM-88 Sociologia e ricerca sociale
Scienze Politiche	99/S Studi europei	LM-90 Studi europei
Scienze dell'Amministrazione	71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni	LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni

Oppure

III. Laurea equipollente come previsto dalla normativa vigente:

LAUREA EQUIPOLLENTE	TITOLO BASE RICHIESTO DAL BANDO DI CONCORSO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Commercio int. e mercati valutari	Economia e commercio	L. 14 febbraio 1990, n. 28
Discipline economiche e sociali	Economia e commercio	L. 15 ottobre 1982, n. 757
Economia assicurativa e previdenziale	Economia e commercio	Decreto Interministeriale (D.I.) 5 agosto 1999
Economia ambientale	Economia e commercio	D.I. 5 maggio 2004
Economia aziendale	Economia e commercio	Legge 8 gennaio 1979, n. 10
Economia bancaria	Economia e commercio	Decreto Interministeriale 5 agosto 1999
Economia bancaria, finanziaria e assicurativa	Economia e commercio	Decreto Interministeriale 22 dicembre 1994 D.P.C.M. 1° luglio 1998
Economia del turismo	Economia e commercio Economia aziendale	Decreto Interministeriale 19 ottobre 2000

Economia delle amm. pubb. e delle istituzioni internazionali	Economia e commercio	Decreto Interministeriale 14 ottobre 1996
Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari	Economia e commercio	Decreto Interministeriale 14 ottobre 1996 Decreto Interministeriale 5 agosto 1999
Economia e gestione dei servizi	Economia e commercio	Decreto Interministeriale 6 aprile 2001
Economia e legislazione per l'impresa	Economia e commercio	Decreto Interministeriale 14 ottobre 1996
Economia marittima e dei trasporti	Economia e commercio	Legge 14 febbraio 1990, n. 28
Economia per le arti, la cultura e la comunicazione	Economia e commercio	Decreto Interministeriale 15 dicembre 2004
Economia politica	Economia e commercio	L. 8 gennaio 1979, n. 10
Relazioni pubbliche	Scienze politiche	Decreto Interministeriale 23 luglio 1999
Scienze bancarie e assicurative	Economia e commercio	Legge 15 ottobre 1982, n. 757
Scienze dell'amministrazione	Giurisprudenza - Scienze politiche	Decreto Interministeriale del 20 maggio 1991
Scienze della comunicazione	Scienze politiche Sociologia	Decreto Interministeriale 21 dicembre 1998
Scienze economiche	Economia e commercio	Legge 29 novembre 1971, n. 1089
Scienze economiche e bancarie	Economia e commercio	Legge 29 novembre 1971, n. 1089
Scienze economiche e sociali	Economia e commercio	Legge 8 gennaio 1979, n. 10
Scienze economiche statistiche e sociali	Economia e commercio	Decreto Interministeriale 15 dicembre 2004
Scienze economico-marittime	Economia e commercio	Legge 1° febbraio 1960, n. 67
Scienze internazionali e diplomatiche	Scienze politiche	L 21 giugno 1995, n. 236 – D. I.7 luglio 2003 D. I. 25 novembre 2003
Scienze politiche	Giurisprudenza	Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592
Scienze statistiche e attuariali	Economia e commercio Scienze politiche	Decreto Interministeriale 12 agosto 1991 Decreto Interministeriale 22 marzo 1993
Scienze statistiche e demografiche	Economia e commercio Scienze politiche	Decreto Interministeriale 12 agosto 1991 Decreto Interministeriale 22 marzo 1993
Scienze statistiche ed economiche	Economia e commercio Scienze politiche	Decreto Interministeriale 12 agosto 1991 Decreto Interministeriale 22 marzo 1993
Sociologia	Economia e commercio Scienze politiche Economia e commercio	Legge 6 dicembre 1971, n. 1076 Legge 15 ottobre 1982, n. 757

Il titolo di studi richiesto deve essere rilasciato da Università riconosciute a norma dell'ordinamento universitario italiano.

Per i candidati in possesso di un titolo di studi conseguito all'estero, l'assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza del titolo di studio posseduto al titolo di studio richiesto dal presente bando, così come previsto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. In tal caso, il candidato deve espressamente dichiarare, nella propria domanda di partecipazione, di aver avviato l'iter procedurale, per il riconoscimento dell'equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa, allegando alla domanda di partecipazione la documentazione comprovante l'avvio dell'iter medesimo.

Restano fermi altri titoli equipollenti per legge eventualmente non riportati nella precedente tabella purchè il candidato indichi espressamente, pena esclusione, la norma che stabilisce l'equipollenza. Qualora il titolo sia stato conseguito all'estero dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento attestante l'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano e il riconoscimento da parte dell'autorità competente dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano.

Oppure

IV. diploma di laurea di 1° livello (laurea triennale) nuovo ordinamento, in materie giuridiche, economiche o scienze politiche ovvero diploma di laurea vecchio ordinamento, in materie giuridiche, economiche o scienze politiche, ovvero uno dei seguenti titoli:

- CLASSE L14 Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici
- CLASSE L16 Lauree in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione
- CLASSE L18 Lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale
- CLASSE L33 Lauree in Scienze Economiche
- CLASSE L36 Lauree in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
- CLASSE LMG1 Lauree Magistrali in Giurisprudenza

3. per l'accesso al posto di categoria "D", posizione funzionale di Comandante di Polizia Locale, uno dei seguenti titoli di studio:

I. Diploma di laurea in Giurisprudenza, o Economia e Commercio o Scienze Politiche o Scienze dell'Amministrazione, conseguito con l'ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/1999;

oppure

II. Corrispondente laurea specialistica/magistrale conseguita con il nuovo ordinamento secondo la tabella allegata al decreto interministeriale del 09/07/2009 pubblicato in G.U. n. 233 del 7/10/2009:

Laurea vecchio ordinamento DIPLOMA DI LAUREA (DL)	Laurea specialistica LAUREE SPECIALISTICHE DELLA CLASSE (DM n. 509/1999)	Laurea magistrale LAUREE MAGISTRALI DELLA CLASSE (DM n. 270/2004)
Economia e Commercio	64/S Scienze dell'Economia	LM-56 Scienze dell'economia
Economia e Commercio	84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Giurisprudenza	22/S Giurisprudenza	LMG/01 Giurisprudenza
Giurisprudenza	102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica	
Scienze Politiche	57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali	LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
Scienze Politiche	60/S Relazioni internazionali	LM-52 Relazioni internazionali
Scienze Politiche	64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
Scienze Politiche	70/S Scienze della politica	LM-62 Scienze della politica
Scienze Politiche	71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni	LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
Scienze Politiche	88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo	LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo
Scienze Politiche	9/S Sociologia	LM-88 Sociologia e ricerca sociale

Scienze Politiche	99/S Studi europei	LM-90 Studi europei
Scienze dell'Amministrazione	71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni	LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni

Oppure

### III. Laurea equipollente come previsto dalla normativa vigente

LAUREA EQUIPOLLENTE	TITOLO BASE RICHIESTO DAL BANDO DI CONCORSO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Commercio int. e mercati valutari	Economia e commercio	L. 14 febbraio 1990, n. 28
Discipline economiche e sociali	Economia e commercio	L. 15 ottobre 1982, n. 757
Economia assicurativa e previdenziale	Economia e commercio	Decreto Interministeriale (D.I.) 5 agosto 1999
Economia ambientale	Economia e commercio	D.I. 5 maggio 2004
Economia aziendale	Economia e commercio	Legge 8 gennaio 1979, n. 10
Economia bancaria	Economia e commercio	Decreto Interministeriale 5 agosto 1999
Economia bancaria, finanziaria e assicurativa	Economia e commercio	Decreto Interministeriale 22 dicembre 1994 D.P.C.M. 1° luglio 1998
Economia del turismo	Economia e commercio Economia aziendale	Decreto Interministeriale 19 ottobre 2000
Economia delle amm. pubb. e delle istituzioni internazionali	Economia e commercio	Decreto Interministeriale 14 ottobre 1996
Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari	Economia e commercio	Decreto Interministeriale 14 ottobre 1996 Decreto Interministeriale 5 agosto 1999
Economia e gestione dei servizi	Economia e commercio	Decreto Interministeriale 6 aprile 2001
Economia e legislazione per l'impresa	Economia e commercio	Decreto Interministeriale 14 ottobre 1996
Economia marittima e dei trasporti	Economia e commercio	Legge 14 febbraio 1990, n. 28
Economia per le arti, la cultura e la comunicazione	Economia e commercio	Decreto Interministeriale 15 dicembre 2004
Economia politica	Economia e commercio	L. 8 gennaio 1979, n. 10
Relazioni pubbliche	Scienze politiche	Decreto Interministeriale 23 luglio 1999
Scienze bancarie e assicurative	Economia e commercio	Legge 15 ottobre 1982, n. 757
Scienze dell'amministrazione	Giurisprudenza - Scienze politiche	Decreto Interministeriale del 20 maggio 1991
Scienze della comunicazione	Scienze politiche Sociologia	Decreto Interministeriale 21 dicembre 1998
Scienze economiche	Economia e commercio	Legge 29 novembre 1971, n. 1089
Scienze economiche e bancarie	Economia e commercio	Legge 29 novembre 1971, n. 1089
Scienze economiche e sociali	Economia e commercio	Legge 8 gennaio 1979, n. 10
Scienze economiche statistiche e sociali	Economia e commercio	Decreto Interministeriale 15 dicembre 2004
Scienze economico-marittime	Economia e commercio	Legge 1° febbraio 1960, n. 67
Scienze internazionali e diplomatiche	Scienze politiche	L. 21 giugno 1995, n. 236 – D. I. 7 luglio 2003 D. I. 25 novembre 2003
Scienze politiche	Giurisprudenza	Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592
Scienze statistiche e attuariali	Economia e commercio Scienze politiche	Decreto Interministeriale 12 agosto 1991

		Decreto Interministeriale 22 marzo 1993
Scienze statistiche e demografiche	Economia e commercio Scienze politiche	Decreto Interministeriale 12 agosto 1991 Decreto Interministeriale 22 marzo 1993
Scienze statistiche ed economiche	Economia e commercio Scienze politiche	Decreto Interministeriale 12 agosto 1991 Decreto Interministeriale 22 marzo 1993
Sociologia	Economia e commercio Scienze politiche Economia e commercio	Legge 6 dicembre 1971, n. 1076 Legge 15 ottobre 1982, n. 757

Il titolo di studi richiesto deve essere rilasciato da Università riconosciute a norma dell'ordinamento universitario italiano.

Per i candidati in possesso di un titolo di studi conseguito all'estero, l'assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza del titolo di studio posseduto al titolo di studio richiesto dal presente bando, così come previsto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. In tal caso, il candidato deve espressamente dichiarare, nella propria domanda di partecipazione, di aver avviato l'iter procedurale, per il riconoscimento dell'equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa, allegando alla domanda di partecipazione la documentazione comprovante l'avvio dell'iter medesimo.

Restano fermi altri titoli equipollenti per legge eventualmente non riportati nella precedente tabella purchè il candidato indichi espressamente, pena esclusione, la norma che stabilisce l'equipollenza. Qualora il titolo sia stato conseguito all'estero dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento attestante l'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano e il riconoscimento da parte dell'autorità competente dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano.

4. E' facoltà dell'Amministrazione comunale individuare specifiche figure professionali necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale del Corpo di Polizia Locale e in particolare:

4.1 Categoria "D", profilo professionale di istruttore direttivo di vigilanza, esperto in materia edilizia: per il quale è richiesto il possesso di uno tra i seguenti titoli di studio o equipollenti (secondo quanto stabilito dal precedente comma 3):

Laurea vecchio ordinamento DIPLOMA DI LAUREA (DL)	Laurea specialistica LAUREE SPECIALISTICHE DELLA CLASSE (DM n. 509/1999)	Laurea magistrale LAUREE MAGISTRALI DELLA CLASSE (DM n. 270/2004)
Architettura	3/S Architettura del paesaggio	LM-3 Architettura del paesaggio
Architettura	4/S Architettura e ingegneria edile	LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
Ingegneria civile	28/S Ingegneria civile	LM-23 Ingegneria civile
Ingegneria civile	28/S Ingegneria civile	LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
Ingegneria civile	28/S Ingegneria civile	LM-26 Ingegneria della sicurezza
Ingegneria edile	28/S Ingegneria civile	LM-23 Ingegneria civile
Ingegneria edile	28/S Ingegneria civile	LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
Ingegneria edile	28/S Ingegneria civile	LM-26 Ingegneria della sicurezza
Ingegneria edile - Architettura	4/S Architettura e ingegneria edile	LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura

Ingegneria per l'ambiente e il territorio	38/S Ingegneria per l'ambiente e il Territorio	LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
Ingegneria per l'ambiente e il territorio	38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio	LM-26 Ingegneria della sicurezza
Urbanistica	54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

Oppure

#### LAUREE TRIENNALI

- CLASSE L07 Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale
- CLASSE L17 Lauree in Scienze dell'Architettura
- CLASSE L21 Lauree in Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale
- CLASSE L23 Lauree in Scienze e Tecniche dell'Edilizia

4.2 Categoria “D”, profilo professionale di istruttore direttivo di vigilanza, esperto in materia ambientale: per il quale è richiesto il possesso di uno tra i seguenti titoli di studio o equipollenti (secondo quanto stabilito dal precedente comma 3):

Laurea vecchio ordinamento DIPLOMA DI LAUREA (DL)	Laurea specialistica LAUREE SPECIALISTICHE DELLA CLASSE (DM n. 509/1999)	Laurea magistrale LAUREE MAGISTRALI DELLA CLASSE (DM n. 270/2004)
Ingegneria per l'ambiente e il territorio	38/S Ingegneria per l'ambiente e il Territorio	LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
Ingegneria per l'ambiente e il territorio	38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio	LM-26 Ingegneria della sicurezza
Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale	54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Politica del territorio	54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Scienze agrarie	77/S Scienze e tecnologie agrarie	LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
Scienze ambientali	82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
Scienze e tecnologie agrarie	77/S Scienze e tecnologie agrarie	LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
Scienze e tecnologie agrarie	79/S Scienze e tecnologie agrozootecniche	LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
Scienze forestali Scienze forestali e ambientali	74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali	LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
Biotecnologie agro-industriali	7/S Biotecnologie agrarie	LM-7 Biotecnologie agrarie
Biotecnologie agro-industriali	8/S Biotecnologie industriali	LM-8 Biotecnologie industriali

Nel caso di possesso di titolo di studio equipollente per legge, il candidato dovrà, pena esclusione, indicare espressamente la norma che stabilisce l'equipollenza. Qualora il titolo sia stato conseguito all'estero dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento attestante l'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano e il riconoscimento da parte dell'autorità competente dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano.

Oppure

## LAUREE TRIENNALI

- CLASSE L25 Lauree in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali
- CLASSE L32 Lauree in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura

D. NON AVERE PRESTATO SERVIZIO CIVILE AI SENSI LEGGE 8 LUGLIO 1998, N.230 E S.M.I., essendo vietato, a coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile, di partecipare ai concorsi per impieghi che comportino l'uso delle armi ai sensi dell'art. 15, comma 7, della stessa legge 8 luglio 1998, n. 230;

E. ESSERE IN POSIZIONE REGOLARE NEI RIGUARDI DEGLI OBBLIGHI DI LEVA O DI SERVIZIO MILITARE (PER I CANDIDATI DI SESSO MASCHILE);

F. PER I POSTI DI CATEGORIA "C" E "D", CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO O CON ALTRE FORME DI ASSUNZIONE FLESSIBILI, ESSERE IN POSSESSO DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI AUTOVEICOLI (PATENTE CAT. B);

PER I POSTI DI CATEGORIA "C" E "D", CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO IL POSSESSO DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA PER AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI DI CATEGORIA "B" CONSEGUITA PRIMA DEL 26/04/1988 O CATEGORIA "A2" E "B", SE LA PATENTE DI CATEGORIA "B" È STATA RILASCIATA DOPO IL 26/04/1988;

G. DISPONIBILITÀ INCONDIZIONATA AL PORTO DELLE ARMI D'ORDINANZA ED ALLA CONDUZIONE DI TUTTI I VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE, espressa mediante dichiarazione irrevocabile sottoscritta dall'aspirante;

H. ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI FISICO-FUNZIONALI, così come specificati nel successivo art. 25 del presente regolamento;

I. ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI PSICO-ATTITUDINALI, così come specificati nel successivo art. 26 del presente regolamento.

5. L'accesso al Corpo della Polizia Locale del Comune di Castellana Grotte a posti di categoria "C", profilo professionale di istruttore di vigilanza o Agente di Polizia Locale, può avvenire mediante mobilità interna di personale del Comune di Castellana Grotte a tempo indeterminato della medesima categoria "C" appartenente ai profili "amministrativo/contabile" e "tecnico" che abbia partecipato all'apposito corso di formazione di almeno 140 ore superando con esito positivo la selezione finale e che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) ETÀ NON SUPERIORE AI 40 ANNI, e non si applicano le elevazioni previste dalle leggi;

b) ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI PER LA NOMINA AD AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA:

1. godimento diritti civili e politici;
2. non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo, anche irrogata con sentenza prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento);
3. non essere stato e non essere al momento dell'immissione in servizio sottoposto a misure di prevenzione;

4. non essere stato espulso dalle Forze armate o da Corpi militarmente organizzati dello Stato, o destituito dai pubblici uffici;
- c) ESSERE IN POSSESSO DI DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE DI SECONDO GRADO CHE CONSENTA L'ISCRIZIONE AI CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA UNIVERSITARIO;
- d) NON AVERE PRESTATO SERVIZIO CIVILE AI SENSI LEGGE 8 LUGLIO1998, N.230 E S.M.I.;
- e) ESSERE IN POSSESSO DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA PER AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI DI CATEGORIA "B" CONSEGUITA PRIMA DEL 26/04/1988 O CATEGORIA "A2" E "B", SE LA PATENTE DI CATEGORIA "B" È STATA RILASCIATA DOPO IL 26/04/1988;
- f) DISPONIBILITÀ INCONDIZIONATA AL PORTO DELLE ARMI D'ORDINANZA ED ALLA CONDUZIONE DI TUTTI I VEICOLI E NATANTI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE, espressa mediante dichiarazione irrevocabile sottoscritta dall'aspirante
- g) ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI FISICO-FUNZIONALI, così come specificati nel successivo art. 25 del presente regolamento;
- h) ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI PSICO-ATTITUDINALI, così come specificati nel successivo art. 26 del presente regolamento.
6. L'accertamento dei requisiti fisico-funzionali e psico-attitudinali viene effettuato, di norma, da un Collegio sanitario integrato da uno psicologo, preferibilmente sulla base di convenzioni con la competente Azienda sanitaria locale ovvero con strutture della sanità militare e di polizia (Forze dell'ordine e Forze armate). Il Collegio integrato applica le previsioni di cui agli artt. 25 e 26 del presente regolamento e di ogni altra norma in materia.
7. Per la verifica del superamento della prova di efficienza fisica prevista dall'art. 25 del presente regolamento, alla Commissione esaminatrice, prevista dal regolamento comunale delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale, sarà aggregato un giudice di gara, di livello almeno Regionale, della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL).
8. Per l'accertamento della capacità tecnica alla guida di un motociclo, alla Commissione esaminatrice, prevista dal regolamento comunale delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale, sarà aggregato un funzionario della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (MCTC), abilitato all'espletamento degli esami per la patente di categoria A. L'accertamento della capacità tecnica alla guida di un motociclo avviene secondo le modalità previste per il conseguimento della patente di categoria A, così come stabilito dal D.M. 26/09/2018, recante *"Nuova disciplina delle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 e A"*.

### **Art. 25 – Requisiti fisico-funzionali**

1. Per l'accesso al Corpo della Polizia Locale di Castellana Grotte gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti fisico-funzionali:
- a) sana e robusta costituzione fisica;

idoneità fisica incondizionata al servizio di Polizia Locale e specificamente al servizio operativo esterno;

il rapporto altezza - peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia; in particolare la percentuale di massa grassa nell'organismo dovrà essere non inferiore al 7% e non superiore al 22% per i candidati di sesso maschile e non inferiore al 12% e non superiore al 30% per quelli di sesso femminile; la forza muscolare - handgrip in kg - dovrà essere non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile e a 20 kg per quelli di sesso femminile; la massa metabolicamente attiva, misurata in percentuale di massa magra teorica presente nell'organismo dovrà essere non inferiore al 40% per i candidati di sesso maschile ed al 28% per quelli di sesso femminile (art. 3 e Allegato "A" del D.P.R. 17/12/2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2");

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI PARAMETRI FISICI DI CUI AL CITATO ART.3, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO (D.P.R. N. 207/2015)

Parametri fisici	Forza muscolare	Composizione corporea	Massa metabolicamente attiva
	handgrip in Kg	% massa grassa	% massa magra teorica
MASCHI	≥40	≥ 7 e ≤22	≥40
FEMMINE	≥20	≥ 12 e ≤30	≥28

Ai sensi del citato art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 207/2015 e s.m.i., al fine di tener conto di eventuali condizioni tecniche o individuali, è considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite previsti nella suddetta tabella.

sensazione cromatica e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente considerato che è da considerare anormale il senso cromatico che non consenta la visione dei colori fondamentali e che sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie purché compatibili con il raggiungimento dei requisiti visivi previsti;

visus non inferiore a 10 decimi in ciascun occhio, anche con correzione, purché non superiore alle 5 diottrie complessive e in particolare per la miopia, l'ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico o ipermetropico), 5 diottrie in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e misto 5 diottrie quale somma dei singoli vizi, fermo restando che il visus ad occhio nudo per ciascun occhio non deve essere inferiore al valore di 5 decimi;

funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze 500 – 1000 – 2000 –4000 Hz all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale binaurale entro il 20 %);

essere esenti dalle imperfezioni e dalle infermità fisiche indicate **nel successivo comma 2;**

essere in possesso dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica per l'atletica leggera secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministro della Sanità 18/02/1982 e s.m.i.;

superare le prove di efficienza fisica previste **nei successivi commi 3 e 4**, differenziate tra aspiranti di genere maschile e quelli di genere femminile.

2. Sono imperfezioni e infermità fisiche ostative per l'accesso al Corpo della Polizia Locale di Castellana Grotte le seguenti:

a) l'alcoolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;

disfonie e balbuzie;

otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale, perforazione timpanica;

sordità unilaterale;

ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500 – 1000 – 2000 – 4000 Hz superiore a 30 decibel;

ipoacusie bilaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500 – 1000 – 2000 – 4000 Hz superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale binauricolare superiore al 20%);

deficit uditivi da trauma acustico con soglia uditiva a 4000 Hz, superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff);

malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali;

malformazioni ed alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, di faringe, laringe e trachea, quando causino importanti disturbi funzionali;

le malformazioni, disfunzioni, patologie ed esiti di lesioni di palpebre e ciglia (anche se limitate ad un solo occhio);

le malformazioni, malattie croniche e gli esiti di lesioni di ghiandole e vie lacrimali quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali;

i disturbi della motilità del globo oculare quando causino diplopia o i deficit visivi suddetti, o qualora producano alterazioni della visione binoculare (soppressione);

le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni di labbra, lingua, tessuti molli della bocca, o di malformazioni, lesioni o interventi chirurgici correttivi;

le patologie del complesso maxillofacciale o dell'articolazione temporo-mandibolare che producano gravi disturbi funzionali;

le malformazioni ed esiti di patologie dell'apparato masticatorio che determinino rilevanti disturbi funzionali; rientrano in questo gruppo:

- 1) mancanza o inefficienza (per parodontopatie, carie distruente o anomalie dentarie) del maggior numero di denti, o di almeno otto tra incisivi e canini;
- 2) le malocclusioni dentali con segni clinici o radiologici di patologia dentale o paradentale;
- 3) gli estesi impianti dentali con segni clinici e radiologici di perimplantite;
- 4) la protesi efficiente va considerata sostitutiva del dente mancante, così come l'impianto dentario viene considerato sostitutivo del dente mancante solo se non presenta segni clinici o radiologici di perimplantite ed inefficienza;

le infermità dell'apparato neuro – psichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale;

infermità psichiche invalidanti, psicosi e psico – nevrosi anche pregresse;

personalità psicopatologiche ed abnormi;

epilessia;

malattie croniche dei testicoli, arresto di sviluppo, assenza o ritenzione bilaterale; idrocele; varicocele voluminoso; incontinenza urinaria;

disarmonie somatiche e costituzionali di grado rilevante quali l'obesità (IMC  $\geq$  30Kg/m<sup>2</sup>) e la gracilità costituzionale (IMC < 20 Kg/m<sup>2</sup>);

le endocrinopatie; rientrano in questo gruppo:

- 1) malattie del sistema ipotalamo – ipofisario;
- 2) ipogonadismi primitivi e secondari; malattie del corticosurrene;
- 3) sindromi tiroidee (M. di Basedow, gozzo multinodulare tossico, ipotiroidismi) e altre malattie della tiroide in terapia ormonale soppressiva o sostitutiva;
- 4) feocromocitoma, paraganglioma;
- 5) malattie delle paratiroidi;

i deficit quantitativi e qualitativi degli enzimi. Rientrano in questo gruppo:

- 1) glicosuria normoglicemica (due determinazioni in due settimane);
- 2) sindrome di Gilbert con bilirubinemia diretta > 5 mg/dl;
- 3) deficit, anche parziale, di G6PDH;
- 4) diabete insipido;
- 5) porfirie, glicogenosi, tesaurismosi, sindrome di Ehlers – Danlos, S. di Marfan;

le malattie da agenti infettivi e da parassiti che siano causa di limitazioni funzionali o siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o della crasi ematica o che abbiano caratteristica di cronicità e/o evolutività; rientrano in questo gruppo:

- 1) la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare ed i suoi esiti, ad esclusione del complesso primario;
- 2) il morbo di Hansen;
- 3) la sifilide;
- 4) la positività per HIV;
- 5) la positività per HBV o per HCV che non sia accompagnata a epatopatia cronica, non è causa di non idoneità;

le malattie primitive del sangue e degli organi ematopoietici di apprezzabile entità (la microcitemia costituzionale non è causa di esclusione in base alla presenza di Hb >11 g/dl, regolare sviluppo somatico, assenza di splenomegalia, assenza di segni di emolisi);

le malattie secondarie del sangue e degli organi ematopoietici;

l'asma bronchiale allergico e le altre gravi allergie, anche in fase asintomatica, debitamente accertate e/o documentate; rientrano in questo gruppo:

- 1) soggetti che presentino alle prove di funzionalità respiratoria valori di VEMS < all'80% teorico per età o che, con prove di funzionalità respiratoria negativa presentino test di stimolazione bronchiale aspecifico con metacolina con PD 20% FEV1 <= 800 microgrammi;
- 2) rinite con PFR basali con VEMS < 80% del teorico o, se nella norma, con test di broncprovocazione con metacolina che ricada nei suddetti limiti;
- 3) soggetti allergici stagionali con PFR basali con VEMS < 80% del teorico o, se nella norma, con test di broncprovocazione con metacolina che ricada nei suddetti limiti;

le sindromi di immunodeficienza anche in fase asintomatica, quali l'agammaglobulinemia, le ipogammaglobulinemie, difetti di classi e sottoclassi anticorpali, incluse le IgA, difetti dell'immunità cellulare specifica ed aspecifica, difetti del complemento;

le malattie sistemiche del connettivo (LES, artrite reumatoide, S. di Sjogren, la panarterite nodosa, la dermatomiosite, la polimiosite, la connettivite mista);

i tumori maligni;

i tumori benigni ed i loro esiti, quando per estensione, sede, volume o numero, producano rilevanti alterazioni strutturali e/o funzionali;

le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni;

le malattie delle pleure ed i loro esiti rilevanti, i dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie; rientrano in questo gruppo:

- 1) lo stato di male asmatico, le bronchiectasie,
- 2) le bronchiti croniche, l'enfisema,
- 3) la malattia bollosa del polmone,
- 4) il documentato pneumotorace spontaneo recidivante,
- 5) gli esiti anche lievi di pleurite non tubercolare con alterazioni funzionali, l'obliterazione del seno costofrenico,
- 6) la scissurite aspecifica;

gli esiti di traumatismi toracici con alterazioni funzionali;

le malformazioni e le anomalie di posizione o i loro esiti, del tubo digerente, del fegato e delle vie biliari, del pancreas e del peritoneo che per natura sede e grado, comprese tutte le ernie viscerali (inclusa l'ernia jatale), ad esclusione della punta d'ernia inguinale;

le malformazioni e le anomalie di posizione o i loro esiti, del tubo digerente, del fegato e delle vie biliari, del pancreas e del peritoneo che per natura sede e grado, producano rilevanti disturbi funzionali;

ogni altra imperfezione od infermità che renda il soggetto palesemente non idoneo a svolgere il servizio di Polizia Locale nelle 24 ore giornaliere senza limiti di impiego.

3. Costituiscono prove di efficienza fisica per i candidati di sesso maschile della categoria "C" le seguenti attività da eseguirsi in sequenza:

- a) Corsa di 1.000 metri da compiersi nel tempo massimo di 4'05";
- b) Salto in alto di una altezza di 105 centimetri da superarsi in un massimo di tre tentativi;
- c) 5 sollevamenti alla sbarra continuativi da compiersi nel tempo massimo di 2'00";

3-bis. Costituiscono prove di efficienza fisica per i candidati di sesso maschile della categoria "D" le seguenti attività da eseguirsi in sequenza:

- Candidati di età inferiore a 40 anni:
  - a) Corsa di 1.000 metri da compiersi nel tempo massimo di 5'00",
  - b) Salto in alto di una altezza di 100 centimetri da superarsi in un massimo di tre tentativi;
- Candidati di età pari a 40 anni o superiore:
  - a) Corsa di 1.000 metri da compiersi nel tempo massimo di 6'00",
  - b) Salto in alto di una altezza di 90 centimetri da superarsi in un massimo di tre tentativi;

4. Costituiscono prove di efficienza fisica per i candidati di sesso femminile della categoria "C" le seguenti prove da eseguirsi in sequenza:

- a) Corsa di 1.000 metri da compiersi nel tempo massimo di 5'05",
- b) Salto in alto di una altezza di 90 centimetri da superarsi in un massimo di tre tentativi;
- c) 2 sollevamenti alla sbarra continuativi da compiersi nel tempo massimo di 2'00";

4-bis. Costituiscono prove di efficienza fisica per i candidati di sesso femminile della categoria "D" le seguenti attività da eseguirsi in sequenza:

- Candidati di età inferiore a 40 anni:
  - a) Corsa di 1.000 metri da compiersi nel tempo massimo di 6'00",
  - b) Salto in alto di una altezza di 85 centimetri da superarsi in un massimo di tre tentativi;
- Candidati di età pari a 40 anni o superiore:
  - a) Corsa di 1.000 metri da compiersi nel tempo massimo di 7'00",
  - b) Salto in alto di una altezza di 70 centimetri da superarsi in un massimo di tre tentativi;

5. In caso di non superamento anche di una sola delle tre prove previste dai commi 3 e 4, obbligano gli aspiranti rispettivamente di genere maschile o femminile a ripetere l'intero ciclo di prove secondo la sequenza sopra stabilita. Nel caso che anche nella seconda sessione l'aspirante non superi anche una sola delle tre prove previste dai commi 3 e 4 (anche se diversa da quella non superata nella prima sessione) egli sarà dichiarato non idoneo ed escluso dal proseguo del procedimento selettivo.

5 - bis. In caso di non superamento anche di una sola delle tre prove previste dai commi 3-bis e 4-bis, obbligano gli aspiranti rispettivamente di genere maschile o femminile a ripetere l'intero ciclo di prove secondo la sequenza sopra stabilita. Nel caso che anche nella seconda sessione l'aspirante non superi anche una sola delle tre prove previste dai commi 3-bis e 4-bis (anche se diversa da quella non superata nella prima sessione) egli sarà dichiarato non idoneo ed escluso dal proseguo del procedimento selettivo.

La mancanza dei requisiti fisico – funzionali comporta la non ammissione dell'aspirante al proseguo del procedimento selettivo.

6. L'accertamento dei requisiti fisico-funzionali, unitamente all'accertamento dei requisiti psico-attitudinali, viene effettuato, di norma, da un Collegio sanitario integrato da uno psicologo, preferibilmente sulla base di convenzioni con la competenza Azienda sanitaria locale ovvero con strutture della sanità militare e di polizia (Forze dell'ordine e Forze armate).
7. Per la verifica del superamento della prova di efficienza fisica, alla Commissione esaminatrice, prevista dal regolamento comunale per la disciplina dei requisiti di accesso e delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale, sarà aggregato un giudice di gara, di livello almeno Regionale, della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL).

### **Art. 26 – Requisiti psico-attitudinali**

1. Per l'accesso a posti di categoria "C", profilo professionale di istruttore di vigilanza, nel Corpo della Polizia Locale del Comune di Castellana Grotte, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti psico – attitudinali:

- a) un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della personalità, con riferimento alla capacità di elaborare le proprie esperienze di vita, alla fiducia in sé, alla capacità sia critica che autocritica, all'assunzione di responsabilità ed alle doti di volontà, connotato, inoltre, sia da abilità comunicativa che da determinazione operativa;

un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere le proprie reazioni comportamentali dinanzi a stimoli emotigeni imprevisi od inusuali, da una funzionale coordinazione psico-motoria in situazione di stress, da una rapida stabilizzazione dell'umore nonché da una sicurezza di sé in linea con i compiti operativi che gli sono propri;

una capacità intellettuale che consenta di far fronte alle situazioni problematiche pratiche, proprie del ruolo, con soluzioni appropriate basate su processi logici e su un pensiero adeguato quanto a contenuti e capacità deduttiva, sostenuto in ciò da adeguate capacità di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione;

una socializzazione caratterizzata da una adeguata capacità relazionale nei rapporti interpersonali, dalla capacità di integrarsi costruttivamente nel gruppo, dalla disposizione a far fronte alle peculiari difficoltà del ruolo, nonché dalla capacità di adattarsi, in contesti di lavoro formalmente organizzati, sulla base della motivazione e del senso del dovere.

2. Per l'accesso a posti di categoria "D", profilo professionale di istruttore direttivo specialista di vigilanza e di Comandante, nel Corpo della Polizia Locale del Comune di Castellana Grotte, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti psico-attitudinali:

- a) un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della personalità, con riferimento alla capacità di elaborare le proprie esperienze di vita, alla fiducia in sé, alla capacità sia critica che autocritica, all'assunzione di responsabilità ed alle doti di volontà, caratterizzato dalla capacità di assumere iniziative e ruoli decisionali in situazioni di media complessità, sostenuto da un patrimonio culturale che consenta una adeguata capacità comunicativa sia scritta che orale;

un controllo emotivo caratterizzato da un adeguato autocontrollo e dalla capacità di gestire lo stress, da una risposta comportamentale sintonica e razionale dinanzi alle difficoltà ed alle frustrazioni tale da consentire una adeguata rapidità decisionale ed operativa;

una capacità intellettuale connotata da un adeguato rendimento nei compiti che, pur se prevalentemente pratici, richiedono capacità logico-critiche, un pensiero articolato nonché una idonea capacità di osservazione e memorizzazione;

una socialità contraddistinta dalla capacità nel gestire i rapporti interpersonali e da una spontanea disposizione ad assumere posizioni di rilievo nelle attività di gruppo tale da favorire anche il rapporto tra i componenti, da una capacità affermativa e di gestione del personale nell'ottica del conseguimento dei risultati e, relativamente agli ambiti di autonomia previsti, da una funzionale disposizione motivazionale al servizio.

3. La mancanza dei requisiti psico-attitudinali comporta la non ammissione dell'aspirante al proseguo del procedimento selettivo.
4. L'accertamento dei requisiti psico-attitudinali, unitamente all'accertamento dei requisiti fisico-funzionali, viene effettuato, di norma, da un Collegio sanitario integrato da uno psicologo, preferibilmente sulla base di convenzioni con la competenza Azienda sanitaria locale ovvero con strutture della sanità militare.

### **Art. 27 – Prove di selezione**

1. L'accesso all'impiego avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, ovvero per mobilità tra Enti oppure, previa deliberazione di Giunta comunale, mediante utilizzo di candidati risultati idonei, appartenenti alle categorie giuridiche e ai profili professionali dell'area vigilanza – polizia locale -, utilmente collocati in valide graduatorie approvate da altra Amministrazione pubblica del medesimo comparto, preceduta dalla stipula di apposita convenzione tra le Amministrazioni interessate finalizzata o all'espletamento unitario del procedimento concorsuale o all'utilizzo di graduatorie relative a concorsi già espletati mediante scorrimento. Gli esami previsti, limitatamente all'accesso mediante concorso pubblico, consistono nelle seguenti prove propedeutiche:
  - a) prova preselettiva (eventuale);
  - b) prova scritta;
  - c) prova orale;
  - d) prova di efficienza fisica;
  - e) prova di abilità alla guida di un motociclo.
2. Per la verifica del superamento della prova di efficienza fisica trovano applicazione gli artt. 24, comma 7 e 25 del presente regolamento.
3. Per l'accertamento della capacità tecnica alla guida di un motociclo, trova applicazione l'art. 24, comma 8, del presente regolamento.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento trovano applicazione le norme di legge e regolamento in materia di accesso ai pubblici impieghi, il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e il vigente regolamento comunale delle procedure concorsuali, dei concorsi, nelle parti applicabili in quanto compatibili con il presente regolamento.

### **Art. 28 – Distacco – Comando – Mobilità – Missioni**

1. L'ambito territoriale ordinario di svolgimento delle funzioni del Corpo di Polizia Locale è quello del Comune di Castellana Grotte.

2. Il distacco e il comando di appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono consentiti, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di contratto, soltanto quando i compiti assegnati riguardano le funzioni di Polizia Locale.
3. Il distacco e il comando di cui al comma precedente sono disposti con appositi atti deliberativi di Giunta comunale e ne va data comunicazione al Prefetto.
4. Come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 37/2011 e s.m.i., previa intesa tra le Amministrazioni Comunali interessate, in occasione di particolari eventi e a condizione di reciprocità, è possibile aggregare temporaneamente al Corpo di Polizia Locale personale in servizio presso altri Corpi di Polizia Locale.
5. All'interno del Corpo vige il principio della piena mobilità.
6. Gli operatori del Corpo possono essere assegnati, comandati o distaccati presso altri uffici, servizi od organi del Comune solo temporaneamente ed in via eccezionale.
7. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 6 il Comandante, prima di esprimere il proprio parere vincolante, convoca l'operatore interessato al provvedimento per sentire le sue eventuali osservazioni.
8. Sono vietati altresì l'assegnazione, il comando o il distacco di operatori del Corpo per mansioni esecutive.
9. Il Comandante, con l'assenso dell'operatore interessato, può proporre all'Amministrazione comunale, in relazione a particolari esigenze, la temporanea applicazione di un appartenente al Corpo, fino a un massimo di sei mesi, presso gli Uffici, Servizi e Organi del Comune.
10. Dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 8 e 10 sono notiziate le OO.SS. e le RR.SS.UU.
11. Durante i periodi di assegnazione, comando o distacco, compresi i periodi di temporanea applicazione, presso altri uffici, servizi od organi del Comune, all'operatore non spetta l'indennità di vigilanza.
12. Per la mobilità esterna si applicano le vigenti norme di legge e il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
13. Per il personale di Polizia Locale inquadrato nelle categorie "C" e "D" non è consentita la mobilità esterna prima del decorso di cinque anni dall'assunzione in servizio presso questo Comune e, comunque, previo nulla osta dell'Amministrazione comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. o da altre norme di legge disciplinanti, per gli enti locali, il passaggio diretto di personale dipendente tra Amministrazioni diverse.
14. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere impiegati per effettuare missioni esterne al territorio comunale:
  - per fini di rappresentanza, su richiesta del Sindaco e previa autorizzazione del Comandante;
  - per soccorso in caso di calamità e disastri, su autorizzazione del Sindaco.

#### **Art. 29 – Mutamento di mansioni**

1. L'Amministrazione comunale attua, nel rispetto delle norme di legge, controlli periodici sulle condizioni di salute degli appartenenti al Corpo in relazione alla specifica natura del servizio e alla comprovata eziologia delle malattie professionali.

2. Il personale del Corpo di Polizia Locale riconosciuto, con certificazione del Medico Competente, totalmente inidoneo permanentemente al servizio esterno e conseguentemente a tutte le mansioni dell'area della vigilanza, è cambiato di profilo professionale con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Personale e reinquadrato, su conforme parere del Comandante, tra il personale amministrativo del Corpo.
3. Qualora il Comandante esprima parere negativo all'assegnazione di un operatore inidoneo ai sensi del precedente comma 2 tra il personale amministrativo del Corpo, tale operatore è assegnato ad altro Settore dell'Ente.
4. Gli operatori del Corpo riconosciuti, con certificazione del Medico Competente, inidonei totalmente ma temporaneamente al servizio esterno e conseguentemente a tutte le mansioni dell'area della vigilanza, vengono sospesi da tutte le qualifiche di polizia per l'intera durata dell'inidoneità e assegnati, nell'ambito del Corpo, a mansioni di tipo amministrativo con provvedimento del Comandante.
5. Per gli operatori del Corpo riconosciuti, con certificazione del Medico Competente, inidonei parzialmente ma permanentemente al servizio esterno e conseguentemente a tutte le mansioni dell'area della vigilanza il Comandante verifica la compatibilità dell'inidoneità accertata con la proficua permanenza nel Corpo e qualora valuti che non ci siano margini per un utile impiego all'interno del Corpo propone al Responsabile dell'Ufficio Personale il reinquadramento degli operatori parzialmente ma permanentemente inidonei alle mansioni dell'area della vigilanza nell'area amministrativa e la loro destinazione ad altro Settore dell'Ente.
6. Per gli operatori del Corpo riconosciuti, con certificazione del Medico Competente, temporaneamente e parzialmente inidonei alle mansioni dell'area della vigilanza, il Comandante dispone la loro applicazione per la durata dell'inidoneità ad un Servizio/Ufficio del Comando ove possano svolgere proficuamente la loro attività.
7. Trovano comunque applicazione le norme di contratto che regolano gli istituti dell'inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e dell'inidoneità assoluta e permanente soltanto alle mansioni corrispondenti al profilo professionale rivestito.

### **Art. 30 – Relazioni sindacali**

1. L'organizzazione del Corpo di Polizia Locale e l'espletamento dei servizi di istituto sono improntati al rispetto dei modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali, al fine di garantire un corretto e partecipato sistema di relazioni sindacali.

## **CAPO II – FORMAZIONE**

### **Art. 31 - Formazione professionale**

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale promuove la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale assegnato al Corpo.
2. È obbligatoria, per i neo assunti a tempo indeterminato nei ruoli della Polizia Locale, la frequentazione, entro il primo anno dalla data di assunzione in servizio e laddove fosse organizzato, del corso di formazione previsto dal R.R. 18/12/2018, n. 19 e s.m.i., recante il Regolamento "*Scuola Regionale di Polizia Locale*" in applicazione all'art. 20 della L.R. n. 37/2011 e s.m.i..

3. È altresì obbligatoria la partecipazione ai corsi di formazione al ruolo, di formazione avanzata e ai corsi di qualificazione e di aggiornamento per tutto il personale della Polizia Locale, compreso il Comandante, secondo il sistema permanente di formazione della Polizia Locale previsto dall'art. 20 della L.R. n. 37/2011, così come disciplinato dal succitato R.R. n. 19/2018.
4. Il Comandante deve consentire la partecipazione ai corsi di formazione di cui al precedente comma 3, a ciascun operatore del Corpo, a rotazione, almeno una volta ogni tre anni, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.
5. Il Comandante assicura l'aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio attraverso lezioni, seminari e giornate di studio, la cui partecipazione è obbligatoria.

### **Art. 32 – Addestramento fisico e pratica sportiva**

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale favorisce e promuove la pratica dell'attività sportiva da parte del personale della Polizia Locale allo scopo di garantire la preparazione e il ritemperamento psico-fisico necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e a garanzia del miglior rendimento professionale.
2. L'Amministrazione comunale, salve particolari esigenze di servizio, può consentire che personale – atleta della Polizia Locale partecipi a gare sportive regionali, nazionali od internazionali, con il riconoscimento dell'eventuale trattamento di missione e, inoltre, può mettere a disposizione del personale, al di fuori del servizio e in forma gratuita, gli impianti sportivi comunali, per la pratica sportiva agonistica e dilettantistica.
3. Il Comandante programma ed organizza corsi periodici di addestramento fisico con particolare riguardo alla pratica della difesa personale.

## **TITOLO III – NORME RELATIVE AI SERVIZI E MODALITA' DI ESECUZIONE**

### **CAPO I – DISCIPLINA DEI SERVIZI**

#### **Art. 33 – Programmazione dei servizi**

1. La pianificazione, la programmazione, l'organizzazione generale dei servizi d'istituto ed il conseguente impiego del personale avvengono secondo le disposizioni impartite dal Comandante, nel rispetto delle norme di legge e regolamento in materia di organizzazione del lavoro, del presente regolamento e del CCNL relativo al personale dipendente del Comparto Funzioni locali sottoscritto in data 21/05/2018.

#### **Art. 34 - Tipologia dei Servizi**

1. Sono istituiti i seguenti servizi ordinari di polizia locale:
  - a) servizi appiedati;
  - b) servizi a bordo di veicoli di vario tipo;
  - c) servizi interni.

2. I servizi esterni devono essere collegati al Comando con apparecchio ricetrasmittente o telefonico mobile da tenere costantemente attivati durante il servizio.
3. I servizi interni attengono sia a compiti di istituto che a compiti amministrativi. Ai servizi interni può essere addetto il personale del Corpo in possesso di profili professionali dell'area di vigilanza e il personale in possesso di profilo professionale amministrativo. In tal caso il suddetto personale è inserito nella struttura gerarchica- funzionale del Corpo.
4. Fermi restando i doveri connessi al possesso della qualità di Agente o di Ufficiale di polizia giudiziaria, tutti gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervento in relazione alle competenze d'istituto previste dalle leggi e dal presente regolamento nonché dagli ordini e direttive ricevuti.

### **Art. 35 – Ordini di servizio giornaliero**

1. L'ordine di servizio giornaliero costituisce il documento che registra la situazione organica degli Uffici e dei Servizi in cui si articola il Corpo di Polizia locale, con cui il Comandante, o il soggetto che legittimamente lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o di vacanza del posto, programma le quotidiane attività di servizio del personale assegnato.
2. L'ordine di servizio giornaliero viene comunicato al personale entro la giornata precedente anche attraverso strumenti informatici o di telecomunicazione in dotazione al Comando. Analogamente si procede per le eventuali variazioni, da comunicare direttamente e tempestivamente al personale interessato da queste ultime. Restano comunque ferme le variazioni dell'ordine di servizio, la sospensione del riposo settimanale e il cambio turno disposti dal Comandante, o dal Vice Comandante, ove esistente, o dal soggetto che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o di vacanza del posto, nei casi di urgenza e necessità.
3. L'ordine di servizio contiene: qualifica e nominativo del personale, tipo di servizio con l'indicazione di inizio e termine dello stesso, eventuale tipo di uniforme ed equipaggiamento necessari. Può contenere, inoltre, indicazioni e comunicazioni varie ed eventuali, a carattere individuale o generale.
4. Per i servizi di carattere occasionale o che, comunque, trascendono la gestione ordinaria, il Vice Comandante, ove esistente, d'intesa con il Comandante, dirama specifiche disposizioni.
5. Gli ordini di servizio e le disposizioni impartite dal Comandante, o dal Vice Comandante su sua delega, devono essere tempestivamente illustrate al personale, avendo cura di stimolare l'interesse e l'iniziativa anche per acquisire utili elementi propositivi ai fini dell'eventuale adeguamento delle stesse istruzioni alle esigenze operative.
6. Tutto il personale ha l'obbligo, sempre ed in ogni caso, di prendere quotidianamente visione dell'ordine di servizio.
7. L'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo nazionale di lavoro in tema di trattamento accessorio, delle norme del contratto decentrato integrativo, dei vincoli normativi di finanza pubblica in tema di spesa per il personale, può incentivare le attività del Corpo di Polizia Locale con l'approvazione di progetti obiettivi, proposti dal Comandante ed approvati dalla Giunta comunale, finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale, al potenziamento dei controlli, a rafforzare il servizio di sorveglianza territoriale nelle ore serali e/o notturne, destinando allo scopo una quota dei proventi contravvenzionali, nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 208 del Codice della strada. Altre attività del Corpo della Polizia Locale,

non strettamente correlate al miglioramento della circolazione stradale ma attinenti ad altre attività istituzionali, possono essere incentivate con progetti finanziabili con fondi del salario accessorio secondo le previsioni del CCNL e del contratto decentrato integrativo.

### **Art. 36 – Elementi organizzativi del servizio**

1. Sono elementi organizzativi del servizio l'ordine, l'esecuzione e il rapporto.
2. La fase di controllo costituisce elemento eventuale che può intervenire da parte del superiore, contestualmente alle attività di esecuzione oppure successivamente al rapporto.
3. Gli ordini si distinguono in permanenti e temporanei e possono essere impartiti per iscritto o verbalmente. Colui che ordina il servizio impartisce al più alto in grado le istruzioni per l'espletamento dello stesso.
4. Se l'adempimento del servizio è affidato a più operatori, ferma restando la responsabilità di ciascuno in caso di inottemperanza, quello sovraordinato gerarchicamente ne ha il comando e cura che venga eseguito nel posto e nel tempo prescritti e che gli ordini o le consegne dati a ciascun dipendente siano osservati esattamente. Il più alto in grado ha anche la responsabilità dell'invio del rapporto finale.
5. Il rapporto deve essere tempestivamente trasmesso al Comandante con i mezzi, anche informatici e tecnologici, dai medesimi prescritti.
6. Nel rapporto di fine servizio l'operatore segnala eventuali disservizi o necessità di intervento al fine di tutelare le condizioni di sicurezza nelle zone in cui ha operato nonché ogni novità urgente ed importante inerente il servizio.

### **Art. 37 – Orario e turni di servizio**

1. L'orario individuale di lavoro del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale è determinato dalle vigenti norme di legge e contratto ed è funzionale all'orario di servizio.
2. Il Comandante dispone l'orario di servizio e quello di lavoro, variabile anche a seconda delle esigenze stagionali o per esigenze di servizio, articolando l'orario di lavoro anche su più di due turni.
3. La Polizia Locale, in via ordinaria, espleta i propri servizi dalle ore 07:30 alle ore 21:00. Nei mesi estivi, compatibilmente con le risorse umane disponibili, il servizio ordinario può essere articolato con estensione massima sino alle ore 23:00 nei mesi di giugno e settembre e fino alle 24:00 nei mesi di luglio e agosto, ovvero articolato con estensione diversa nei casi, previa valutazione del Comandante, di necessità e/o urgenza durante l'anno; nel periodo estivo l'estensione della durata dei servizi è oggetto di pianificazione da parte del Comandante del Corpo sulla scorta degli indirizzi ricevuti dal Sindaco e/o dall'Assessore delegato.
4. Al fine di far fronte a situazioni di lavoro eccezionali si fa ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario che sono espressamente e formalmente autorizzate dal Comandante, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'Ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.

### **Art. 38 – Inizio e termine del servizio**

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale ha l'obbligo di iniziare il servizio all'ora fissata dalle disposizioni a tale fine impartite con l'ordine di servizio giornaliero, in perfetto ordine nel vestiario, nell'equipaggiamento ed armamento prescritto. Il personale che sia impossibilitato a presentarsi in servizio ne dà tempestiva comunicazione al Comando e, comunque, prima dell'orario in cui avrebbe dovuto assumere il servizio stesso.
2. In caso di particolari e straordinarie necessità, il Comandante può disporre la protrazione dell'orario sino al cessare dell'evento o comunque sino all'organizzazione del servizio sostitutivo.

### **Art. 39 – Servizi a carattere continuativo**

1. Nei servizi interni ed esterni a carattere continuativo, con cambio sul posto, così come individuati dall'ordine di servizio giornaliero, il personale che ha terminato il proprio orario di servizio non deve allontanarsi fino a quando la continuità del servizio non sia assicurata dalla presenza del personale che deve sostituirlo.
2. L'Ufficio Servizi avrà cura di predisporre il relativo servizio, anche con un accavallamento del personale di almeno quindici minuti in caso di necessità e/o urgenza.
3. Il personale smontante deve riferire al personale che lo sostituisce fatti eventualmente occorsi in quanto suscettibili di comportare la necessità di modifica delle modalità di conduzione del servizio.
4. Il personale montante deve rilevare il personale smontante nel luogo ed ora stabiliti dal servizio.

## **CAPO II – ISTITUTI CONTRATTUALI**

### **Art. 40 – Turnazione**

1. Le prestazioni lavorative del personale della Polizia Locale sono generalmente svolte in turnazione secondo la disciplina di cui all'art. 23 del CCNL relativo al personale dipendente del Comparto Funzioni locali sottoscritto in data 21/05/2018 e, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano ed eventuale serale e/o notturno, laddove le risorse umane fossero sufficienti in tal senso.
2. La programmazione della turnazione mensile, salve situazioni particolari, sarà predisposta e pubblicata con congruo anticipo.

### **Art. 41 – Reperibilità**

1. Al fine di garantire il servizio di Pronto Intervento per eventi straordinari quali, ad esempio: calamità naturali in atto, gravi e attuali pericoli per la collettività e la sicurezza cittadina come terremoti, incendi, precipitazioni nevose di grande entità, alluvioni, pericoli immediati per la pubblica incolumità e la salute pubblica ed altri fenomeni eccezionali, nonché in ogni altra situazione di particolare necessità opportunamente individuata e valutata dal Comandante, per il personale del Corpo di Polizia Locale viene istituito il servizio obbligatorio di pronta reperibilità di

cui all'art. 24 del CCNL relativo al personale dipendente del Comparto Funzioni locali sottoscritto in data 21/05/2018.

2. Il servizio di pronta reperibilità è disciplinato come segue: il servizio è garantito da una squadra di dipendenti reperibili che, in caso di chiamata, dovrà recarsi presso il Comando entro 30 minuti. I dipendenti interessati dal servizio di reperibilità devono essere contattabili all'utenza di servizio o ad altra dagli stessi indicata. Nel caso in cui tale utenza non fosse temporaneamente disponibile il dipendente deve immediatamente comunicare alla Centrale Operativa ovvero al Comandante, o al Vice Comandante, altra utenza dove possa essere prontamente rintracciato.
3. Qualsiasi variazione e/o impedimento nello svolgimento del proprio turno di reperibilità (malattia, indisposizione, ecc.) devono essere obbligatoriamente comunicati, almeno trenta minuti prima dell'inizio del turno, al Comandante, o al Vice Comandante, anche mediante la Centrale Operativa, per l'eventuale sostituzione.
4. Al personale che, posto in servizio di pronta reperibilità, non fosse rintracciabile e/o non intervenisse in caso di chiamata, oltre alla non corresponsione del compenso, sarà applicata la sospensione dai turni successivi per non meno di due mesi secondo la gravità dell'inosservanza, così come valutata dal Comandante, fatte salve le contestazioni disciplinari applicabili.
5. L'elenco dei dipendenti reperibili viene redatto su disposizione di servizio adottata dal Comandante all'inizio di ogni mese e viene quotidianamente allegato al foglio di servizio giornaliero.
6. Allorquando venga a mancare, per circostanze eccezionali ed imprevedibili, il personale dell'eventuale turno di sera e/o notte, sarà cura del Comandante provvedere alla sostituzione, eventualmente attingendo al personale di pronta reperibilità, su base volontaria, per garantire il servizio di Pronto Intervento come sopra delineato.
7. Il personale attivato per reperibilità deve in ogni caso informare, per le misure da adottare, il Comandante e, nel caso di impossibilità di questi, il Vice Comandante, ove esistente, o l'operatore di polizia locale più alto in grado immediatamente contattabile.
8. La reperibilità opera durante l'intero anno solare, copre fino al massimo di 12 ore ed è attivo, come da vigente contratto collettivo decentrato integrativo, da fine turno serale ad inizio turno mattutino.
9. Al personale reperibile non potranno essere assegnati più di sei turni nell'arco di un mese.
10. Durante il periodo di reperibilità il personale interessato non può godere di ferie, né di recupero o riposo. In caso di malattia o infortunio, il personale interessato può essere sostituito, ma non può essere inserito in altri turni di reperibilità del mese.
11. Sono in ogni caso esclusi dal servizio di reperibilità:
  - a) i dipendenti che non possano garantire il raggiungimento della sede di lavoro entro 30 minuti dalla chiamata;
  - b) i lavoratori in ferie, in considerazione della più forte tutela del profilo della fruizione delle ferie derivante dalle disposizioni del D.Lgs. n.66/2003; anche se la reperibilità non equivale alla esecuzione della prestazione lavorativa, essa incide ugualmente sul riposo e sulla piena possibilità di svago che le ferie devono garantire; resta fermo che, durante le ferie, il dipendente debba essere disponibile al rientro per urgenti necessità, come previsto dall'art. 28, comma 13, del CCNL 21/05/2018; tale previsione contrattuale, però, non si presta a consentire anche la pianificazione della reperibilità con appositi turni;
  - c) i lavoratori legittimamente assenti dal servizio per la sussistenza di una delle diverse cause di sospensione del rapporto di lavoro previste sia dalla legge che dal contratto collettivo (ad

esempio: malattia, congedo di maternità, aspettative, ecc.); infatti, essendo il rapporto di lavoro sospeso, il dipendente è esonerato dal suo obbligo di rendere la prestazione lavorativa per tutta la durata del periodo di sospensione; pertanto, se il lavoratore non rende la sua prestazione ordinariamente prevista, neppure può, evidentemente, dare la sua disponibilità, nell'ambito del periodo di reperibilità, ad eseguirla ove fosse richiesta.

12. In altri particolari casi, l'effettivo inserimento di un dipendente in un turno di reperibilità richiede necessariamente una preventiva e motivata valutazione da parte del Comandante in ordine alla particolare posizione soggettiva dello stesso dipendente, in presenza di specifiche discipline legislative e contrattuali, in relazione alle caratteristiche organizzative e temporali del servizio di reperibilità di cui si tratta (ad esempio, per le lavoratrici madri ed i lavoratori padri, lavoratori/lavoratrici che hanno in carico un disabile ai sensi della legge n.104/1992 e s.m.i. o che hanno un rapporto di lavoro a tempo parziale, ecc.).
13. Il personale può richiedere di essere esentato dal turno di reperibilità, anche solo per limitati e predefiniti periodi di tempo, in presenza di cause di forza maggiore o di specifici eventi fortuiti o per particolari ragioni personali o familiari debitamente comprovate. Sulla richiesta di esonero decide il Comandante, tenendo conto della particolare situazione organizzativa del Comando, con riferimento particolare al numero dei dipendenti effettivamente disponibili in relazione alle esigenze da soddisfare.

#### **Art. 42 – Riposi – Permessi – Congedi - Ferie**

1. In materia di riposi, permessi, congedi, ferie e assenze si applicano le vigenti norme di legge e contratto. In ogni caso la fruizione dei permessi, congedi e ferie è funzionale alle esigenze del servizio, nel rispetto delle vigenti norme di legge e contratto. In caso di eccezionali necessità il Comandante può sospendere i riposi, congedi, ferie e permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza.
2. I riposi settimanali sono programmati a cura dell'Ufficio Servizi tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze del personale con quelle di servizio. Qualora per esigenza di servizio il riposo settimanale non venga fruito, il dipendente lo recupera secondo quanto stabilito dal CCNL.
3. Ai fini della programmazione della turnazione mensile, le richieste di riposo, congedo, ferie e permesso vanno inoltrate al Comandante entro il 5° giorno precedente rispetto al mese di riferimento; richieste inviate oltre il suddetto periodo non saranno prese in considerazione, salvo casi eccezionali debitamente comprovati.
4. Al personale va garantito, nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, un ininterrotto periodo di ferie di due settimane consecutive, da godere tra il primo giugno ed il trenta settembre di ogni anno.
5. In particolari periodi dell'anno, quali le festività natalizie e dal 1° giugno al 30 settembre, i riposi, permessi e congedi sono subordinati alla programmazione a cura del Comandante, o Vice Comandante, tenuto conto delle prevedibili esigenze di servizio e delle singole richieste effettuate da tutto il personale.

## TITOLO IV - DOTAZIONI

### Art. 43 – Uniformi

1. Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, quando in servizio, devono indossare l'uniforme fornita dall'Amministrazione Comunale, della foggia e caratteristiche prescritte dalle norme regionali vigenti e contenute, più compiutamente, nell'allegato B del R.R. 11/04/2017, n. 11, recante *“Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale” ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 37/2011”*.
2. Onde assicurare la fornitura di indumenti qualitativamente garantiti, il Corpo di Polizia Locale potrà avvalersi, per l'acquisto, del parere consultivo di esperti, anche esterni, della materia.
3. L'uso dell'uniforme e, in generale, di tutti gli oggetti che compongono gli effetti del vestiario, è limitato alle sole ore di servizio e al tempo necessario per gli spostamenti da casa al posto di lavoro e viceversa. Ogni abuso sarà perseguito dal Comandante.
4. L'uniforme è costituita da un insieme organico di capi e oggetti di vestiario e di equipaggiamento, di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e identificazione.
5. Le riparazioni dell'uniforme e dell'equipaggiamento e la loro sostituzione, prima delle sostituzioni temporali fissate, e salvo i casi di incuria, sono a carico dell'Amministrazione Comunale.
6. Nel caso in cui il capo di vestiario assegnato risulti inutilizzabile prima dell'avvenuta decorrenza dei termini di durata previsti, per motivi non addebitabili al dipendente ed attestati da apposita dichiarazione del Comandante, si provvederà a sostituirlo previo ritiro del capo di vestiario deterioratosi.
7. Il dipendente che per comportamento doloso o colpa grave rende necessaria la sostituzione dei capi di vestiario assegnati, sarà tenuto al risarcimento del danno patrimoniale arrecato, fatta salva l'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari a suo carico.
8. L'uniforme deve essere indossata in perfette condizioni di ordine e pulizia, dignità e decoro.
9. È vietata ogni modifica dell'uniforme, così come è vietato l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme e l'aspetto esteriore.
10. L'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché il trucco da cosmetici per il personale femminile, devono essere compatibili con il decoro dell'uniforme e la dignità della funzione, evitando ogni forma di eccessiva appariscenza. E' fatto divieto di portare ogni altro distintivo o apportare qualunque modifica all'uniforme o al grado se non preventivamente autorizzato dal Comandante. E' vietata, durante il servizio, l'applicazione di piercing visibili e, per il personale maschile, l'uso di orecchini.
11. Per ciascun tipo di uniforme sono previste le varianti stagionali estiva/primaverile e autunnale/invernale, il cui uso è stabilito in base ai cambiamenti climatici e stagionali e su disposizione del Comandante che definisce la tipologia dei capi che i componenti del Corpo di Polizia Locale dovranno indossare per servizi operativi, servizi interni e servizi di rappresentanza.
12. L'uso degli abiti civili può essere disposto dal Comandante, ove ricorrano particolari motivazioni di impiego tecnico-operativo.

13. Il Comandante individua, con proprio provvedimento, il personale permanentemente autorizzato ad indossare l'abito civile in funzione delle particolari attività svolte. Egli può, inoltre, autorizzare individualmente e limitatamente nel tempo, ad indossare l'abito civile in servizio per lo svolgimento di un particolare compito, o per gravi motivi di carattere personale, o per esigenze di sicurezza.
14. In caso di gravidanza e su richiesta dell'interessata, il Comandante può autorizzare l'uso di abiti civili, al manifestarsi dell'esigenza.
15. Il Comandante, con riferimento al personale giudicato inidoneo al servizio esterno d'istituto, ha facoltà di valutare i casi in cui l'infermità/lesione incida negativamente sul decoro dell'aspetto esteriore nonché autorizzare in modo permanente l'uso dell'abito civile nelle fattispecie in cui si evidenzia un effettivo disagio degli operatori interessati.
16. Il Comandante, e i Commissari e i Vice Commissari su autorizzazione del Comandante, hanno la facoltà di indossare l'abito civile quando lo ritengono necessario per assumere informazioni o per compiere attività di servizio di carattere riservato o delicato.
17. Il personale autorizzato ad indossare abiti civili in servizi non operativi (come ad es. attività d'ufficio, pubbliche relazioni, ecc.), nella scelta dei capi di vestiario e degli accessori (sciarpe, cravatte, fazzoletti, spille, etc.) deve attenersi a criteri estetici di sobrietà, decoro ed eleganza, evitando forme di eccentricità relativamente alla foggia ed agli abbinamenti cromatici.

#### **Art. 44 – Tesserino di riconoscimento e distintivo di servizio**

1. Al personale della Polizia Locale è rilasciato, a firma del Comandante, un tesserino di riconoscimento valido cinque anni, avente le caratteristiche previste dall'allegato D al R.R. n. 11/2017 e s.m.i..
2. Lo stesso tesserino di riconoscimento è esibito ad ogni richiesta di conferma di qualifica e, nei casi in cui il servizio è prestato in abiti civili, prima di qualificarsi.
3. Il tesserino di riconoscimento deve essere:
  - a) conservato con cura;
  - b) innovato, a cura del Comando, nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o ruolo;
  - c) portato sempre al seguito, durante il servizio in uniforme e in abiti civili;
  - d) restituito all'atto della cessazione dal servizio.
4. Al personale della Polizia Locale è assegnato un distintivo di servizio, avente le caratteristiche previste dall'allegato D al R.R. n. 11/2017, recante il numero di matricola e lo stemma del Comune, da portare appuntato all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme.
5. Il distintivo è conservato con cura e l'eventuale smarrimento o furto devono essere immediatamente denunciati al Comandante.
6. Salvo quanto previsto dalla legge n. 65/1986 e dalla L.R. n. 37/2011, l'uso di tutte le dotazioni da parte del personale della Polizia Locale è limitato ai servizi d'istituto, agli orari di servizio e al territorio di propria competenza; ne è vietato qualsiasi utilizzo improprio.

#### **Art. 45 – Strumenti di autotutela**

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come armi.
2. Ai sensi del R.R. n. 11/2017 e s.m.i., per strumenti di autotutela, aventi scopi e natura esclusivamente difensivi, si intendono:
  - a) lo spray antiaggressione;
  - b) il distanziatore;
  - c) il giubbotto di protezione balistica;
  - d) i guanti antitaglio e antiperforazione.
3. I suddetti strumenti sono assegnati secondo le seguenti modalità:
  - a) distanziatori e giubbotti di protezione balistica in dotazione al Comando;
  - b) spray antiaggressione e guanti antitaglio – antiperforazione in dotazione individuale.
4. L'acquisto e l'assegnazione di detti strumenti devono risultare da apposito registro di carico e scarico, sul quale risultino, con riferimento agli spray ed ai giubbotti di protezione balistica, le sostituzioni delle parti soggette a consumo e/o deterioramento secondo le indicazioni fornite dai produttori.

#### **Art. 46 – Caratteristiche degli spray antiaggressione**

1. Ai sensi del R.R. n. 11/2017, Allegato A - Sez. II, gli spray antiaggressione consistono in dispositivi dotati di bomboletta ricaricabile, di capacità non superiore a 120 ml. di soluzioni contenenti "oleoresin capsicum", funzionanti a getto balistico, ovvero a cono, sigillati all'atto della consegna agli operatori e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale. Gli stessi non devono contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene, ovvero aggressivi chimici micidiali e non devono provocare lesioni permanenti all'uomo e/o agli animali.
2. Il Comandante provvede a sostituire le bombolette secondo i periodi di scadenza indicati dal produttore.
3. Lo spray antiaggressione dovrà essere portato dal personale di Polizia locale addetto al servizio operativo stradale e di controllo del territorio mediante applicazione sul cinturone d'ordinanza.

#### **Art. 47 – Caratteristiche dei distanziatori**

1. I distanziatori consistono in dispositivi di colore bianco o nero, di materiale plastico, gomma o altro materiale sintetico, di peso non superiore a 500 gr. e di lunghezza compresa tra i 40 e i 60 cm., non utilizzabili quali sfollagente e tali, per requisiti costruttivi e di impiego, da non presentare bordi taglienti neppure in caso di rottura. Alle loro estremità devono essere apposte delle impugnature, complete di anello e laccio di ritenzione per il fissaggio al cinturone operativo dell'operatore di Polizia.
2. Il distanziatore deve essere conservato all'interno dei veicoli di Polizia Locale in posizione non visibile dall'esterno.
3. Il porto del distanziatore sul cinturone d'ordinanza è previsto solo quando le condizioni di intervento ne prevedano, anche solo potenzialmente, il suo uso.

### **Art. 48 – Caratteristiche dei giubbotti di protezione balistica**

1. I giubbotti di protezione balistica - antitaglio, consistono in indumenti da indossare sopra la divisa di ordinanza, realizzati in materiale balistico idoneo alla protezione da aggressioni con armi da fuoco, da taglio e da punta. Ogni giubbotto deve essere dotato di un'etichetta contenente il numero di matricola, la data di fabbricazione, il livello di protezione, le istruzioni per il lavaggio e la data di scadenza del pacco balistico.
2. Il tipo di protezione balistica non può essere inferiore al livello II (classificazione U.S.A.) e deve avere idonei sistemi di protezione anche per i fianchi, al fine di garantirne la protezione globale del busto.
3. Il Comando provvede a sostituire i giubbotti di protezione balistica secondo i periodi di scadenza indicati dal produttore.
4. Il giubbotto andrà indossato in tutti quei servizi a rischio quali, posti di controllo, interventi di ordine pubblico, trattamenti sanitari obbligatori ed ogni altra analoga situazione di potenziale rischio e pericolo per l'incolumità degli operatori di Polizia locale.

### **Art. 49 – Caratteristiche dei guanti antitaglio**

1. Il guanto di protezione antitaglio – antiperforazione è realizzato in materiale idoneo alla protezione delle mani da aggressioni di tipo meccanico (tagli, perforazioni, abrasioni, lacerazioni). Il tipo in uso al Corpo di Polizia Locale deve essere conforme alla normativa EN388 (guanti contro i rischi meccanici) e di livello di protezione non inferiore a 3.
2. Il Comando provvede a sostituire i guanti antitaglio sulla base delle indicazioni fornite dal produttore.
3. I guanti andranno indossati dal personale di Polizia Locale ogniqualvolta lo stesso ne ravvisi la necessità in relazione al tipo di intervento da porre in essere.

### **Art. 50 – Formazione e addestramento all'uso**

1. L'assegnazione degli strumenti di autotutela avviene a seguito di apposito corso di formazione che prevede l'addestramento all'uso e la conoscenza dei presupposti normativi che ne legittimino l'utilizzo.
2. La formazione può essere effettuata anche mediante accordi di collaborazione con istruttori delle Forze di Polizia e/o delle Forze Armate.
3. Il Comandante dà atto, nel provvedimento di assegnazione, dell'avvenuta formazione.
4. L'assegnazione e l'utilizzo degli strumenti di autotutela avvengono mediante mera consegna materiale.

### **Art. 51 - Veicoli di servizio**

1. Le caratteristiche dei mezzi in dotazione sono conformi a quanto stabilito dall'art 12 della L.R. n. 37/2011 e s.m.i. e dal R.R. n. 11/2017 e s.m.i. .
2. L'assegnazione al personale di veicoli è disposta dal Comandante. Chi ha la consegna è tenuto ad usarli esclusivamente per fini di servizio, deve conservarli in buono stato e segnalare ogni necessità di manutenzione al Comando.
3. E' fatto divieto di utilizzare i veicoli in dotazione al Corpo da parte di persone non appartenenti al Corpo stesso. Il trasporto di terzi potrà avvenire solo per casi eccezionali e per necessità connesse al servizio, di cui dovrà essere informato il Comandante.

## **TITOLO V - ARMAMENTO**

### **Art. 52 - Campo di applicazione – Disposizioni generali**

1. Il presente Titolo disciplina, in attuazione della legge 7/03/1986, n. 65 e s.m.i. e del Decreto del Ministero dell'Interno 4/03/1987, n. 145 e s.m.i., recante "*Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza*", le dotazioni delle armi e dei servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della medesima legge n. 65/1986 e s.m.i. e le norme vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
2. Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza sono dotati, previo il superamento di specifici accertamenti sanitari, dell'arma d'ordinanza.
3. Gli operatori dotati di arma d'ordinanza svolgono tutti i servizi con l'arma in dotazione.
4. L'armamento è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

### **Art. 53 - Numero delle armi in dotazione**

1. Il Sindaco, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., delega al Comandante del Corpo tutte le funzioni attribuitegli dal D.M. n. 145/1987 e s.m.i..
2. Il numero complessivo delle armi (pistole e sciabole) in dotazione alla Polizia Locale è definito con provvedimento del Comandante ed è comunicato al Prefetto. Tale numero equivale al numero di addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza e può essere maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi o di almeno un'arma, quale dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi in armeria dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari, casi di cui ai successivi artt. 59 e 60 del presente regolamento. Anche il provvedimento del Comandante che ne modifica il numero delle armi è comunicato al Prefetto.
3. Il Comandante denuncia all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 38 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, le armi acquistate per la dotazione, e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione.

### **Art. 54 - Tipo delle armi in dotazione**

1. L'armamento della Polizia Locale, ai fini e per gli effetti della Legge n. 65/1986 e s.m.i. e del D.M. n. 145/1987 e s.m.i., è effettuato a spese dell'Amministrazione Comunale.
2. Le armi in dotazione agli addetti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, sono costituite da:
  - a) pistole semiautomatiche calibro 7.65, cal. 9 corto e cal. 9 x 21, nei modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della Legge 18/04/1975, n. 110 e s.m.i.;
  - b) sciabole per l'espletamento dei servizi di alta rappresentanza e di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.
3. Il modello viene altresì scelto fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge n. 110/1975 e s.m.i..

#### **Art. 55 – Requisiti per l'assegnazione dell'arma**

1. L'assegnazione delle armi di cui ai precedenti artt. 53 e 54 del presente regolamento viene disposta dal Comandante del Corpo, che provvede alla revisione periodica delle assegnazioni, solo al personale in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) qualifica di "agente di pubblica sicurezza" conferita dal Prefetto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 65/1986 e s.m.i.;
  - b) requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale dettati dal Decreto del Ministero della Sanità in data 28/04/1998 e s.m.i.;
  - c) conseguimento del necessario addestramento e superamento annuale di almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, ai sensi del primo comma dell'art. 18 del D.M. 4/03/1987 n. 145 e s.m.i.;
  - d) conseguimento dell'idoneità al maneggio armi, da rinnovare periodicamente, previo superamento di un corso di addestramento tenuto a cura del Comando.
2. L'assegnazione viene iscritta in apposito registro di carico e scarico, sul quale devono essere annotate tutte le successive variazioni.

#### **Art. 56 – Requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma**

1. L'assegnazione dell'arma in dotazione è subordinata al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti dall'art. 2 del Decreto Ministero della Sanità in data 28 aprile 1998 e s.m.i. per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.
2. L'accertamento dei predetti requisiti è svolto obbligatoriamente ogni cinque anni, a spese dell'Amministrazione Comunale, dagli uffici medico-legali o dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato. A tal fine, l'operatore dovrà munirsi del certificato anamnestico per l'uso delle armi o rilascio porto d'armi, rilasciato dal proprio medico di base, a spese dell'Amministrazione Comunale.
3. Gli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti psico - fisici sono disposti, al di fuori dei casi previsti dal precedente comma 2, su richiesta del Comandante del Corpo di Polizia Locale, anche a seguito di segnalazione, nei confronti del personale per il quale si manifesti un ragionevole e fondato dubbio circa la persistenza di detti requisiti.

### **Art. 57 - Servizi svolti con armi in via continuativa**

1. I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:
  - a) tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontati, motomontati, ciclisti, appiedati, in abiti civili);
  - b) tutti i servizi interni che possono comunque ipotizzare l'esigenza di pronto impiego a supporto di servizi o interventi esterni per emergenze o fatti non prevedibili;
  - c) servizi svolti su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
  - d) servizi svolti in occasione di consultazioni elettorali o referendarie;
  - e) servizi di supporto ad altre Forze di Polizia, comandati a termine di legge salvo sia disposto diversamente dalla competente Autorità.;
  - f) servizi di vigilanza e protezione della Casa comunale e della o delle sedi degli uffici del Corpo e degli immobili o altro patrimonio di proprietà comunale;
  - g) servizi di vigilanza dell'armeria del Corpo;
  - h) servizi di pronto intervento;
  - i) servizi di scorta;
  - j) altri servizi individuati su apposita disposizione del Comandante del Corpo.
2. Per i servizi di cui al comma precedente l'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 145/1987 e s.m.i. .
3. Il Comandante ha facoltà di individuare eventuali servizi da svolgere senza arma.

### **Art. 58 - Assegnazione dell'arma**

1. L'arma di servizio è assegnata agli appartenenti al Corpo in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 55 e 56 del presente regolamento.
2. A tutti gli appartenenti al Corpo in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto e soggetto a revisione biennale, è assegnata l'arma in via continuativa.
3. Il provvedimento di assegnazione dell'arma deve essere indicato sull'apposito tesserino di identificazione personale, quest'ultimo deve riportare anche il numero di matricola dell'arma stessa. Ogni appartenente al Corpo è tenuto a portare con sé il proprio tesserino di riconoscimento.
4. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza, anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio e viceversa, ancorché fuori del Comune di appartenenza e nei casi previsti da leggi e regolamenti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. n. 145/1987 e s.m.i..
5. Il Comandante può disporre una revisione straordinaria dell'assegnazione a seguito di ogni qualificata segnalazione di eventi o condotte che possano far dubitare, anche per indizi, del possesso o della permanenza dei requisiti psico-fisici e di affidabilità richiesti dalla legge. Il Comandante, a tal fine, richiede l'esibizione, entro un congruo termine, di una rinnovata certificazione sanitaria di idoneità psico-fisica al maneggio delle armi, nonché idonea attestazione circa il possesso degli altri requisiti soggettivi previsti dalla legge. All'esito finale il medesimo Comandante adotta i provvedimenti inibitori del caso, salvo i provvedimenti cautelari di cui al successivo art. 59.

### **Art. 59 - Ritiro cautelare dell'arma**

1. Il Comandante, o il soggetto che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o che regge il Corpo in caso di vacanza del posto, o in caso di urgenza il consegnatario di armeria ed in sua assenza il sub consegnatario, ovvero, in caso di indifferibilità ed urgenza, il Vice Comandante o altro ufficiale, possono procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione all'assegnatario quando siano accaduti fatti, si siano manifestati comportamenti o siano in atto situazioni tali da far risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.
2. Il Comandante dispone altresì il ritiro cautelare dell'arma quando l'assegnatario cui sia stato richiesto di esibire entro un congruo termine il rinnovo della certificazione sanitaria di idoneità psico-fisica al maneggio delle armi non abbia provveduto entro il termine assegnato.
3. Il Comandante dispone, con proprio provvedimento motivato, il ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'assegnatario non dia, per condizioni di salute o comportamento piena garanzia di affidabilità ovvero quando ciò sia ritenuto opportuno, ragionevole e giustificato.

### **Art. 60 - Riconsegna dell'arma**

1. L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario di armeria o al sub consegnatario, nei seguenti casi:
  - a) quando l'assegnatario non sia più in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza;
  - b) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
  - c) all'atto del cambiamento di profilo professionale;
  - d) quando sia stato revocato il provvedimento d'assegnazione;
  - e) nelle ipotesi di cui al precedente art. 59;
  - f) quando siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione;
  - g) quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio ovvero non abbia partecipato nel corso dell'anno ad almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno per l'addestramento al tiro e maneggio di cui all'art. 75 del presente regolamento;
  - h) tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto.

### **Art. 61 - Modalità di porto dell'arma**

1. L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. n. 145/1987 e s.m.i., in tutti i casi di impiego in uniforme.
2. Gli addetti al Corpo che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma con caricatore inserito pieno, senza colpo in canna, nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva pieno.
3. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 65/1987 e s.m.i., l'appartenente al Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti civili, nonché nei casi in cui è autorizzato a portare l'arma anche fuori dal servizio, questa è portata in modo non visibile.
4. Il Comandante e gli Ufficiali possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.
5. Con provvedimento motivato del Comandante possono essere esonerati dal porto dell'arma gli

appartenenti al Corpo che siano comandati in servizio di rappresentanza o di scorta al Gonfalone, ovvero facciano parte del picchetto d'onore, ovvero nei casi nei quali le peculiarità del servizio consiglino la non ostentazione della medesima.

6. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione, nè possono essere alterate le caratteristiche delle stesse o delle munizioni.
7. Il Comandante può autorizzare il personale che svolge prevalentemente o temporaneamente servizio interno, ad esclusione dei servizi di piantone e di guardia, a non portare l'arma nella fondina esterna anche se indossa l'uniforme e può autorizzare il personale in servizio interno a non portare l'arma, con obbligo di tenerla comunque in pronta disponibilità.
8. E' vietato estrarre l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti il servizio.
9. E' vietato consegnare, anche temporaneamente, l'arma assegnata a terzi ovvero permettere che sia maneggiata da altre persone, salvo quanto previsto dal presente regolamento.

### **Art. 62 - Servizi di collegamento e di rappresentanza**

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli appartenenti al Corpo in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, sono svolti, di massima, senza arma; tuttavia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. n. 145/1987 e s.m.i., agli appartenenti al Corpo cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

### **Art. 63 - Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto**

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima, senza armi.
2. Il Sindaco, o il Comandante del Corpo o Servizio di Polizia Locale del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può tuttavia richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge n. 65/1987 e s.m.i., che un contingente o tutto il personale inviato per soccorso o in supporto sia composto di addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio ed ai fini della sicurezza personale.
3. Le operazioni di polizia di cui all'art. 4, comma 4), lett. b), della legge n. 65/1987 e s.m.i., i servizi derivanti da attività istituzionali d'ufficio o svolti su delega dell'Autorità Giudiziaria, espletati dagli appartenenti al Corpo di in possesso della qualifica di agente di P.S. al di fuori del territorio di appartenenza, sono svolti con l'arma in dotazione.
4. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo sopra indicati, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni del presente regolamento.
5. Il Comandante, nei casi previsti dal precedente art. 58 e dai precedenti commi, comunica al Prefetto di Bari ed a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di

appartenenza, il tipo di servizio prestato e la presumibile durata della missione.

### **Art. 64 - Prelevamento e deposito dell'arma**

1. L'arma è prelevata in armeria presso il consegnatario o sub consegnatario, previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui al precedente art. 58, nel registro di cui all'art. 71 del presente regolamento.
2. Fuori dei casi di cui al precedente art. 60, l'appartenente al Corpo che non intende portare l'arma presso la propria residenza o il domicilio può depositarla alla fine del servizio giornaliero, sotto la sua responsabilità e nell'osservanza della dovuta diligenza nella custodia delle armi, nelle apposite cassette di sicurezza assegnate personalmente ed ubicate presso la sede del Corpo.
3. In caso di prevedibile assenza dal servizio superiore a giorni 45 continuativi, il consegnatario ha facoltà di richiedere il deposito provvisorio dell'arma nell'armeria limitatamente al periodo di assenza.

### **Art. 65 - Doveri dell'assegnatario**

1. L'appartenente al Corpo, cui è assegnata l'arma in via continuativa, deve:
  - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma nonché le condizioni della stessa e delle munizioni assegnate;
  - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
  - c) custodire debitamente l'arma presso il proprio domicilio o, in alternativa, in apposite casseforti o cassette di sicurezza, con le caratteristiche stabilite dal D.M. n. 145/1987, eventualmente installate nei locali assegnati al Corpo di Polizia Locale;
  - d) segnalare immediatamente al Comandante ed al consegnatario o sub consegnatario ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
  - e) presentare al consegnatario o al sub consegnatario l'arma, dietro ogni loro specifica richiesta, al fine di verificarne la manutenzione o per altra motivata causa;
  - f) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
  - g) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro a segno disposte dal Comando;
  - h) restituire immediatamente l'arma, qualora venga meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposta la restituzione con provvedimento del Comandante, del Sindaco o del Prefetto;
  - i) relazionare per iscritto al Comandante in merito a circostanze in cui l'arma viene utilizzata, specificando il numero di colpi sparati.
2. L'assegnatario dell'arma deve in particolare:
  - a) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
  - b) in caso di porto dell'arma presso la residenza o il domicilio, custodire l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, in osservanza delle norme di sicurezza vigenti e delle regole di ordinaria diligenza e prudenza, comunque fuori dalla portata di terzi, in particolare dei minori;
  - c) evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
  - d) tenere l'arma durante il servizio nella scrupolosa osservanza delle specifiche disposizioni dettate dal Comandante;
  - e) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
  - f) salvo quanto previsto al precedente comma 1, lett. d), non consegnare, anche temporaneamente, l'arma a terzi, ovvero permetterne il maneggio;
  - g) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza e diligenza nel maneggio e detenzione dell'arma.

- h) fare immediata denuncia all'Autorità di P.S. in caso di smarrimento o di furto dell'arma, di parti di essa o delle munizioni, dandone contestuale immediata comunicazione al Comandante ed al consegnatario o sub consegnatario, ovvero in caso di loro assenza al responsabile di turno;
- i) comunicare tempestivamente al Comandante ed al consegnatario ogni variazione di residenza o domicilio.

#### **Art. 66 - Istituzione e caratteristiche dell'armeria**

1. Le armi in dotazione e il relativo munizionamento sono custodite in apposito locale nel quale è istituita l'armeria del Corpo ai sensi dell'art. 12 del D.M. n. 145/1987 e s.m.i..
2. L'istituzione dell'armeria non è necessaria, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del medesimo D.M. n. 145/1987 e s.m.i., qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce. In tal caso le armi e le munizioni sono custodite, separatamente, negli appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte ai sensi dell'art. 14 del citato D.M. n. 145/1987 e s.m.i. e sono assegnate, ritirate e controllate osservando gli articoli 15, 16, 17 del medesimo D.M.. Le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte dal Comandante del Corpo. L'Autorità di pubblica sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge n. 110/1975 e s.m.i. .
3. L'istituzione dell'armeria è comunicata al Prefetto ed al Questore.
4. La soppressione o il trasferimento della stessa in altri locali è effettuato con provvedimento del Comandante ed è comunicato al Prefetto ed al Questore.
5. L'armeria è ubicata all'interno dell'edificio del Comando del Corpo in modo tale da consentirne il controllo degli accessi e deve essere munita di porte e finestre blindate oppure dotate di inferriate a grate metalliche e di sicurezza; essa deve disporre di serrature di sicurezza agli accessi e di congegno di allarme.
6. Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati per i controlli dall'esterno, l'impianto di illuminazione deve essere permanentemente in funzione e deve essere corredato di interruttore per l'accensione dall'esterno e di dispositivo di illuminazione di emergenza.
7. Le attrezzature antincendio, conformi alle prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, sono sistemate all'interno e all'esterno del locale.

#### **Art. 67 - Funzionamento dell'armeria e custodia delle armi**

1. Le armi sono conservate prive di fondina e di munizioni in appositi armadi metallici corazzati chiusi a chiave, con chiusura del tipo a cassaforte e con serratura di sicurezza o a combinazione.
2. Le munizioni sono conservate in distinti armadi metallici di analoghe caratteristiche.
3. Durante le ore di servizio, le chiavi di accesso ai locali d'armeria e agli armadi metallici sono conservate dal consegnatario e dal sub consegnatario, se presenti.
4. Fuori dell'orario di servizio dei medesimi, le chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza.
5. Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Comandante, in busta sigillata controfirmata

dal consegnatario dell'armeria.

6. Nell'armeria, salvo diversa e motivata scelta del Comandante ai sensi di quanto previsto agli artt. 53 e 54 del presente regolamento e ferma restando l'osservanza delle dovute misure di sicurezza, sono depositate e custodite le sciabole di cui può dotarsi il Corpo, i presidi tattici difensivi assimilabili alle armi, compreso le bombolette di spray irritante, nelle versioni che non sono classificate come armi proprie dalle competenti Autorità, di cui può essere dotato il personale del Corpo ai sensi del presente regolamento.
7. L'Autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure cautelari indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

#### **Art. 68 - Consegnatario e sub consegnatario di armeria**

1. Il Comandante, o il soggetto cui è stato conferito l'incarico interinale, è il consegnatario di armeria, che è responsabile della tenuta e gestione dell'armeria, dell'armamento e del munizionamento in deposito.
2. Il sub consegnatario è di norma il Vice Comandante che coadiuva il consegnatario e gli subentra in caso di assenza o impedimento osservandone le direttive. In mancanza del Vice Comandante, il Comandante, con apposito atto, nomina il sub consegnatario tra i più alti in grado, ovvero tra gli Ispettori o i Sovrintendenti o gli Assistenti.

#### **Art. 69 - Doveri del consegnatario e sub consegnatario di armeria**

1. Il consegnatario ed il sub consegnatario di armeria svolgono il loro compito con l'osservanza del presente regolamento e delle disposizioni contenute nel D.M. n. 145/1987 e s.m.i. .
2. Essi in particolare curano con la massima diligenza:
  - a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, delle chiavi a loro consegnate;
  - b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
  - c) la tenuta dei registri e della documentazione;
  - d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni d'armeria.
3. Il sub consegnatario collabora con il Comandante per la disciplina delle operazioni di armeria, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità o necessità.
4. Il sub consegnatario deve informare tempestivamente il Comandante di ogni novità di rilievo o anomalia riscontrata nello svolgimento della loro attività.

#### **Art. 70 - Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni**

1. L'accesso nell'armeria è consentito esclusivamente al Comandante, quale consegnatario, e al sub consegnatario di armeria.
2. L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente

necessario e sotto diretta responsabilità del consegnatario o sub consegnatario di armeria.

3. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui all'art. 73 del presente regolamento.

#### **Art. 71 - Registri obbligatori**

1. Il responsabile di armeria deve curare la tenuta dei seguenti registri:
  - a) registro di carico e scarico, contenente data dell'operazione, elementi identificativi, provenienza, destinazione;
  - b) registro di prelevamento e versamento, contenente data dell'operazione, elementi identificativi, estremi del provvedimento, soggetto affidatario, tipo di operazione;
  - c) registro delle riparazioni contenente data di consegna dell'arma per la riparazione, marca, tipo e numero di matricola, difetto lamentato, ditta esecutrice del trasporto, luogo di destinazione e ditta esecutrice della riparazione, data di riconsegna dell'arma riparata nonché i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi;
  - d) registro delle ispezioni da parte del Comandante o di chi ne fa le veci.
2. Le pagine del registro di cui al precedente comma 1, lett. a), a cura del Comandante quale Responsabile di armeria, devono essere preventivamente numerate e vidimate dal Questore, mentre quelle dei registri di cui al precedente comma 1, lettere b), c) e d), sono numerate e vistate dal Comandante del Corpo.
3. Su detti registri non possono farsi cancellazioni o abrasioni, gli errori devono essere corretti in modo da consentire la lettura di quanto vi era precedentemente scritto.
4. La tenuta dei suddetti registri può essere effettuata anche su supporto informatico con l'osservanza delle garanzie di sicurezza in materia.

#### **Art. 72 - Prescrizioni per la sicurezza**

1. Nell'armeria, nel locale antistante e nei luoghi predisposti per il caricamento e scaricamento delle armi, sono affisse ben visibili le prescrizioni di sicurezza, in particolare:
  - a) le armi devono essere prelevate e versate scariche;
  - b) le operazioni di carico e scarico nonché di pulizia delle armi devono avvenire in luogo sicuro ed idoneo allo scopo, appositamente individuato con specifico provvedimento ed in condizioni di assoluta sicurezza, tali da garantire l'incolumità propria e altrui.
2. Le munizioni assegnate in via continuativa agli appartenenti al Corpo devono essere sostituite su disposizione del Comandante qualora, a seguito di segnalazione dell'assegnatario, lo stesso consegnatario o il sub consegnatario, previa accurata verifica, ne ravvisino la necessità e comunque ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad un'immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. La sostituzione avviene a cura del consegnatario o sub consegnatario.
3. Il consegnatario e/o il sub consegnatario, per i fini di cui al comma precedente, effettuano comunque scrupolosi controlli a scadenza periodica.
4. Le munizioni in dotazione al Corpo custodite negli appositi armadi, sono sostituite su disposizione del Comandante qualora, a seguito di verifica periodica o straordinaria, il consegnatario e/o il sub consegnatario ne ravvisino la necessità.

5. Le munizioni sostituite possono essere utilizzate nei tiri di addestramento solamente se a seguito di un'accurata verifica del consegnatario di armeria si presentino in condizioni tali da poter essere utilizzate senza alcun pericolo per l'utilizzatore; in caso contrario devono essere versate all'apposito servizio artificieri dell'Esercito Italiano.

### **Art. 73 - Scarico armi**

1. Lo scarico dell'arma, quando questa non viene portata o deve essere depositata, ovvero, allorquando per motivi di servizio durante il porto della medesima si sia reso necessario incamerare un colpo, deve essere effettuato utilizzando gli appositi dispositivi di scarico armi di cui è dotato il Corpo.
2. Il dispositivo per lo scarico dell'arma deve essere collocato in luogo sicuro ed idoneo allo scopo, delimitato da pareti in muratura di adeguato spessore e consistenza, separato dai locali adibiti ad ufficio e dal locale armeria, in osservanza delle disposizioni di sicurezza vigenti in materia.
3. Il consegnatario di armeria, o in caso di suo impedimento il sub consegnatario, avranno cura di verificare periodicamente che gli avvisi di sicurezza e di uso e manutenzione, installati a corredo del dispositivo di scarico, siano mantenuti nella dovuta efficienza.
4. L'assegnatario dell'arma, durante le operazioni di scarico della medesima, deve adottare ogni accorgimento utile ed opportuno ai fini della sicurezza propria ed altrui ed in particolare è tenuto ad osservare scrupolosamente le procedure rese note dal Comandante con apposite disposizioni operative.
5. L'arma deve essere deposta separata dal caricatore e dalla fondina.

### **Art. 74 - Controlli e sorveglianza**

1. Il consegnatario e/o sub consegnatario, svolgono costanti controlli dell'armeria, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.
2. Il consegnatario e/o sub consegnatario svolgono costanti controlli dei dispositivi di scarico armi di cui si è dotato il Corpo per verificarne lo stato d'uso e l'efficienza.
3. L'esito dei controlli è riportato sull'apposito registro delle ispezioni.
4. Dovrà essere predisposta un'adeguata sorveglianza all'esterno dell'armeria per verificare costantemente le condizioni delle porte d'accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali e per ispezionare l'interno dell'armeria attraverso apposito spioncino o finestrella della porta d'accesso.
5. Il personale incaricato dovrà intervenire in caso di attivazione dell'allarme e dovrà relazionare ogni volta che saranno notate anomalie o novità di rilievo.
6. Il Comandante dispone visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

### **Art. 75 - Addestramento al tiro obbligatorio**

1. Gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, prestano

servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

2. A tal fine, anche nel quadro dei programmi di addestramento e formazione professionale, possono essere stipulate apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonché con gli Enti o Comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del Comune o di Comuni limitrofi.
3. I corsi di tiro effettuati presso poligoni di Enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la Polizia locale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.
4. Per i fini di cui al presente articolo il Comandante provvede all'iscrizione di tutti gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualifica di agente di P.S., al tiro a segno nazionale ai sensi dell'art. 1 della legge 28/05/1981, n. 286 e s.m.i., contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale.
5. Oltre quanto previsto dalla citata legge n. 286/1981 e s.m.i., il Comandante, anche su segnalazione del sub consegnatario, può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro per tutto o parte del personale ovvero per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.
6. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi nonché del D.M. n. 145/1987 e s.m.i., sono comunicati al Prefetto.

#### **Art. 76 - Addestramento al tiro facoltativo**

1. Gli appartenenti al Corpo, muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 del D.M. n. 145/1987 e s.m.i., hanno facoltà, se in possesso della qualifica di agente di P.S. ed assegnatari di arma in via continuativa, di recarsi al poligono di cui al precedente art. 75, comma 3, anche di propria iniziativa, per l'addestramento al tiro fuori dall'orario di servizio.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1 le spese sostenute saranno ad esclusivo carico dell'operatore e l'attività sarà considerata attività svolta al di fuori dell'orario di lavoro.

#### **Art. 77 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno**

1. Qualora il poligono di tiro a segno di cui all'art. 75 del presente regolamento si trovi in Comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli appartenenti al Corpo, muniti del tesserino di riconoscimento di cui al presente regolamento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei giorni stabiliti, fuori del Comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.
2. Il Prefetto competente per territorio, cui la disposizione di servizio è comunicata dal Comandante, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

#### **Art. 78 - Norme di rinvio e finali per l'armamento**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della legge 7/03/1986, n. 65 e s.m.i., del D.M. 4/03/1987, n. 145 e s.m.i., del D.M. 18/08/1989, n. 341 e s.m.i.,

della legge 18/04/1975, n. 110 e s.m.i., nonché del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e s.m.i., delle Leggi e Regolamenti emanati in merito dallo Stato e dalla Regione nonché ogni altra disposizione normativa vigente che regoli la materia.

#### **Art. 79 - Violazione delle norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale**

1. Qualsiasi comportamento doloso o colposo in violazione al presente regolamento ovvero alle altre norme che regolano la materia, a prescindere da eventuali conseguenze penali, cagiona di diritto l'avvio di procedimento disciplinare a carico del trasgressore.

### **TITOLO VI – NORME DI COMPORTAMENTO E RELATIVE SANZIONI DISCIPLINARI**

#### **Art. 80 – Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente titolo reca le norme di comportamento e le relative sanzioni disciplinari per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, nonché dal “Codice deontologico e di comportamento del personale della Polizia Locale” delle amministrazioni operanti nella Regione Puglia, approvato con R.R. 18/04/2014, n. 8 e s.m.i..
2. Poiché ai sensi dell'art. 17 del predetto “Codice deontologico” - rubricato Violazione del Codice deontologico - le violazioni delle norme dello stesso determinano l'applicazione di sanzioni disciplinari secondo le modalità e i criteri indicati nel Codice di disciplina dell'Ente di appartenenza, tutti gli obblighi previsti nel presente regolamento vengono sanzionati ai sensi degli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. e del regolamento comunale per i procedimenti disciplinari.
3. Trova altresì applicazione il Titolo VII - Responsabilità disciplinare -, articoli da 57 a 63, del vigente CCNL relativo al personale dipendente del Comparto Funzioni locali sottoscritto in data 21/05/2018.

#### **Art. 81 – Norme generali di condotta**

1. Il personale di Polizia Locale conforma la sua condotta ai doveri costituzionali di servire esclusivamente l'Ente con disciplina, onore, impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, antepoendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui.
2. Il personale di Polizia Locale, come tutti i dipendenti pubblici, adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nel codice di comportamento dell'Ente e si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'ente e i cittadini.
3. Nell'espletamento dei propri compiti, ogni appartenente al Corpo di Polizia Locale rispetta la legge, i regolamenti e le disposizioni dell'Ente e cura esclusivamente l'interesse pubblico.
4. È fatto obbligo al personale di Polizia Locale di:
  - a) agire con imparzialità, diligenza, lealtà, buona condotta e senso di responsabilità, evitando di operare direttamente nei casi di conflitto di interessi;
  - b) mantenere un atteggiamento di cortesia nei confronti dei cittadini e astenersi da comportamenti e contegni che possano arrecare danno all'Ente e al servizio;

- c) non utilizzare a fini personali le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio;
- d) osservare in modo rigoroso il segreto d'ufficio e a non fornire, a chi non abbia diritto, anche se si tratta di atti non segreti, notizie relative ai servizi di istituto, a pratiche, nonché a provvedimento od operazioni di qualsiasi natura;
- e) divulgare notizie di interesse generale che non siano coperte da segreto d'ufficio e relative a specifici servizi di istituto, provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura;
- f) fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo, compresa la semplice indicazione del domicilio, residenza o numero telefonico;
- g) promuovere interventi preventivi sui fenomeni di disagio, malessere e degrado al fine di garantire la vivibilità della città in coerenza con i livelli di sicurezza della civile convivenza;
- h) corrispondere alle urgenze dei cittadini, offrendo assistenza con disponibilità a quanti facciano richiesta di informazioni, indicazioni e altre notizie;
- i) salutare sempre la persona che lo interpella o a cui si rivolge e, in caso di necessità, utilizzare la lingua straniera conosciuta o richiedere l'ausilio di un interprete;
- j) fornire il proprio nome e cognome quando richiesto, salvo casi eccezionali, in cui potrà fornire il numero di matricola;
- k) qualificarsi subito esibendo la tessera di servizio quando si opera in abiti civili;
- l) osservare il divieto di fumare durante i servizi esterni in spazi pubblici, nonché nei luoghi di lavoro, ivi compresi i veicoli di servizio;
- m) adottare tutte le misure di protezione, di dissuasione, di controllo e gestione delle situazioni di emergenza, come da specifico addestramento formativo ricevuto;
- n) astenersi dal porre in essere ogni comportamento che contrasti con i compiti e le finalità del Corpo di Polizia Locale;
- o) non utilizzare il telefono personale in servizio se non per esigenze di carattere eccezionale, previamente comunicate al Comandante o Vice Comandante;
- p) non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessino il servizio.

### **Art. 82 – Imparzialità**

1. Il personale di Polizia Locale, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'Amministrazione di appartenenza.
2. Lo stesso, nell'esercizio dei suoi compiti, respinge ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori. In tal caso riferisce per iscritto al Comandante, o al soggetto che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o di vacanza del posto, e al Sindaco.

### **Art. 83 – Veicoli e apparecchiature in dotazione**

1. Il personale che ha in consegna strumenti e apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e a conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente al Comandante ogni malfunzionamento.
2. Gli operatori che hanno in consegna, in qualità di conducente, un veicolo di servizio devono condurlo con perizia e accortezza, nel rispetto delle norme del vigente Codice della Strada, salvo casi di necessità e urgenza connessi all'espletamento del servizio, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione al designato responsabile del parco-veicoli.
3. Il superiore svolge le funzioni di capo-pattuglia e assume la responsabilità del buon uso del mezzo e delle dotazioni operative necessarie all'espletamento del servizio di pattuglia, nonché la

responsabilità di trasmettere alla centrale gli “stati” di servizio predisposti, secondo le disposizioni ricevute.

4. È fatto divieto di utilizzare il telefono cellulare alla guida del veicolo di servizio se non con i dispositivi “viva voce” o “auricolare”.

#### **Art. 84 – Rapporti interni al Corpo**

1. I rapporti gerarchici e funzionali tra gli appartenenti al Corpo devono essere improntati al rispetto e cortesia reciproci, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento reciproci nei confronti dei superiori e dei colleghi tutti, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità e il prestigio di essi.
3. Gli addetti sono tenuti ad osservare con diligenza le disposizioni attinenti al servizio o alla disciplina impartite dai superiori gerarchici.
4. In caso di disposizione ritenuta illegittima, si applica l'istituto della rimostranza, per cui l'addetto, al quale dal proprio superiore venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza motivata scritta allo stesso, informando per opportuna conoscenza, il Comandante, o il soggetto che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o di vacanza del posto. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'addetto ha il dovere di darvi esecuzione. L'addetto deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto non sia vietato dalla legge penale.

#### **Art. 85 – Celebrazioni e riunioni generali del Corpo**

1. Salvo diversa disposizione del Comandante, o del soggetto che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o di vacanza del posto, la partecipazione del personale alle celebrazioni del Corpo nonché alle riunioni generali del Corpo è obbligatoria.
2. L'assenza è giustificata solo se dettata da improrogabili necessità da comunicare preventivamente al Comandante, o al soggetto che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o di vacanza del posto.

#### **Art. 86 – Saluto**

1. Il saluto verso i cittadini, le istituzioni, le autorità che le rappresentano, nonché verso i superiori in grado, è un dovere per gli appartenenti al Corpo.
2. Tra pari grado il saluto reciproco è un atto di cortesia, così come è forma di cortesia il saluto verso il personale appartenente alla Polizia Locale di altra Amministrazione, nonché a tutte le altre Forze dell'Ordine.
3. Il personale è dispensato dal saluto quando:
  - a) sta effettuando la regolamentazione manuale del traffico;
  - b) è a bordo di motocicli o autoveicoli in marcia;
  - c) è inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico o a quello regionale o alla bandiera nazionale.

4. Il saluto è dovuto ai simboli e alle autorità seguenti:
  - a) alla bandiera nazionale;
  - b) al gonfalone del Comune di Castellana Grotte e a quelli dei Comuni decorati con medaglia d'oro al valor militare e civile;
  - c) al Capo dello Stato e ai Capi di Stato esteri;
  - d) ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati;
  - e) al Capo del Governo, ai Ministri e personalità cui sono dovuti gli onori;
  - f) al Sindaco, ai Consiglieri comunali, agli Assessori e al Segretario Generale dell'Ente;
  - g) alle Autorità civili, giudiziarie, militari, statali, regionali, provinciali e comunali nonché alle Autorità religiose.

#### **Art. 87 – Forme di saluto**

1. Le forme di saluto sono così date:
  - a) saluto da fermo a capo coperto: il saluto si esegue portando la mano destra tesa alla visiera del copricapo, con le estremità delle dita al di sopra dell'occhio destro; la mano sulla linea dell'avambraccio con il palmo rivolto verso il basso, le dita unite e tese, l'indice a contatto dell'orlo della visiera o della tesa; braccio orizzontale, avambraccio naturalmente inclinato;
  - b) saluto da fermo a capo scoperto: il saluto si esegue senza particolari formalità e analogamente lo si effettua senza formalità quando si indossano gli abiti civili.
2. Colui che riceve il saluto lo restituisce nelle medesime forme, anche se in uniforme.
3. Nel caso in cui vi siano più operatori non inquadrati, che comunque siano insieme, risponde al saluto solo il più elevato in grado o il più anziano nella qualifica.

#### **Art. 88 – Rapporti esterni**

1. Le relazioni con gli organi di informazione sono curate esclusivamente dal Comandante o da un suo delegato.
2. Il personale, in relazione alla particolarità della propria funzione, mantiene in ogni momento il necessario riserbo sull'attività d'istituto ed evita dichiarazioni pubbliche che ledano il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza, l'Amministrazione ed il Corpo.
3. Gli appartenenti al Corpo osservano il segreto d'ufficio e si astengono dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività amministrative, in corso o concluse, ovvero dal divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti.
4. In conformità con le norme riguardanti la partecipazione al procedimento amministrativo, tutte le notizie inerenti l'attività del Corpo di Polizia Locale sono fornite dal Comandante o da chi lo sostituisce nell'ambito delle varie responsabilità organizzative.
5. È fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo compresa la semplice indicazione del Comune di residenza, del domicilio e/o del numero di telefono privato.

#### **Art. 89 – Rapporti con gli utenti**

1. Il personale della Polizia Locale addetto agli uffici, nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, conforma le sue azioni e i suoi comportamenti alla massima educazione, correttezza, completezza e trasparenza delle informazioni, alla disponibilità nel cercare di dare una legittima soluzione dal punto di vista formale e sostanziale alle istanze ed esigenze degli utenti, alla piena parità di trattamento per fattispecie uguali, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'attività amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori, quali inimicizie anche con il proprio coniuge o parenti e affini.
2. Nelle comunicazioni telefoniche con altri uffici dell'Ente o di altre amministrazioni ovvero con gli utenti, il dipendente palesa l'ufficio di appartenenza ed il suo nome e cognome.
3. Nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e posta elettronica, il dipendente cerca di rendersi quanto più possibile utile e fornisce risposte e indicazioni complete e accurate.
4. Il personale addetto ad uffici o servizi a diretto contatto con gli utenti ha l'obbligo di rispettare l'orario di apertura al pubblico, posto in evidenza in prossimità di ciascun ufficio interessato e pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
5. I predetti uffici hanno il dovere di fornire ai richiedenti tutte le informazioni ed i chiarimenti richiesti e, comunque, utili per facilitare la comprensione del procedimento e la presentazione dell'istanza e dei relativi allegati da parte degli utenti, fornendo loro i relativi modelli.
6. Qualora il dipendente addetto allo sportello non sia in grado di dare in tempo reale le informazioni, i chiarimenti e i modelli richiesti, offre all'utente la possibilità di fornirne gli stessi, a seconda della loro natura, per via telefonica o per posta elettronica, ovvero fissando, di comune accordo con l'utente ed entro un breve termine, un apposito incontro.

#### **Art. 90 – Regali e altre utilità**

1. È fatto divieto al personale di Polizia Locale di chiedere o sollecitare per sé o per altri, anche in occasione di festività, regali o altre utilità di qualsiasi importo.
2. È fatto divieto al personale di Polizia Locale di chiedere per sé o per altri, o accettare regali o altre utilità da un subordinato o sovraordinato in grado, e dai suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o ai suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi.
3. Nel caso di infrazione alle disposizioni del presente articolo, i regali e le altre utilità comunque ricevuti devono essere immediatamente consegnati al Responsabile anticorruzione che ne deciderà l'utilizzazione, di norma attraverso la donazione ad associazioni prive di scopo di lucro, parrocchie, ecc. .

#### **Art. 91 - Incompatibilità, incarichi, divieti e autorizzazioni per attività esterne**

1. L'appartenente al Corpo di Polizia Locale di Castellana Grotte non può svolgere attività di commercio in qualsiasi forma, di collaborazione privata coordinata, né altra attività di lavoro subordinato o autonomo nonché di impresa, qualora esse siano in conflitto con gli interessi del Comune di Castellana Grotte, in relazione alle funzioni svolte dallo stesso appartenente al Corpo.

2. Le attività di cui al comma 1 ed ogni altra che il Comandante accerti essere in conflitto con gli interessi del Comune di Castellana Grotte sono dichiarate incompatibili con le funzioni d'istituto del Corpo di Polizia Locale di Castellana Grotte e non possono essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
3. In sede d'istanza del dipendente per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e contestuale autorizzazione a prestare attività lavorativa privata, il Comandante (o il soggetto che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o di vacanza del posto) esprime, su richiesta del Responsabile dell'Ufficio Personale, parere che riveste carattere vincolante.
4. Gli appartenenti al Corpo possono svolgere incarichi extra istituzionali retribuiti esclusivamente se preventivamente autorizzati, previo parere conforme del Comandante, secondo le modalità e le condizioni indicate dall'art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165 e s.m.i..
5. Sono esclusi dalla preventiva autorizzazione di cui al comma precedente, ma devono essere preventivamente comunicati al Responsabile dell'Ufficio Personale e al Comandante ai fini della valutazione dell'assenza d'incompatibilità e conflitti d'interessi, gli incarichi gratuiti e i seguenti incarichi:
  - a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  - b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere;
  - c) dell'ingegno e di invenzioni industriali;
  - d) partecipazione a convegni e seminari;
  - e) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate, incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
  - f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati in aspettativa non retribuita;
  - g) attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
6. Oltre le incompatibilità previste dalla normativa vigente, non possono essere autorizzati incarichi che hanno o che possono avere connessioni con i compiti, obblighi o doveri d'ufficio degli appartenenti al Corpo come ad esempio:
  - a) incarichi che si svolgono a favore di soggetti, persone fisiche o giuridiche, che abbiano sede legale o operativa all'interno del territorio del Comune di Castellana Grotte (e dei territori degli altri Comuni con cui è stata posta in essere una delle forme associative previste dalla vigente normativa) e che pertanto siano sottoposte all'attività di vigilanza, controllo ed eventualmente sanzionatoria da parte della Polizia Locale;
  - b) incarichi che si svolgono a favore di soggetti che negli ultimi due anni siano stati fornitori di beni o servizi per il Corpo, relativamente a quelli appartenenti al Corpo che partecipano a qualunque titolo all'individuazione del fornitore;
  - c) incarichi che per il tipo di attività o per l'oggetto possono creare danno all'immagine del Corpo, anche in relazione al rischio di utilizzo o di diffusione illecita di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio;
  - d) incarichi e attività per le quali l'incompatibilità è prevista dal D.Lgs. n.39/2013 e s.m.i. o da altre disposizioni di legge vigenti;
  - e) incarichi in relazione ai quali, per oggetto, soggetti, modalità, tempistica, situazioni di fatto dei servizi coinvolti, il Comandante rilevi la sussistenza di una situazione di incompatibilità, di un conflitto di interesse, anche solo potenziale o di un possibile pregiudizio all'esercizio imparziale delle funzioni attribuite all'appartenente al Corpo;
  - f) incarichi non conciliabili con l'osservanza dei doveri d'ufficio o lesivi del decoro del Corpo.

7. La valutazione circa la situazione di conflitto di interessi o di incompatibilità è esperita dal Comandante in relazione alle funzioni attualmente svolte ovvero svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo dall'appartenente al Corpo.
8. L'autorizzazione all'espletamento di incarichi extra istituzionali è soggetta ai limiti e alle procedure statuite nel presente articolo e nel Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi o in quello di disciplina degli incarichi extra istituzionali del personale dipendente del Comune di Castellana Grotte.

### **Art. 92 – Comportamento in servizio**

1. Il personale di Polizia Locale, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria competenza.
2. Il suddetto personale non utilizza per fini privati materiali o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio.
3. Con specifico riferimento alle linee telefoniche, alla posta elettronica, ad internet ed agli altri strumenti telematici di cui dispone, il personale è obbligato a:
  - a) avvalersi della posta elettronica e della rete internet per le specifiche finalità della propria attività lavorativa, rispettando le esigenze di funzionalità della rete telematica interna;
  - b) utilizzare tali beni per motivi non attinenti all'attività lavorativa soltanto in casi di urgenza e comunque in modo non ripetuto e per il tempo strettamente necessario, previo, in ogni caso, avviso al Comandante o al Vice Comandante o ad altro soggetto che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o di vacanza del posto;
  - c) non inviare - attraverso l'uso improprio degli indirizzi dell'ufficio - messaggi in rete che potrebbero essere indesiderati per i destinatari e creare loro intralcio nell'attività lavorativa.
4. È vietato installare ed utilizzare sul computer in dotazione programmi informatici non forniti dall'Ente e comunque non attinenti a funzioni e competenze istituzionali.
5. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'Amministrazione se ne serve soltanto per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta persone estranee all'Amministrazione, ad eccezione di soggetti tratti in arresto o denunciati.
6. Il Comandante, per ragioni attinenti al lavoro, può autorizzare il trasporto di persone estranee all'Amministrazione su mezzi di trasporto in dotazione all'Ente.

### **Art. 93 – Comportamento nella vita sociale**

1. Il personale della Polizia Locale non sfrutta la posizione che ricopre nell'Amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione.
2. Il personale della Polizia Locale deve evitare, situazioni o comportamenti che possano nuocere agli interessi e all'immagine dell'Amministrazione comunale.

#### **Art. 94 – Obbligo di comunicazione**

1. Ciascun appartenente al Corpo di Polizia Locale è tenuto a comunicare al Comandante la richiesta di rinvio a giudizio o l'avviso di conclusione delle indagini preliminari a suo carico.

#### **Art. 95 – Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni**

1. Il personale di Polizia Locale comunica al Comandante o, nel caso trattasi del Comandante, al Sindaco e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'iscrizione ad associazioni o organizzazioni i cui ambiti di interesse possano interferire con le attività svolte dall'ufficio.
2. Tale obbligo di comunicazione non si applica per le iscrizioni a partiti politici ed organizzazioni sindacali.
3. Il personale di Polizia Locale non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi o utilità.

#### **Art. 96 – Procedimento disciplinare**

1. Il procedimento per le violazioni agli obblighi previsti dal presente Regolamento è disciplinato dagli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dal regolamento comunale per i procedimenti disciplinari.
2. Resta ferma, in ogni caso, la disciplina vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile.

#### **Art. 97 – Patrocinio legale e copertura assicurativa**

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale sottoposti a procedimento giudiziario sono difesi con spese a carico dell'Amministrazione Comunale nei limiti e con le modalità dell'art. 28 del CCNL 14/09/2000 ai sensi del quale l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni ordine e grado del giudizio.
3. La polizza di assicurazione relativa ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Amministrazione è in ogni caso integrata con la copertura dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone trasportate per motivi di istituto.

#### **Art. 98 – Fondo di integrazione per assistenza e previdenza in favore del personale di polizia locale**

1. È costituito il Fondo integrazione per assistenza e previdenza, riservato esclusivamente al personale di ruolo, a tempo indeterminato, appartenente al Corpo di Polizia Locale.
2. Detto Fondo si attiva e viene alimentato, annualmente, secondo i criteri stabiliti per la ripartizione dei proventi di cui all'art. 208, comma 4, lett. c), del D.Lgs. D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., recante "*Nuovo codice della strada*", e secondo quanto definito dall'art. 56-quater del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni locali - triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21/05/2018 e dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI).
3. Con deliberazione di Giunta sarà approvato il regolamento per la destinazione delle risorse di cui all'art. 208, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio per il personale dipendente a tempo indeterminato del Corpo di polizia locale.

## **TITOLO VII – ONORIFICENZE**

### **Art. 99 – Tipologie di onorificenze**

1. Ai sensi dell'Allegato C del R.R. n. 11/2017 e s.m.i., agli appartenenti alla Polizia Locale possono essere conferiti, individualmente e/o collettivamente, i seguenti riconoscimenti:
  - a) onorificenza per anzianità di servizio;
  - b) encomio scritto del Comandante;
  - c) encomio scritto del Sindaco;
  - d) encomio d'onore deliberato dal Consiglio Comunale;
  - e) medaglia regionale.
2. Tali onorificenze sono inserite nel fascicolo personale dell'interessato e concorrono, secondo il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance, ai fini della valutazione della performance individuale da parte del Comandante del Corpo.
3. È consentito fregiarsi di decorazioni o onorificenze al merito della Repubblica Italiana o comunque fregiarsi di decorazioni, riconoscimenti, brevetti, distintivi di merito o di specialità conseguiti nel corso di precedente servizio nelle Forze di Polizia dello Stato o nelle Forze Armate previa autorizzazione rilasciata dal Comandante del Corpo con proprio atto.
4. Salvo quanto previsto nel R.R. n. 11/2017 non è consentito l'uso di insegne, fregi o distintivi con conformi alle disposizioni statali o regionali e non autorizzate a norma del predetto R.R. n. 11/2017.

### **Art. 100 – Onorificenza per anzianità di servizio**

1. L'onorificenza di anzianità di servizio per merito viene attribuita dal Comandante al personale che si sia distinto per impegno, atti eccezionali di abnegazione o di coraggio e che, in assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa con sospensione della retribuzione di un giorno, negli ultimi tre anni, abbia conseguito una valutazione annuale non inferiore all'85% del voto massimo previsto.
2. Il corrispondente nastrino è composto da 2 (due) bande azzurre laterali ed al centro il tricolore nazionale con:
  - a) corona di bronzo per 20 anni di servizio;
  - b) corona d'argento per 25 anni di servizio;
  - c) corona d'oro per 35 anni di servizio.

### **Art. 101 – Encomio scritto del Comandante**

1. L'encomio è riconosciuto dal Comandante agli operatori per comportamenti particolarmente significativi, dai quali siano emersi capacità operativa, impegno, intuizione e spirito di iniziativa.
2. Il corrispondente fregio di prima assegnazione è composto da nastrino bianco con fascia rossa centrale.
3. Per le successive assegnazioni, sulla fascia centrale di colore rosso si applicherà una stella a sei punte di bronzo per la seconda assegnazione; d'argento per la terza assegnazione e d'oro per quella successiva.

### **Art. 102 – Encomio scritto del Sindaco**

1. L'encomio scritto del Sindaco è conferito, previa proposta del Comandante, agli operatori di Polizia Locale per azioni di particolare valore, coraggio o abnegazione ovvero per eccezionali meriti di servizio.
2. Lo stesso encomio è specificamente motivato e non può riferirsi, in forma generica, allo svolgimento dei compiti normalmente propri della qualifica e delle mansioni dei singoli dipendenti. Le proposte vanno corredate da una relazione descrittiva dell'evento ed eventualmente da tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione.
3. Il corrispondente fregio di prima assegnazione è composto da un nastrino rosso.
4. Per le successive assegnazioni sulla fascia centrale di colore rosso si applicherà una stella a sei punte di bronzo per la seconda assegnazione, d'argento per la terza assegnazione e d'oro per quella successiva.

### **Art. 103– Encomio d'onore deliberato dal Consiglio comunale**

1. L'encomio d'onore deliberato dal Consiglio Comunale è conferito, previa proposta del Comandante - e per questi su proposta del Sindaco - al personale che sia distinto in attività di carattere straordinario non fronteggiabili con le comuni risorse umane e strumentali, dimostrando eccezionali qualità professionali, determinazione operativa, coraggio ed abnegazione.
2. Lo stesso encomio è specificamente motivato e non può riferirsi in forma generica allo svolgimento dei compiti normalmente propri della qualifica e delle mansioni dei singoli dipendenti. Le proposte vanno corredate da una relazione descrittiva dell'evento ed eventualmente da tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione.
3. Il corrispondente fregio di prima assegnazione è composto da un nastrino rosso, con fascia bianca centrale. Per le successive assegnazioni sulla fascia centrale di colore rosso si applicherà una stella a sei punte di bronzo per la seconda assegnazione, d'argento per la terza assegnazione e d'oro per quella successiva.
4. Per il Comandante del Corpo, sulla sola base degli anni di servizio, il Consiglio Comunale può attribuire l'onorificenza di lungo comando, assegnando un nastrino bianco con nove righe rosse, con l'inserimento di una stelletta a sei punte di bronzo per dieci anni di servizio, d'argento per quindici anni di servizio e d'oro filettata in rosso per venti anni di servizio.

### **Art. 104 – Medaglia Regione Puglia per meriti speciali**

1. La medaglia può essere attribuita dalla Regione Puglia agli appartenenti alla Polizia Locale che per meriti speciali si siano distinti per atti eccezionali di coraggio in cui mettendo a rischio la propria incolumità personale con chiaro sprezzo del pericolo hanno proceduto a salvaguardare la tutela della legalità e della sicurezza ed incolumità pubblica.
2. Il corrispondente fregio di prima assegnazione è composto da un nastrino verde con fascia rossa centrale su cui è posizionata una stelletta a sei punte. Per la seconda assegnazione, al nastrino di “prima assegnazione”, viene aggiunta, nella fascia centrale, una torre di bronzo. Per la terza e successive assegnazioni la torre di bronzo viene sostituita da una torre dorata in colore oro.
3. Contestualmente al nastrino, viene conferita una medaglia dorata. Tale medaglia riporta nella faccia anteriore l’emblema della Regione Puglia. Nella fascia di contorno di colore oro viene riportata la scritta “REGIONE PUGLIA” nel semicerchio superiore e la scritta “POLIZIA LOCALE” nel semicerchio inferiore in smalto bianco.
4. La faccia posteriore della medaglia, di colore oro, riporta incisa la scritta “PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE” nel semicerchio superiore e “PER MERITI SPECIALI” nel semicerchio inferiore. Centralmente ma con sviluppo superiore è riportato il Logo Regionale e la scritta “REGIONE PUGLIA”.

## **TITOLO VIII – FESTA DELLA POLIZIA LOCALE E BANDIERA**

### **Art. 105 – Festa annuale del Corpo di Polizia Locale**

1. Il giorno 20 gennaio, festa di San Sebastiano Martire, Patrono della Polizia Locale, è dichiarato festa del Corpo di Polizia Locale.
2. La ricorrenza potrà essere solennizzata con cerimonie predisposte dal Comando di concerto con l’Amministrazione Comunale.

### **Art. 106 – Bandiera del Corpo**

1. Il Corpo di Polizia Locale ha una propria bandiera costituita dalla bandiera nazionale con al centro due coccarde di colore azzurro, di cui una recante la dicitura " Comune di Castellana Grotte" e l'altra " Corpo di Polizia Locale"
2. La bandiera viene esposta in cerimonie, parate o altre manifestazioni pubbliche su disposizione del Comandante ed è scortata di norma da due Agenti.

### **Art. 107 – Spirito di Corpo**

1. Lo spirito di Corpo è il sentimento di solidarietà che, fondato sulle tradizioni e sulla storia del Corpo di Polizia Locale di Castellana Grotte, unisce i suoi appartenenti al fine di mantenerne elevato il prestigio.
2. Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale difendono ed esaltano lo spirito di Corpo attraverso i loro comportamenti improntati all’onore e allo spirito di servizio verso la collettività e alla difesa del bene comune.

## TITOLO IX – NORME DI RINVIO E FINALI

### Art. 108 – Norme di rinvio e finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle norme, anche sopravvenute, comunitarie, statali e regionali in materia, nonché al CCNL relativo al personale dipendente del Comparto Funzioni locali sottoscritto in data 21/05/2018, al Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e al Regolamento comunale sui concorsi e agli altri regolamenti comunali di organizzazione dell'Ente.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
  - il “*Regolamento comunale del Corpo di Polizia Municipale e dello stato giuridico del personale (Rif. L. 7/3/86 n° 65 e L.R. 24/1/89 n° 2*” approvato con deliberazione di Consiglio comunale 19/03/1990, n. 75, come integrato con deliberazione di chiarimenti alla Sezione di Provinciale di controllo di Giunta Comunale del 14/05/1990, n. 385;
  - il Regolamento concernente l’*“Armamento degli appartenenti del Corpo di Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di Agente di P.S.”*, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della legge n. 65/1986 e s.m.i., approvato dal Commissario Prefettizio con deliberazione n. 08 del 04/09/1997, adottata con i poteri del Consiglio comunale ed esecutiva;
  - nonché tutte le norme regolamentari con esso incompatibili.
3. Il presente regolamento entra in vigore decorso il termine di 15 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio informatico dell'Ente, decorrente dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, ovvero decorso il termine di 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione dello stesso deliberato.
4. Le successive modifiche del presente regolamento, che sono meri adeguamenti a sopravvenute norme di legge e regolamento, statale o regionale, sono approvate con deliberazione di Giunta comunale, cui dovrà essere allegato il relativo testo regolamentare con apposita evidenziazione delle parti adeguate e modificate, da trasmettersi all'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale entro dieci giorni e della cui avvenuta adozione lo stesso Presidente dovrà dare apposita comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile, ai fini dell'eventuale controllo da esercitarsi perentoriamente entro i successivi venti giorni dalla predetta comunicazione.
5. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e in relazione alle attribuzioni funzionali allo stesso demandate, è tenuto a dare esecuzione al presente regolamento con apposite determinazioni gestionali entro il termine di trenta giorni dalla sua entrata in vigore nonché ad adottare ogni atto gestionale consequenziale derivante dall'approvazione del nuovo Regolamento del Corpo di Polizia Locale.
6. Restano ferme le competenze della Giunta comunale in ordine all'ordinamento degli uffici e dei servizi ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché alla potestà regolamentare di cui all'art. 89 del medesimo TUEL, in particolare, nelle materie dei procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro, dei ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva e disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.
7. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 65/1986 e s.m.i., viene trasmesso alla Prefettura di Bari – Ufficio Territoriale del Governo -, al Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura di Bari e alla Regione Puglia - Assessorato Regionale agli EE.LL.-.